SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

487ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente SALVI,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-74

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 75-252

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 253-272

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1950)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE . . . . . .

Seguito della discussione:

(2512) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*:

PRESIDENTE . . . . . 2, 3, 4 e *passim*
FERRARA *(FI), relatore* . . . . . 2, 3, 42 e *passim*
AZZOLLINI *(FI)* 2, 46, 68
VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* . . . . . .3, 4, 17 e *passim*
CADDEO *(DS-U)* 3
DE PETRIS *(Verdi-U)* 4, 23
CENTARO *(FI)* 4
PETRINI *(Mar-DL-U)* 5, 70
MORO *(LP)* 8, 20
* EUFEMI *(UDC)* 8
RIPAMONTI *(Verdi-U)* 9, 50
* TURCI *(DS-U)* 11
MICHELINI *(Aut)* 13
ZAVOLI *(Misto)* 14, 53
CICCANTI *(UDC)* 15
CHIUSOLI *(DS-U)* 16
* VITALI *(DS-U)* 17, 54, 66
DI GIROLAMO *(DS-U)* 19
GIARETTA *(Mar-DL-U)* 19, 52
MANFREDI *(FI)* . . . . . *Pag.* 21, 56
MORANDO *(DS-U)* 21
GRILLOTTI *(AN)* 23
TIRELLI *(LP)* 24
ROLLANDIN *(Aut)* 25, 68
BOSCETTO *(FI)* 26
GUBERT *(UDC)* 27
PETERLINI *(Aut)* 27
LONGHI *(DS-U)* 28
BARATELLA *(DS-U)* 29, 61
IOVENE *(DS-U)* 29
BEVILACQUA *(AN)* 30
VANZO *(LP)* 31
BRUNALE *(DS-U)* 32, 71
BETTAMIO *(FI)* 33
VALDITARA *(AN)* 33
SPECCHIA *(AN)* 34, 46
BONATESTA *(AN)* 35
DANZI *(UDC)* 36
BASTIANONI *(Mar-DL-U)* 36, 64
MARTONE *(Verdi-U)* 38
FRANCO Paolo *(LP)* 40
PAGANO *(DS-U)* . . . . . .52, 55, 69 e *passim*
BONAVITA *(DS-U)* 53
PERUZZOTTI *(LP)* 56
GARRAFFA *(DS-U)* 72

Verifiche del numero legale 4, 5, 70

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 50, 54, 55 e *passim*

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2512:

Articolo 2 ed emendamenti 75

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 99

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

Articolo 3, emendamenti e ordini del giorno . *Pag.* 102

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 196

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 253

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 263

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 263

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . *Pag.* 76

Apposizione di nuove firme a mozioni 263

Interpellanze 263

Interrogazioni 264

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 272

ERRATA CORRIGE 272

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 6 novembre.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2512) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta di ieri sono stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

AZZOLLINI *(FI)*. La Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta con una osservazione sull'emendamento 2.580 (testo 2). Ribadisce la proposta di concentrare le proposte di modifica in materia di contributi agricoli unificati in un numero ristrettissimo di emendamenti, che andrebbero accantonati ed esaminati successivamente.

FERRARA, *relatore*. Qualora la proposta del senatore Azzollini, giustificata dalla presentazione di emendamenti sulla stessa materia anche in articoli successivi, non venisse accolta, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti tranne il 2.580 (testo 2).

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

CADDEO *(DS-U)*. Propone l'accantonamento degli emendamenti 2.19 (identico al 2.190) e 2.0.2.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Nella seduta di ieri il sottosegretario Vegas aveva espresso parere favorevole anche sull'accantonamento del 2.25.

FERRARA, *relatore*. E' favorevole all'accantonamento degli emendamenti citati.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pertanto gli emendamenti 2.19, 2.190. 2.25 e 2.0.2 sono accantonati.

CENTARO *(FI)*. Segnala che l'emendamento 16.0.210 va esaminato contestualmente a quelli testé accantonati, per connessione di materia.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PETRINI *(Mar-DL-U)*, dispone la verifica prima della votazione dell'emendamento 2.1. Avverte che Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,43, è ripresa alle ore 10,03.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 2.1. Con distinte votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti 2.9, 2.10 (identico al 2.11), 2.12, 2.15, 2.17, 2.21, 2.240, 2.28 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli emendamenti 2.29 e 2.30), 2.31, 2.32 prima parte (con preclusione della seconda parte e del 2.33), 2.33ª prima parte (con preclusione della seconda parte e degli emendamenti 2.34ª e 2.35ª), 2.34 prima parte (con preclusione della restante parte e del 2.35), 2.390 prima parte (con preclusione della seconda parte e del 2.42), 2.410, 2.43, 2.44 e 2.46.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 2.470 e 2.580ª sono inammissibili. Dà lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti presentati agli articoli da 10 a 20. *(v. Resoconto stenografico).*

Il Senato respinge gli identici emendamenti 2.610, 2.600, 2.590, 2.570 e 2.62.

MORO *(LP)*. Chiede al senatore Eufemi di illustrare il testo 2 dell'emendamento 2.580.

EUFEMI *(UDC)*. L'emendamento consente di includere le cooperative nella definizione di operatore agricolo, adeguando la normativa fiscale a quella civilistica e previdenziale.

Il Senato approva l'emendamento 2.580 (testo 2). Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 2.52, 2.50, 2.63, 2.64 (sostanzialmente identico al 2.0.3), 2.66, 2.67 e 2.68.

PRESIDENTE. In relazione all'accantonamento di alcuni emendamenti, rinvia la votazione dell'articolo 2.

Il Senato respinge l'emendamento 2.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sull'emendamento 3.0.54 e parere condizionato sull'emendamento 3.700.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Gli emendamenti sono motivati dall'insufficienza della finanziaria rispetto all'obiettivo di sostenere l'economia attraverso l'incremento del reddito delle famiglie. A tal fine prevedono l'integrazione del reddito degli incapienti, cioè di coloro che hanno un reddito talmente basso da non poter usufruire delle detrazioni fiscali; l'elevazione del massimale delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e la loro concentrazione in cinque anni anziché in dieci; la reintroduzione del *fiscal drag*, misura particolarmente opportuna in considerazione dell'impatto negativo dell'inflazione sulla riduzione dei consumi, anche nel settore alimentare; la reintroduzione della *carbon tax*, al fine di scoraggiare l'uso delle risorse fossili inquinanti, destinando il gettito alla ricerca e all'innovazione tecnologica sulle fonti alternative e sul risparmio energetico, settore che riveste un'importanza strategica per l'Italia e l'Europa.

TURCI *(DS-U)*. L'emendamento 3.6 prevede la riduzione dell'IVA al 10 per cento sugli interventi di ristrutturazione edilizia, misura che pur presentando profili di compatibilità con la normativa comunitaria è assolutamente decisiva per rendere appetibili gli sgravi IRPEF e contrastare il lavoro sommerso nel settore. L'emendamento 3.700ª consente ai Comuni e alle Regioni di disporre di aliquote del gettito IRAP ed IRPEF, che il Governo prevede invece di bloccare per un altro anno: è una misura iniqua e centralistica, nettamente in contrasto con i principi del federalismo fiscale.

Gli emendamenti 3.0.9 e 3.0.15 riguardano l'IRAP, rispetto alla quale si sono dissolti nel nulla i proclami del Governo per una progressiva riduzione fino alla totale abolizione. Infine, l'emendamento 3.0.20 riporta al 18 per cento la tassazione del TFR percepito nel 2004, effetto non previsto dell'applicazione del primo modulo della riforma fiscale; è una questione di equità, ma anche di credibilità del Governo, perché confligge con la normativa fiscale agevolativa che sta caratterizzando la legislatura in corso. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI).*

MICHELINI *(Aut)*. Illustra gli emendamenti di cui è prima firmataria la senatrice Thaler Ausserhofer ed in particolare il 3.43, che neutralizza gli effetti negativi che l'articolo 2 determina per le Regioni a Statuto speciale in conseguenza delle minori entrate IRAP per il settore agricolo.

ZAVOLI *(Misto)*. Gli emendamenti 3.17 e 3.18 sono volti ad eliminare, o quanto meno ridurre, la palese iniquità cui sono sottoposti i lavoratori frontalieri in ragione della doppia imposizione fiscale. Si tratta di una norma di giustizia che investe una platea di lavoratori molto limitata e pertanto non incide in modo significativo sull'equilibrio dei conti pubblici. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

CICCANTI *(UDC)*. La proposta di cui all'emendamento 3.71 si colloca all'interno di quelle agevolazioni di carattere fiscale che caratterizzano l'articolo 3 ed è volta ad incentivare il cosiddetto turismo d'affari mediante la deducibilità dell'IVA applicata alle spese di alloggio e di ristorazione in occasioni di convegni, congressi e viaggi d'affari, in modo da colmare il *gap* competitivo rispetto agli altri Paesi europei in cui l'IVA su tali spese risulta particolarmente ridotta. Peraltro, la proposta è compatibile con gli indirizzi della Corte di giustizia dell'Unione Europea che si è pronunciata nel senso di parziale liberalizzazione della detraibilità dell'IVA sulle suddette spese. *(Applausi dal Gruppo UDC).*

CHIUSOLI *(DS-U)*. L'emendamento 3.0.7, che prevede sgravi fiscali per le imprese in crisi, si colloca all'interno di un pacchetto di emendamenti modulato nei diversi articoli della finanziaria con cui si articola una proposta organica di sostegno alle esigenze della piccola e media impresa, in considerazione dell'insoddisfacente risposta fornita dalla proposta legislativa del Governo. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

VITALI *(DS-U)*. Illustra la serie di emendamenti volti a correggere il segno profondamente antifederalista che caratterizza le scelte del Governo in materia di Regioni e enti locali. Peraltro, le critiche rivolte dal Sottosegretario alle spese inutili degli enti locali appaiono ingiustificate e lesive dell'autonomia dei Comuni e non tengono conto del controllo diretto operato dalle comunità locali su quelle scelte in termini elettorali. La verità è che si tenta di nascondere l'imbarazzo derivante dalla decisione di presentare alla Camera le modifiche su cui il Governo, nella persona del vice

presidente del Consiglio Fini, si era pubblicamente impegnato, con ciò mortificando il ruolo del Senato. Occorre quanto meno dare continuità ai trasferimenti almeno fino al 1° gennaio 2005, come sostenuto nell'emendamento 3.13, considerato che gli effetti delle drastiche riduzioni dei trasferimenti rischiano di determinare il collasso della sanità pubblica, stante l'impossibilità per le Regioni di agire sulle leve impositive, nonché di determinare per gli enti locali il taglio di molti servizi erogati ai cittadini. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

DI GIROLAMO *(DS-U)*. Sottoscrive, insieme al senatore Longhi, l'emendamento 3.201 ed illustra l'emendamento 3.33 che propone di risolvere la questione dei disavanzi degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, trasformati ora in fondazioni, ponendoli a carico dello Stato, al fine di evitare di bloccare le attività di tale importante settore biomedico. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. In considerazione delle insufficienti misure a sostegno della domanda interna formulate dal Governo nella finanziaria e della forte propensione mostrata dagli italiani agli investimenti nel settore delle abitazioni, la Margherita ha presentato una serie di emendamenti volta a rafforzare l'intervento in materia di ristrutturazioni edilizie. Auspicando pertanto una decisa iniziativa in sede comunitaria da parte del Governo per la riduzione dell'IVA al 10 per cento, si propone l'aumento dell'importo detraibile, la riduzione del periodo entro cui spalmare il rimborso e l'estensione dei benefici anche, ad esempio, alla dotazione di beni tecnologici ed elettrodomestici. Altri emendamenti intervengono in materia di affitti, tenendo conto delle necessità che si presenteranno per molte famiglie a seguito dell'alienazione di immobili del patrimonio pubblico. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

MORO *(LP)*. Ritira gli emendamenti 3.25 e 3.26 in materia di ristrutturazioni edilizie, invitando il Governo a farsi carico in sede europea della riduzione dell'IVA al 10 per cento, ed illustra gli emendamenti 3.20, che pone rimedio ad una lacuna della finanziaria, e 3.152, che ripropone il contenuto di una mozione approvata alla Camera.

MANFREDI *(FI)*. L'emendamento 3.24 propone di aumentare la quota dei fondi a disposizione dei Comuni derivante dai ristorni dalla Svizzera delle tasse pagate dai lavoratori frontalieri.

MORANDO *(DS-U)*. L'aumento dell'IVA al 20 per cento rischia di comportare effetti molto negativi sull'applicazione di una misura, quella dei benefici per le ristrutturazioni edilizie, che ha svolto un ruolo rilevante nel sostegno della domanda interna, dando un cospicuo contributo all'aumento dei ritmi di crescita del Paese, con ricadute positive in termini di aumento dell'occupazione e di emersione dell'economia sommersa. Pertanto, pur in considerazione dell'impegno del Governo in sede comunita-

ria, è necessario quanto meno innalzare il massimale delle spese sottoposte alla detrazione, come propone l'emendamento 3.750. Invitando pertanto il Governo a riconsiderare la questione, propone l'accantonamento degli emendamenti inerenti le ristrutturazioni edilizie. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

GRILLOTTI *(AN)*. Riguardo ai benefici per le ristrutturazioni edilizie, illustra gli emendamenti 3.903 e 3.904 (testo 2), analoghi a quelli del relatore, che introducono alcuni elementi di chiarimento, invitando altresì il Governo a valutare la possibilità di migliorare la norma. Ritira gli emendamenti di cui è primo firmatario riguardanti gli enti locali, ad eccezione del 3.146 e del 3.235, di cui chiede l'accantonamento in attesa della ridefinizione della questione.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. L'emendamento 3.28 proroga le agevolazioni per il biodiesel al 30 giugno 2005 e ne incrementa il contingente esentato fino ad un massimo annuo di 400.000 tonnellate. L'emendamento 3.123 prevede la possibilità per l'Agenzia del territorio competente, su proposta dei Comuni, di censire e di classificare le unità immobiliari non presenti nelle banche dati catastali.

TIRELLI *(LP)*. L'emendamento 3.320 estende le agevolazioni per il recupero dei crediti IVA agli operatori di telecomunicazione licenziati che effettuino investimenti per la realizzazione di una rete a larga banda, di notevole importanza sia per l'indotto immediato sia per la modernizzazione del Paese.

ROLLANDIN *(Aut)*. L'emendamento 3.41 concerne l'aumento dei trasferimenti erariali per le comunità montane, il 3.94 propone il riconoscimento forfetario delle spese non documentabili, il 3.113 suggerisce incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari, il 3.1880 proroga al 31 dicembre 2005 le attività delle IPAB in vista di un passaggio graduale delle competenze alle Regioni. Gli emendamenti 3.2880 e 3.289, infine, agevolano lo sviluppo sostenibile nei piccoli Comuni montani attraverso incentivi fiscali alle attività artigiane, commerciali e di pubblico esercizio nonché alla costruzione di generatori di energia elettrica.

BOSCETTO *(FI)*. L'emendamento 3.420, analogamente al 3.105 che sottoscrive, propone un regime fiscale differenziato sugli immobili dei piccoli Comuni a vocazione turistica, a seconda che siano destinati ad abitazione dei cittadini residenti o alla locazione durante il periodo estivo.

GUBERT *(UDC)*. Concordando con il senatore Michelini, sollecita l'approvazione dell'emendamento 3.290, che assicura la perequazione sull'IRAP anche alle Regioni a statuto speciale. L'emendamento 3.252, inoltre, estende alle associazioni senza scopo di lucro le semplificazioni previste dalla legge n. 289 del 2002 per le associazioni sportive e le *pro loco*.

PETERLINI *(Aut)*. L'emendamento 3.600 tende a sbloccare l'assunzione dei vincitori dei concorsi pubblici espletati fino al 31 dicembre 2002, trovando copertura in un aumento dell'aliquota fiscale sul consumo di sigarette.

LONGHI *(DS-U)*. L'emendamento 3.201 pone a carico del bilancio dello Stato e non delle Regioni gli oneri del finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria dei cittadini extracomunitari regolarizzati in base alla legge Bossi-Fini. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

BARATELLA *(DS-U)*. L'emendamento 3.75 assoggetta all'aliquota IVA al 10 per cento le prestazioni di servizi resi sulle aree demaniali, che riguardano numerose forme di imprenditoria turistica. L'emendamento 3.274 prevede quindi un contributo dei comuni per gli oneri di locazione delle librerie situate nei centri storici. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

IOVENE *(DS-U)*. Gli emendamenti 3.80 e 3.85 propongono agevolazioni fiscali, attraverso l'utilizzo dell'8 per mille dell'IRPEF destinato alle attività statali, a favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, nonché del settore della cooperazione internazionale, delle ONG e delle ONLUS. Non è quindi previsto alcun onere aggiuntivo. L'emendamento 3.86, inoltre, propone la deducibilità fiscale delle spese sostenute dalle famiglie per l'assistenza agli anziani e ai soggetti deboli. L'emendamento 3.282, infine, esclude l'assoggettabilità all'IRAP delle associazioni di promozione sociale che decidano di operare per un periodo all'estero. *(Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).*

BEVILACQUA *(AN)*. Corregge il testo stampato dell'emendamento 3.81 *(v. Allegato A)*, che destina una quota pari al 10 per cento dell'8 per mille dell'IRPEF al finanziamento della ricerca universitaria ed alla valorizzazione del personale docente e non docente della scuola. *(v. Allegato A).*

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

VANZO *(LP)*. L'emendamento 3.185 propone di sopprimere i trasferimenti alle Unioni di Comuni per evitare la sovrapposizione di finanziamenti agli enti locali.

BRUNALE *(DS-U)*. L'emendamento 3.229 interviene per mitigare il quadro estremamente preoccupante della finanza comunale, colpita dalle pesanti decurtazioni previste dall'attuale finanziaria, che si sommano ai tagli subiti nel 2003 (una delle cause della rilevante diminuzione della spesa sociale nel Paese): si propone un notevole incremento delle risorse a seguito dell'applicazione del tasso programmato di inflazione. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

BETTAMIO *(FI)*. L'emendamento 3.254 propone la nomina di un commissario *ad acta* per il superamento dei problemi di natura burocratica che impediscono il completamento della realizzazione di alcuni interventi per la ricostruzione in Comuni colpiti da eventi sismici in Campania e Basilicata.

VALDITARA *(AN)*. Gli emendamenti presentati sul tema dei finanziamenti alla ricerca ed all'università testimoniano del particolare interesse di Alleanza Nazionale per un settore strategico ai fini della crescita della società e della capacità di innovazione del sistema economico e produttivo. Vengono così proposte diverse soluzioni di finanziamento per lo sblocco delle assunzioni dei ricercatori vincitori di concorso e per il Fondo per la ricerca. Nel chiedere che la manifestata disponibilità del Governo non si traduca in investimenti *una tantum*, ma in interventi significativi e a cadenza almeno triennale, sollecita la revisione dei meccanismi di finanziamento delle università. *(Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Gubert e Monticone)*.

SPECCHIA *(AN)*. Chiede che l'emendamento 3.0.530 ed il 3.0.53 del senatore Minardo, relativi ai contributi previdenziali in agricoltura, vengano accantonati per essere esaminati insieme a quelli inerenti la stessa materia riferiti al precedente articolo, dai quali differiscono per le soluzioni proposte.

PRESIDENTE. Ne prende atto.

BONATESTA *(AN)*. L'emendamento 3.0.57 propone l'istituzione di un fondo nazionale di solidarietà per il finanziamento di interventi a sostegno della famiglia, degli anziani, degli invalidi civili, del lavoro e per servizio e dei pensionati di guerra, le cui risorse verrebbero reperite attingendo, con un'imposta del 10 per cento, ai montepremi dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici per la parte destinata ai vincitori. *(Applausi del senatore Valditara)*.

DANZI *(UDC)*. L'emendamento 3.0.65 consentirebbe di risolvere il problema, verificatosi nel comune di Metaponto ma anche in altre realtà locali, dove per problemi di natura burocratica non è stata regolarizzata la situazione di opere di edilizia abitativa costruite, sulla base di regolari licenze edilizie e con il pagamento di tutti i relativi oneri, su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale.

BASTIANONI *(Mar-DL-U)*. Concordando circa l'importanza degli incentivi per le ristrutturazioni edilizie, sottolinea la rilevanza strategica di altri settori, in primo luogo quello turistico, per il quale con alcuni emendamenti individua incentivi di natura fiscale. Con altre proposte di modifica interviene a favore del mercato pubblicitario delle emittenti locali radiotelevisive, degli operatori del settore librario non legati a catene

distributive i cui esercizi siano ubicati nei centri storici e di coloro che frequentano corsi di formazione professionale di secondo grado. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).*

MARTONE *(Verdi-U).* Gli emendamenti 3.0.40 e 3.0.500, se accolti, consentirebbero all'Italia di tener fede agli impegni assunti in tema di cooperazione allo sviluppo. Si tratta di recedere dalla decisione di tagliare del 15 per cento i fondi per tali iniziative, reperendo risorse da quelle destinate alle missioni militari all'estero e dalla tassazione sulle speculazioni finanziarie. Sottolinea in particolare l'importanza di misure che responsabilizzino il settore finanziario privato, anche al fine di introdurre meccanismi di controllo delle ricorrenti crisi finanziarie, che pesano in misura rilevante soprattutto sui Paesi più deboli. Invita altresì il Governo a partecipare attivamente ai progetti di riforma del sistema di *governance* dell'economia mondiale. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U)*

FRANCO Paolo *(LP).* La progressiva riduzione fino all'abolizione dell'IRAP è un punto qualificante del programma sul quale la Casa delle libertà ha chiesto la fiducia dei cittadini ed è pertanto essenziale che, nonostante la difficile situazione economica, la maggioranza attui progressivamente tale impegno. L'IRAP, in particolare, ha considerevolmente contribuito alla perdita di competitività delle piccole e medie imprese, che rappresentano il maggiore patrimonio del Paese e una risorsa indispensabile a superare lo stallo dell'economia. Sollecita pertanto l'approvazione degli emendamenti 3.0.12 e 3.0.160, che per la maggioranza sono certamente più rilevanti rispetto a provvedimenti assistenzialisti non previsti nel programma elettorale. *(Applausi dal Gruppo LP e della senatrice Alberti Casellati. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e gli ordini del giorno si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore.* L'incremento al 41 per cento della deduzione IRPEF delle spese sostenute per ristrutturazioni edilizie è connesso alla mancata proroga, a causa di limitazioni in sede comunitaria, della riduzione dell'IVA al 10 per cento; in ogni caso il Governo ritiene che il rilancio del settore delle costruzioni nel suo complesso, non solo delle ristrutturazioni immobiliari, possa incrementare il PIL nella misura dello 0,4 per cento; non appaiono pertanto determinanti le proposte di incrementare il massimale agevolabile e di contrarre il periodo nel quale beneficiare delle agevolazioni. La situazione finanziaria degli enti locali merita certamente attenzione, ma la complessità del problema è tale che potrà essere risolto soltanto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati; evidenzia comunque la necessità di prestare particolare attenzione alla situazione dei piccoli comuni e dei comuni montani. Il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e la riduzione dell'IRAP sono questioni trattate dai provvedimenti di riforma fiscale e previdenziale, mentre le propo-

ste per il finanziamento della ricerca potranno più utilmente essere discusse in relazione all'articolo 11. In conclusione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione del 3.24, quale esprime parere favorevole subordinato ad una riformulazione del secondo periodo *(v. Resoconto stenografico)* e 3.800 (testo 2). Propone inoltre l'accantonamento degli emendamenti 3.20, 3.320, 3.55, 3.146, 3.147, 3.149, 3.150, 3.151, 3.205, 3.0.51. Si rimette al Governo circa l'accantonamento degli emendamenti 3.0.53 e 3.0.530.

AZZOLLINI *(FI)*. Invita i senatori Minardo e Specchia a ritirare gli emendamenti 3.0.53 e 3.0.530 ed a sottoscrivere emendamenti analoghi che saranno esaminati in relazione all'articolo 22.

SPECCHIA *(AN)*. L'emendamento 3.0.530, prevede una diversa soluzione per la regolarizzazione contributiva in agricoltura, per cui è opportuno accantonarlo.

PRESIDENTE. Accoglie le proposte del relatore e del senatore Specchia e dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.20, 3.320, 3.55, 3.146, 3.147, 3.149, 3.150, 3.151, 3.205, 3.0.51, 3.0.53 e 3.0.530.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il parere espresso dal relatore, segnalando l'esigenza di una modifica all'emendamento 3.800 (testo 2) *(v. Resoconto stenografico)*. Premesso che le proposte a prima vista più facilmente praticabili per reperire le risorse necessarie al perseguimento di specifici obiettivi presentano evidenti controindicazioni (l'incremento dell'ICI determinerebbe un aumento della pressione fiscale; la tassa sui passaggi aerei avrebbe conseguenze negative per gli scali italiani; un'imposizione fiscale sulle vincite potrebbe favorire giochi esteri o illegali) e tenuto conto che gli accordi comunitari consentono di aumentare la pressione fiscale solo per la riduzione del *deficit* e non per un incremento delle spese, ritiene che la stabilizzazione della riduzione dell'IVA in edilizia sia una misura fondamentale, sulla quale è tuttavia attesa una decisione a livello comunitario; nel caso l'esito non dovesse essere positivo, il Governo potrebbe valutare l'opportunità di incrementare il massimale per le spese deducibili e di ridurre gli anni sui quali applicare il beneficio. Il federalismo fiscale va realizzato con gradualità, pena il rischio di aumentare la pressione fiscale oppure di aggravare la situazione dei conti pubblici; l'accordo dell'8 agosto 2001 ha riconosciuto l'incremento della spesa sanitaria sostenuta dalle Regioni, rispetto alla quale la regolarizzazione degli immigrati se da un lato comporta oneri, dall'altro consente il reperimento di ulteriori risorse; in ogni caso è aperto un tavolo di trattativa per cui, come per il finanziamento degli enti locali, il problema potrà essere affrontato nell'altro ramo del Parlamento. Il Governo ha preferito non stipulare un nuovo patto di stabilità interno, che avrebbe comportato ulteriori oneri per gli enti locali; al riguardo non si può tuttavia non rilevare come alcune spese sostenute dagli

enti locali siano superflue ed incongrue rispetto alla difficile situazione di bilancio. Il Governo sta inoltre ricercando una positiva soluzione che consenta l'assunzione dei ricercatori universitari e l'ulteriore rifinanziamento del fondo delle università, obiettivi più facilmente perseguibili con l'incremento dell'accisa sui superalcolici piuttosto che attraverso l'istituzione di una nuova tassa. Infine, la Tobin *tax* appare superata dall'istituzione della *de-tax*, mentre non è opportuna la modifica del regime dell'otto per mille, che è materia concordataria. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Il Senato respinge gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 nonché, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il 3.4.

RIPAMONTI *(Verdi-U).* Invita a votare a favore dell'emendamento 3.5 che, unitamente al 3.902, propone in materia di ristrutturazioni edilizie l'aumento del massimale detraibile nonché una riduzione degli anni entro cui procedere al rimborso, al fine di rendere efficacia una misura che risulta oggi fortemente penalizzata dall'aumento dell'IVA al 20 per cento, ma che ha prodotto in passato risultati estremamente positivi nel rilancio dello sviluppo.

GIARETTA *(Mar-DL-U).* Dichiara il voto a favore dell'emendamento 3.5 invitando a migliorare la misura attraverso l'elevazione del massimale soggetto alle detrazioni fiscali onde bilanciare l'aumento dell'IVA in modo da assegnare all'intervento quel ruolo di volano degli investimenti nel settore delle ristrutturazione che ha svolto finora. *(Applausi del senatore Morando).*

Sono quindi respinti gli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.700 (testo 2).

BONAVITA *(DS-U).* Sottoscrive gli emendamenti 3.8, 3.17 (testo corretto) e 3.18 (testo corretto) che intervengono sulla questione dei lavoratori frontalieri che svolgono la loro attività a San Marino e presso il Principato di Monaco, soggetti a doppia imposizione a differenza di quelli operanti in altri Paesi, quali la Svizzera. *(Applausi del senatore Chiusoli).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore ZAVOLI (Misto), è respinto l'emendamento 3.8. Sono quindi respinti gli emendamenti 3.11 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 3.12) e 3.13.

VITALI *(DS-U).* Dichiara il voto a favore dell'emendamento 3.14 e degli altri riguardanti i trasferimenti alle Regioni e agli enti locali, apprezzando la disponibilità manifestata dal relatore all'accantonamento e il mutamento di tono del rappresentante del Governo a seguito dell'insistenza sulla questione anche di emendamenti della maggioranza. Riguardo alle spese inutili degli enti locali, richiamato dal sottosegretario Vegas, ricorda

il pari riconoscimento assegnato dalla Costituzione allo Stato, alle Regioni e agli enti locali con relativa autonomia di spesa. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

Sono quindi respinti gli emendamenti 3.14, 3.15, 3.17 (testo corretto) prima parte (risultando conseguentemente preclusa la restante parte e il testo corretto del successivo 3.18), 3.19 e 3.22. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PAGANO (DS-U), è respinto l'emendamento 3.16.

MANFREDI *(FI)*. Accoglie la riformulazione del 3.24 suggerita dal relatore.

PERUZZOTTI *(LP)*. Sottoscrive l'emendamento che tiene conto delle esigenze dei comuni frontalieri e dichiara il voto favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 3.24 (testo 2).

PRESIDENTE. Sono stati ritirati gli emendamenti 3.25, 3.26, 3.63, 3.105, 3.1200, 3.124, 3.157, 3.171, 3.173, 3.176 e 3.180.

Sono quindi respinti gli emendamenti dal 3.700ª al 3.29 (identico al 3.30).

FERRARA, *relatore*. Accoglie la riformulazione proposta dal sottosegretario Vegas dell'emendamento 3.800 (testo 2) (v. Allegato A).

PRESIDENTE. Si intende che anche il senatore Grillotti accolga la proposta del Governo in relazione all'identico 3.904 (testo 2).

Il Senato approva l'emendamento 3.800 (testo 3), identico all'emendamento 3.904 (testo 3). Sono quindi respinti gli emendamenti dal 3.33 al 3.43 prima parte (con la conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti 3.45 e 3.290), nonché gli emendamenti dal 3.44 al 3.73 (identico al 3.74).

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 3.52 verrà votato con gli aggiuntivi 3.0.36 e 3.0.63. Invece il 3.54 si voterà con gli analoghi 3.258 e seguenti, mentre il 3.83 verrà posto ai voti con il 3.286.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BARATELLA (DS-U), è respinto l'emendamento 3.75 (identico al 3.76).

Sono altresì respinti gli emendamenti dal 3.80 al 3.82 prima parte (con la conseguente preclusione della restante parte e del 3.2780). Il Senato respinge gli emendamenti dal 3.85 al 3.90 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del successivo 3.91). Vengono quindi respinti gli emendamenti dal 3.92 al 3.108 (identico agli emendamenti 3.109 e 3.110). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal se-

natore BASTIANONI (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 3.111 (identico agli emendamenti 3.113 e 3.114). Il Senato respinge quindi gli emendamenti dal 3.112 al 3.154. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VITALI (DS-U), è respinto l'emendamento 3.155. Sono quindi respinti gli emendamenti dal 3.156 al 3.187.

FERRARA, *relatore*. Chiede al Presidente della Commissione bilancio un parere in ordine alla copertura dell'emendamento 3.1880.

AZZOLLINI *(FI)*. Esprime parere favorevole proponendo una rimodulazione delle variazioni *(v. Allegato A)*.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Si rimette all'Assemblea.

È quindi approvato l'emendamento 3.1880 (testo 2) mentre risultano respinti gli emendamenti dal 3.189 al 3.200, nonché il 3.202. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PAGANO (DS-U), è respinto l'emendamento 3.201. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 3.203.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.221 è stato ritirato.

Sono quindi respinti gli emendamenti dal 3.209 al 3.2240. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BRUNALE (DS-U), è respinto l'emendamento 3.229. Sono quindi respinti gli emendamenti 3.230 e 3.231 (identico al 3. 235, al 3.236 e al 3.239). Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dalla senatrice PAGANO (DS-U), è respinto l'emendamento 3.232. Risultano altresì respinti gli emendamenti 3.240 (identico agli emendamenti 3.243 e 3.244) e 3.246.

GARRAFFA *(DS-U)*. Dichiara il voto a favore dell'emendamento 3.247, di cui chiede la votazione con il sistema elettronico, volto ad evitare la dispersione delle somme inutilizzate per l'anno 2003 del fondo di cui all'articolo 74 della legge n. 289 del 2002, trasferendole all'anno successivo. *(Applausi dal Gruppo DS-U)*.

Con votazione nominale elettronica viene respinto l'emendamento 3.247, identico agli emendamenti 3.248, 3.249 e 3.250.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,59.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31).*
Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 6 novembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Cursi, D'Alì, Degennaro, Dell'Utri, D'Ippolito, Guzzanti, Lauro, Mantica, Marano, Pellegrino, Pellicini, Scotti, Sestini, Siliquini e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Brignone, Dini, Forcieri, Forlani, Gubetti e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Mancino, per partecipare ad una commemorazione.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,34).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2512) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)* *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2512.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Invito nuovamente il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Confermo il parere già espresso ieri, ma faccio presente che sull'emendamento 2.580 (testo 2) è stata assunta una decisione in sede di Commissione bilancio su cui può riferire il presidente, senatore Azzollini.

PRESIDENTE. Chiedo allora al presidente della 5ª Commissione permanente, senatore Azzollini, di riferirci in proposito.

AZZOLLINI *(FI)*. Il parere della 5ª Commissione sull'emendamento 2.580 (testo 2) è di nulla osta, con un'osservazione relativa all'utilizzazione di fondi, in base ad un'autorizzazione legislativa, originariamente destinati ad altro scopo. Comunque, il testo perverrà per iscritto alla Presidenza.

PRESIDENTE. Presidente Azzollini, rispetto all'andamento della discussione di ieri, si intende superata la richiesta di accantonamento di alcuni emendamenti presentati all'articolo 2?

AZZOLLINI *(FI)*. Ieri avevo chiesto di evitare, se possibile, l'accantonamento di una serie di emendamenti sui contributi agricoli unificati, in gran parte presentati all'articolo 2 ma anche, come emendamenti aggiuntivi, ad altri articoli. Adesso è stata avanzata la proposta di ritirarli tutti e di lavorare su uno o due emendamenti della maggioranza e dell'opposizione, accantonandone per ora l'esame.

Il relatore si riserva di formulare una proposta in un secondo momento della discussione, sulla quale si voterà a favore o contro a seconda delle determinazioni dei vari Gruppi.

PRESIDENTE. Se non capisco male, però, non c'è un'indicazione di quali siano gli emendamenti che andrebbero accantonati.

FERRARA, *relatore*. Allo stato attuale no, signor Presidente. Questa è la discussione sulla quale ci eravamo fermati ieri e non c'è nessuna novità, per cui quando lei mi ha chiesto di esprimere il parere sugli emendamenti mi sono dovuto fermare all'emendamento 2.580 (testo 2), che è quello valutato stamattina dalla Commissione bilancio.

Resta comunque fermo un ragionamento sulle dichiarazioni fatte dal Governo in ordine ai contributi previdenziali: emendamenti su questo argomento sono presenti non soltanto all'articolo 2, ma anche agli articoli 16 e 20. Pertanto, l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 2 consente di tornare sull'argomento successivamente.

PRESIDENTE. A questo punto, invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti all'articolo 2, indicando di volta in volta, espressamente, quelli di cui è proposto l'accantonamento.

FERRARA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sull'emendamento 2.580 (testo 2), sul quale esprimo parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

CADDEO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADDEO *(DS-U)*. Signor Presidente, per dare un contributo alla soluzione di questo problema, ieri maggioranza e opposizione hanno concordato di chiedere l'accantonamento degli emendamenti 2.19 e 2.190 (rispettivamente dell'opposizione e della maggioranza), che sono identici, e dell'emendamento 2.0.2, di cui è primo firmatario il senatore Rotondo.

Propongo pertanto di accantonare questi emendamenti, come concordato da maggioranza e minoranza.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, è favorevole a questa richiesta di accantonamento?

FERRARA, *relatore*. Sono favorevole all'accantonamento degli emendamenti 2.19, 2.190 e 2.0.2.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, ieri il sottosegretario Vegas ha acceduto alla mia proposta di accantonare l'emendamento 2.25 per proporne una diversa formulazione. Dal momento che non è stato citato, volevo avere la conferma di quanto detto ieri.

PRESIDENTE. Sottosegretario Vegas, è d'accordo?

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, signor Presidente.

CENTARO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO *(FI)*. Signor Presidente, colgo l'occasione per chiedere sin da adesso l'accantonamento dell'emendamento 16.0.210, anche se verrà esaminato successivamente, poiché incide sulla medesima materia.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

Verifica del numero legale

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,43, è ripresa alle ore 10,03).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

Verifica del numero legale

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Murineddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Coletti, identico all'emendamento 2.11, presentato dal senatore Ciccanti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dal senatore Nocco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dal senatore Coletti.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.19 e 2.190, di contenuto identico, sono stati accantonati.

Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.240, presentato dai senatori Ciccanti e Tarolli.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.25 è stato accantonato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.28, presentato dal senatore Coletti, fino alla parola «europee».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.28 e gli emendamenti 2.29 e 2.30.

Metto ai voti l'emendamento 2.31, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.32, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alla parola «agricolo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.32 e l'emendamento 2.33.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.33a, presentato dal senatore Coletti, fino alle parole «n. 146/98».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.33a e gli emendamenti 2.34a e 2.35a.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.34, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alla parola «accatastamento».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.34 e l'emendamento 2.35.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.390, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, fino alle parole «anno 2006».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.390 e l'emendamento 2.42.

Metto ai voti l'emendamento 2.410, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.43, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.44, presentato dal senatore Coletti.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.470 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.46, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.610, presentato dai senatori Tarolli e Nocco, identico agli emendamenti 2.600, presentato dal senatore Ronconi, 2.590, presentato dal senatore Ciccanti, 2.570, presentato dal senatore Nania e da altri senatori, e 2.62, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati agli articoli da 10 a 20 del provvedimento in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati l'emendamento 2.580 (testo 2) nonché quelli relativi agli articoli da 10 a 20 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 10.270, 11.160, 12.360, 12.090, 14.70 e 16-*bis*.900. La Commissione esprime, altresì, parere di nulla osta sui seguenti emendamenti condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione delle seguenti rispettive modifiche: alla sostituzione delle clausole di copertura riferite alla tabella A degli emendamenti 10.280, 10.40, 11.770 e 19.130 con la seguente: «conseguentemente all'articolo 54, tabella A, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere»; alla soppressione, nella clausola di copertura degli emendamenti 10.0.10 e 11.60 delle parole: «6.2.3.4 – Agenzia delle Entrate – cap. 7775»; alla sostituzione, nell'emendamento 10.0.110 delle parole: «2006: – 286.000» con le seguenti: «2006: – 300.000»; alla sostituzione, nel comma 1 dell'emendamento 18.0.600 delle parole: «nella misura del 25 per cento» con le seguenti: «fino alla misura del 25 per cento».

La Commissione esprime, infine, parere non ostativo sull'emendamento 2.580 (testo 2), osservando tuttavia che esso prevede l'utilizzazione di risorse originariamente destinate ad altro scopo, e parere di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti ai suddetti articoli, nel presupposto che, quando gli emendamenti contengono l'indicazione del tetto di spesa nella clausola di copertura, ancorché il tetto di spesa non sia specificato anche nella disposizione recante l'onere come limite massimo di spesa, nonché nel presupposto che, qualora negli emendamenti la copertura dei relativi oneri sia fatta a valere sui Fondi speciali di cui alle Tabelle A e B, ancorché senza l'indicazione della specifica rubrica, si intendono proporzionalmente ridotte tutte le rubriche contenute nel fondo speciale, al netto delle regolazioni debitorie, fino a concorrenza del relativo onere e comunque nel limite delle risorse ivi disponibili e che, di conseguenza, ove approvati, in sede di coordinamento saranno riformulati nei termini anzidetti».

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 2.580 (testo 2).

MORO *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LP)*. Signor Presidente, per un voto ponderato chiedo al presentatore di illustrare brevemente l'emendamento per far capire meglio le modifiche che intende apportare.

PRESIDENTE. Invito il senatore Eufemi, se lo ritiene opportuno, a fornire i chiarimenti chiesti dal senatore Moro.

* EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, accolgo volentieri l'invito del senatore Moro fornendo alcuni elementi essenziali di chiarimento.

L'emendamento, che ricomprende il testo di altri emendamenti presentati da diverse forze politiche, si pone il seguente obiettivo: l'adeguamento alla cooperazione della definizione di imprenditore agricolo, recato dalla legge di orientamento del 2001, il decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, in cui trova copertura finanziaria il mio emendamento.

È un adeguamento dovuto in quanto solo le cooperative rimarrebbero fuori dalla nuova definizione sotto il profilo fiscale dal momento che l'articolo 2, comma 6, che stiamo approvando, ha modificato sia l'articolo 29 relativo alla figura dell'imprenditore personale, sia l'articolo 78-*bis* del testo unico delle imposte dirette (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni).

Si tratta quindi di un adeguamento della normativa fiscale a quella civilistica e previdenziale, rispetto alla quale rimanevano escluse soltanto le cooperative.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.580 (testo 2), presentato dal senatore Eufemi.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.580a è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.52, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.50, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.63, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.64, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.0.3, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.66, presentato dal senatore Curto e da altri senatori

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.67, presentato dal senatore Curto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.68, presentato dal senatore Curto e da altri senatori.

Non è approvato.

Colleghi, non possiamo procedere alla votazione dell'articolo 2, essendo stati accantonati alcuni emendamenti ad esso riferiti.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Coletti.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.0.2 è stato accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, illustro tutti gli emendamenti a mia firma. Vi sono emendamenti che tendono a reintrodurre un intervento di sostegno al reddito nei confronti dei cosiddetti incapienti. Questo perché la politica adottata negli ultimi anni, tesa a prevedere sgravi

fiscali, si è dimostrata inefficace riguardo a quei settori sociali con un reddito talmente basso da non permettere l'accesso alle suddette integrazioni di carattere fiscale. È quindi, opportuno intervenire direttamente per sostenere questi redditi, e l'intervento deve essere diretto, d'integrazione economica.

Vi sono poi emendamenti che tendono a reintrodurre il *fiscal drag*. Riteniamo questa una norma assolutamente opportuna soprattutto per quest'anno, in cui si è rilevato un aumento consistente dell'inflazione. Il Governo si è dimostrato incapace di controllare l'aumento dell'inflazione; soprattutto il passaggio dalla lira all'euro ha contribuito a determinare forti aumenti dei prezzi.

Siamo di fronte ad una riduzione dei consumi da parte delle famiglie, soprattutto dei consumi obbligatori; penso in particolare ai generi alimentari: la spesa per le famiglie è aumentata quest'anno di circa 70-80 euro mensili. I costi dei servizi erogati dagli enti locali sono aumentati, e questo aumento si è praticamente mangiato le detrazioni fiscali previste dalla scorsa finanziaria. Occorre, quindi, aumentare il reddito disponibile per sostenere, appunto, le famiglie, i consumi e l'economia; la restituzione del *fiscal drag* va in questa direzione.

Vi sono poi emendamenti che intervengono sulla questione decisiva perché riprenda un processo di sviluppo nel nostro Paese. Voglio ricordare che con questa finanziaria le uniche due misure previste per riavviare un processo di sviluppo e di crescita sono la cosiddetta tecno-Tremonti da una parte, e le misure tese a incentivare le ristrutturazioni edilizie attraverso gli sgravi fiscali e l'IVA ridotta dal 20 al 10 per cento.

Voglio anche ricordare che la cosiddetta tecno-Tremonti determina la crescita del prodotto solo per lo 0,1 per cento; sappiamo che la portata e l'efficacia di questa misura è stata anche molto ridotta da parte del Governo, perché sono state escluse le spese per la ricerca sul cosiddetto digitale. Quella misura potrà rivelarsi inefficace ed è quindi opportuno spingere di più sul combinato disposto dell'IVA ridotta, degli sgravi fiscali e della possibilità di contrarre l'arco temporale delle deduzioni elevando i massimali a cui, appunto, si può accedere per le deduzioni fiscali.

Da questo punto di vista sono stati presentati vari emendamenti, che ci auguriamo vengano presi in considerazione. Noi sappiamo che, per quanto riguarda l'IVA, si dovrà tornare – ci auguriamo provvisoriamente – al 20 per cento; c'è un emendamento del relatore che innalza la detrazione fiscale al 41 per cento.

Sono misure, queste, che certamente trovano il nostro consenso, ma possono rivelarsi assolutamente inefficaci se non si tiene insieme la possibilità di aumentare il massimale e ridurre il tempo sul quale si può spalmare la deduzione. Dico questo perché quando gli sgravi per le ristrutturazioni edilizie sono stati introdotti nel 1997, la norma era assolutamente uguale a quella che si propone adesso, cioè con l'IVA al 20 per cento e la detrazione fiscale al 41 per cento.

Abbiamo rilevato che nel 1997 questa norma non ha funzionato bene, anzi, vi sono state molte difficoltà perché entrasse in sintonia con le aspet-

tative dei cittadini italiani ed ha cominciato a funzionare quando, appunto, siamo stati in grado di ridurre l'IVA. Quindi, se l'IVA è più alta, bisogna rendere più allettante la norma – insisto – producendo un innalzamento del tetto di detrazione e una riduzione del tempo di deduzione.

Infine, signor Presidente, c'è l'emendamento 3.0.56 che reintroduce la *carbon tax* e prevede che il Governo emani un decreto per determinare le aliquote fiscali sui combustibili fossili. È una norma di carattere fiscale che cerca di orientare il mercato, cioè di scoraggiare l'uso di sostanze fossili non riproducibili e inquinanti e di favorire invece l'uso di altre fonti energetiche.

Il gettito, secondo noi, in base alla norma che è stata introdotta nel 2000, dovrebbe essere indirizzato alla riduzione del costo del lavoro, ma soprattutto a incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica sul risparmio energetico, sull'efficienza energetica e sull'utilizzo delle cosiddette fonti alternative.

Sappiamo qual è la risposta che viene fornita dal Governo al riguardo: in tempi di inflazione alta è inopportuno procedere alla definizione delle aliquote sull'uso di tali sostanze; tuttavia, la norma stessa prevedeva che, anno per anno, le aliquote potessero essere modulate in modo tale da contenere l'effetto inflativo.

Concludo, signor Presidente, ricordando che la questione delle politiche energetiche è dirimente per il futuro del nostro Paese e per la stessa Europa, se si vuole conquistare un'autonomia non solo progettuale nei confronti degli Stati Uniti, ma anche di innovazione, in particolare con le innovazioni tecnologiche, quelle in grado di dare effettivamente la possibilità al nostro Paese di essere all'avanguardia: mi riferisco alle fonti energetiche, al risparmio e all'efficienza energetica.

Al riguardo, l'Italia e l'Europa potrebbero – ripeto – essere all'avanguardia, mentre molto spesso abbiamo una politica energetica che è in una posizione direi di sudditanza nei confronti degli Stati Uniti, i quali, invece, privilegiano sempre l'uso e il consumo del petrolio.

* TURCI *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare cinque emendamenti che portano come prima la mia firma, esattamente il 3.6, il 3.700a, il 3.0.9, il 3.0.15 e il 3.0.20. Sono argomenti in parte diversi, quindi chiedo pazienza e attenzione ai colleghi.

L'emendamento 3.6 attiene a un argomento già ora trattato anche dal collega Ripamonti: si tratta delle ristrutturazioni edilizie. Noi riproponiamo il ripristino dell'IVA al 10 per cento. Sappiamo che naturalmente questo passa per un rapporto e un'intesa con l'Unione Europea, ma non si può sottovalutare l'importanza del tema IVA, alla luce anche dell'esperienza di questi anni in tutta la politica di ristrutturazione della prima casa.

Se c'è stato un sostegno e un rilancio dell'edilizia in questi anni, è stato soprattutto in forza di questa misura. Renderla così precaria anno dopo anno e, soprattutto, non accompagnarla per l'anno prossimo con l'abbassamento dell'IVA al 10 per cento comporta seri rischi: da un lato, che questa misura non sortisca quell'effetto di sostegno allo sviluppo

che è una delle questioni più urgenti che abbiamo di fronte (sostegno allo sviluppo che peraltro non trova altre iniziative significative nella finanziaria e nel decreto-legge che abbiamo approvato la scorsa settimana); inoltre, il non abbassamento dell'IVA comporterebbe che anche un eventuale sviluppo dell'edilizia passerebbe probabilmente per il lavoro nero. Non dimentichiamo che coloro che propongono il lavoro nero nell'edilizia si fanno forti soprattutto del livello alto dell'aliquota IVA. Dunque, l'abbassamento dell'aliquota IVA è decisivo per il raggiungimento dell'obiettivo dichiarato da questo provvedimento.

Vi è poi un secondo emendamento, il 3.700a, di estrema importanza. Affronta una questione totalmente diversa ma ancora più importante. In questo caso si affronta per la prima volta nella finanziaria la questione della finanza locale e regionale, in particolare il tema dell'autonomia o del federalismo fiscale delle Regioni e degli enti locali.

Con questa finanziaria il Governo proroga per un altro anno la possibilità da parte delle Regioni e dei Comuni di manovrare all'interno dei limiti previsti dalla legge le aliquote IRAP e IRPEF. Si tratta di una misura assolutamente centralistica rispetto alla quale l'anno scorso il Governo è intervenuto garantendo che si sarebbe arrivati rapidamente alla definizione del federalismo fiscale. Ricordo che nella finanziaria dello scorso anno è stata istituita un'Alta Commissione per il federalismo fiscale, di cui peraltro si sono perse le tracce. Quest'anno si ripropone da un lato di prorogare l'Alta Commissione, dall'altro il blocco della possibilità per le Regioni di manovrare nell'ambito della forcella prevista dalla legge le aliquote IRAP ed IRPEF ed analogamente si blocca la stessa possibilità per i Comuni relativamente all'IRPEF.

Si tratta di una misura centralistica in contrasto con il federalismo fiscale di cui si sente quotidianamente dibattere all'interno della maggioranza. Richiamo tra l'altro l'attenzione dei colleghi della Lega, che domenica scorsa hanno svolto a Milano un'assemblea dal titolo «Federalismo o morte», sul fatto che si apprestano ad approvare una finanziaria che blocca per l'ennesima volta la possibilità dei Comuni e delle Regioni di manovrare aliquote come riconosciuto dalla legge.

A parte questo elemento di centralismo, si evidenzia poi anche un problema di iniquità, dal momento che i Comuni e le Regioni che hanno usufruito di questa possibilità negli anni passati continuano ad avere questo margine di entrata per il futuro e quelli invece che non l'hanno utilizzata nel passato restano bloccati anche per il futuro.

Passo ora agli emendamenti 3.0.9 e 3.0.15 in materia di IRAP. Proprio perché in Commissione finanze si sta per approvare il parere relativo alla riforma della tassazione sulle società, ricordo che la riduzione progressiva dell'IRAP fino alla sua scomparsa è stato un tema strategico di questa maggioranza e del Governo, rispetto al quale non si sta facendo nulla per ridurne il peso sulle società e sulle piccole e medie imprese, in particolare quelle artigiane. Si propongono due misure: da un lato di considerare i nuovi assunti stabili, cioè a tempo indeterminato, nell'abbassamento della base imponibile dell'IRAP in capo alle imprese, dall'altro

di sottrarre dalla base imponibile IRAP i dipendenti delle imprese fino ad un numero massimo di nove, mentre oggi questa deduzione vale solo fino a cinque dipendenti.

Signor Sottosegretario, richiamo ora la sua attenzione su un tema di cui si è discusso anche durante l'esame del decreto-legge di recente approvazione, con l'impegno di affrontarlo anche in finanziaria. Mi riferisco alla nota questione della tassazione supplementare, dichiaratamente non voluta da parte del Governo e della maggioranza, del trattamento di fine rapporto per i lavoratori che sono andati in pensione quest'anno o vi andranno negli anni futuri, in forza dell'approvazione del primo modulo di riforma della tassazione sulle persone fisiche. Ricordo che lo stesso Governo e la maggioranza hanno riconosciuto che il passaggio dal 18 al 23 per cento dell'aliquota sul TFR è una misura non prevista e non voluta. Ricordo ancora che questa misura ha portato per il 2003 mille miliardi di vecchie lire di maggior prelievo sul TFR dei lavoratori che sono andati o andranno in pensione quest'anno. È veramente assurdo che si portino via 1.000 miliardi di vecchie lire, a parole non voluti dal Governo, dalle tasche dei lavoratori che vanno in pensione quest'anno, in una legislatura in cui si è concessa la totale detassazione delle grandi eredità, lo scudo fiscale relativo ai capitali illecitamente esportati all'estero e condoni di vario genere.

La Camera ha riconosciuto pressoché all'unanimità quest'errore con un progetto di legge approvato il 25 luglio scorso. Siamo arrivati quasi alla fine dell'anno e non si riesce a trovare il modo per trasformare in legge il provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera. Il Governo si era impegnato ad inserire come emendamento sul decreto-legge convertito in legge la scorsa settimana il testo approvato dalla Camera, ma alla fine sia il Governo che la maggioranza si sono rimangiati la parola.

Ripropongo tale questione nella legge finanziaria perché la considero un problema di equità, di giustizia fiscale ma anche di credibilità e di serietà da parte del Governo e della maggioranza.

Ricordo che un emendamento analogo al mio è stato presentato dai colleghi di Alleanza Nazionale sul decreto-legge varato la scorsa settimana. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI).*

MICHELINI *(Aut)*. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti presentati dalla senatrice Thaler Ausserhofer con riguardo ai temi della finanza delle Regioni a statuto speciale, soffermandomi in particolare sull'emendamento 3.43.

Quest'ultimo (al pari di quello proposto per le Regioni a statuto ordinario, volto a prorogare l'applicazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 per il ristoro delle minori entrate IRAP fino al 2005) mira a neutralizzare anche per le Regioni a statuto speciale, nel rispetto delle procedure sancite dall'articolo 42, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli effetti

finanziari negativi derivanti dalle misure contenute nei provvedimenti che sostanziano la manovra di finanza pubblica per l'anno 2004.

L'articolo 2 del disegno di legge in oggetto interviene sulle aliquote stabilite per il settore agricolo nel periodo transitorio, determinando un effetto negativo sul gettito dell'IRAP.

A questa misura vanno aggiunte quelle che hanno caratterizzato la manovra finanziaria 2003. In particolare, ricordo che l'articolo 5 della legge n. 289 (legge finanziaria 2003) aveva recato sostanziali innovazioni alla disciplina dell'IRAP con l'obiettivo primario di ridurre l'incidenza del costo del lavoro sulla base imponibile e di razionalizzare le modalità di determinazione della produzione netta.

E ancora, l'articolo 19, comma 1, della stessa norma aveva ridotto l'aliquota prevista per il 2002 per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative per la piccola pesca e i loro consorzi dal 3,1 per cento all'1,9 per cento.

Queste misure non solo alimentano l'incertezza e l'ingovernabilità da parte delle Regioni e delle Province autonome del tributo in oggetto, comunque fino ad ora caratterizzato da pesanti difficoltà di previsione, ma accentuano gli impatti negativi sui bilanci regionali senza prevedere alcuna misura compensativa.

Partendo proprio dal presupposto che il legislatore con il comma 7 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 446 del 1997 abbia voluto individuare un sistema per il recupero soltanto delle eventuali eccedenze positive nel periodo a regime, procedendo al trasferimento di nuove funzioni amministrative secondo le modalità stabilite dai diversi statuti speciali e nulla innovando per quanto riguarda la compensazione delle eccedenze negative, l'emendamento proposto apporta le necessarie modifiche al testo del citato decreto legislativo, al fine di rendere più esplicito (e naturalmente più compiuto) il contenuto della disposizione. Infatti – come appena precisato – le norme oggi vigenti disciplinano soltanto le modalità di regolazione delle eccedenze positive e non anche di quelle negative.

ZAVOLI *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esiguità delle conseguenze che deriverebbero sui conti pubblici in relazione al mio emendamento mi esime dalle perorazioni e, in qualche misura, esime l'Assemblea dallo scrupolo di trovarsi in gravi contraddizioni con princìpi, criteri e politiche di questo o quel Gruppo.

In realtà, si tratta di eliminare o, in via subordinata, di ridurre la palese iniquità dovuta alla doppia imposizione fiscale cui sono attualmente sottoposti i lavoratori cosiddetti frontalieri. Intervengo sulla questione in generale, ma in particolare per la fattispecie che riguarda i lavoratori sul confine italo-sanmarinese.

È un territorio che conosco essendo il mio collegio elettorale e che considero, sebbene non vi sia una norma che mi obblighi a fare il contrario, il mio privilegiato universo politico. Credo e spero di interpretare d'altronde un'analoga preoccupazione di alcuni senatori della maggioranza, in particolare – suppongo – quelli liguri che si confrontano con il mio stesso

problema, esiguo – lo riconosco – ma la civiltà del diritto esige che la legge tuteli anche i pochi, così spesso dimenticati in nome dei cosiddetti grandi numeri.

Approfitto, signor Presidente, per accennare anche alle due proposte subordinate di cui agli emendamenti 3.17 (testo corretto) e 3.18 (testo corretto), per i cui dettagli rimando al testo per non annoiare l'Assemblea. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

CICCANTI *(UDC)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 3 proroga misure di carattere fiscale di varia natura, come per esempio le detrazioni IRPEF passate dal 36 al 41 per cento; iniziativa che dovrebbe compensare il ripristino dell'IVA al 20 per cento perché la riduzione al 10 per cento, come è stato più volte ricordato in questa sede, era legata ad un accordo europeo di tipo triennale; quindi scadeva nell'anno in corso.

Esso contiene poi ulteriori detrazioni ai fini IRPEF per interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi, agevolazioni per i soggetti che utilizzano gasolio e GPL per uso riscaldamento in particolari zone geografiche, la parziale indetraibilità dell'IVA per l'acquisto di motoveicoli ed autoveicoli da parte delle imprese, la compartecipazione dei Comuni e delle Province al gettito IRPEF, prorogata ancora.

Ricordo, anche sulla base di quanto detto dal collega Turci, che ciò viene fatto in attesa delle determinazioni dell'Alta Commissione di studio per il coordinamento della finanza pubblica, ovvero fino al 2004. Ricordo la sottoscrizione di un documento interistituzionale Stato-Regioni-enti locali del 18 giugno 2003 che recava l'impegno di portare a termine lo studio per la riforma del federalismo fiscale, in modo da individuare i princìpi per l'adozione di un decreto legislativo da parte del Governo con cui definire i parametri di gettito fiscale trasferibile agli enti locali o di compartecipazione degli enti locali e delle Regioni al sistema. Tale termine, fissato al prossimo marzo 2004, ha comportato la sospensione degli aumenti addizionali IRPEF ed IRAP in accordo con il sistema delle autonomie.

Con questa premessa di carattere generale sull'articolo 3, signor Presidente, colgo l'occasione per illustrare anche l'emendamento 3.71, con il quale intendo sottoporre all'esame del Governo e dell'Assemblea la necessità di un'incentivazione anche in Italia del cosiddetto turismo d'affari (convegni, congressi, viaggi d'affari) che ha un ruolo fondamentale per la destagionalizzazione delle attività turistiche e del loro indotto.

Oggi l'Italia registra un *gap* competitivo rispetto agli altri Paesi, poiché nel nostro Paese l'IVA è pari al 10 per cento, mentre altrove è ridotta. Infatti, come ho già ricordato, nell'accordo europeo l'Italia scelse di ottenere una riduzione dell'IVA al 10 per cento per le ristrutturazioni, mentre altri Paesi chiesero una riduzione dell'IVA sulle attività turistiche e sul turismo d'affari. Pertanto, in tale settore l'Italia compete con gli altri Paesi che hanno l'IVA al 10 per cento, quindi con un *gap* differenziale di tale misura.

L'emendamento in esame propone di introdurre una norma che consenta la deducibilità dell'IVA applicata alle spese di alloggio e di ristorazione in occasione di convegni, congressi e viaggi d'affari, indipendentemente dal fatto che si tratti di viaggi organizzati da agenzie di viaggio e di turismo o in proprio dall'utente.

Ritengo che tale proposta sia compatibile con le disposizioni dell'Unione Europea in materia di IVA (mi riferisco in particolare alla direttiva CEE 77/338) e rappresenti anche un adempimento rispetto alla decisione del 19 settembre 2000 della Corte di giustizia dell'Unione Europea, la quale si è pronunciata per una parziale liberalizzazione della detraibilità dell'IVA anche per le spese concernenti alloggio e ristorazione. *(Applausi dal Gruppo UDC).*

CHIUSOLI *(DS-U)*. Signor Presidente, mi soffermo particolarmente sull'emendamento 3.0.7, il primo di una serie di emendamenti (i più significativi dei quali illustreremo nel corso del dibattito) che abbiamo proposto a vari articoli del disegno di legge finanziaria, tutti legati dal medesimo filo e dalla stessa intenzione, quella di costruire una proposta organica capace di dare sostanza ad una risposta reale e concreta alle esigenze del tessuto della piccola e media impresa italiana, che anche nel recentissimo *forum* nazionale di Prato ha giudicato quasi all'unanimità insoddisfacente la qualità della proposta legislativa offerta da questo Governo.

L'Esecutivo, infatti, si è limitato anche questa volta a spargere una spruzzata di euro qua e là, a scopo diversivo, evitando nuovamente di affrontare in modo compiuto la sostanziale questione della struttura d'ambiente complessiva, che riguarda la spina dorsale dell'economia del Paese.

In questo emendamento, che si completa con altre proposte di modifica sia a questo articolo (in particolare l'emendamento 3.0.110, che riguarda la diminuzione del carico fiscale sulle piccole e medie imprese, e l'emendamento 3.0.230, che prevede detrazioni per oneri) sia ad altri successivi, si prevedono sgravi fiscali per le imprese in crisi.

Non abbiamo proposto misure demagogiche di taglio drastico o mirabolanti iniziative a scopo propagandistico, produttrici di dissesto per il bilancio dello Stato. Al contrario, le misure sostanzialmente razionalizzatrici che proponiamo hanno costi assolutamente limitati.

Una rilettura minuziosa e dettagliata di possibili e concreti miglioramenti per l'economia delle imprese in crisi o di quelle che investono in modo coerente e congruo su iniziative ad alto contenuto di innovazione e di particolare interesse scientifico, e lo fanno in forma associata e come potenziali utilizzatrici della innovazione stessa, ci sembrava e ci sembra un modo serio di affrontare questioni vere, meritevoli di essere quanto meno discusse. Il Governo, invece, non ha nemmeno affrontato il problema, chiuso nella sua presunta autosufficienza.

Se gli emendamenti saranno respinti, la piccola e media impresa e i lavoratori potranno in ogni caso verificare la linea di proposta che un'opposizione di Governo mette in campo per rispondere alle loro esigenze,

che sono anche quelle sostanziali del tessuto produttivo del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

* VITALI *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare il complesso degli emendamenti che riguardano le Regioni e gli enti locali a questo articolo. Altri colleghi si soffermeranno più dettagliatamente su alcuni aspetti, in particolare i senatori Di Girolamo e Longhi sulla sanità e il senatore Brunale sui trasferimenti agli enti locali.

Ho trovato decisamente *rétro* e anche un po' mortificante la risposta che ha dato il senatore Vegas ai nostri interventi su questo punto quando ha parlato delle cosiddette «spese inutili» degli enti locali. Mi sono venuti in mente, e forse qualche collega della maggioranza avrà pensato la stessa cosa, le circolari degli anni Ottanta dei Ministeri centrali che indicavano quello che potevano o non potevano fare i Comuni e le Regioni.

Non sono bastati quindici anni di dibattito sul federalismo e una riforma costituzionale che peraltro è confermata dalla proposta di revisione avanzata dal Governo per affermare il principio basilare che c'è un'autonomia degli enti locali e delle Regioni, un controllo sulla spesa da parte degli enti locali e delle Regioni che avviene innanzitutto attraverso il rapporto diretto con le loro comunità.

Non capisco, senatore Vegas, perché un quartiere di Firenze non debba svolgere attività di formazione permanente nei confronti dei propri concittadini.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Prima si fanno i servizi sociali e poi gli sprechi.

VITALI *(DS-U)*. Non capisco, senatore Vegas, perché la città di Carini e la provincia di Varese non possano svolgere attività di promozione del proprio territorio, compresa la cultura locale.

Non capisco, senatore Vegas, perché il comune di Roma non possa svolgere attività di relazioni internazionali, in modo particolare nei confronti di Gerusalemme e della Palestina. In tutto il mondo civile e sviluppato queste attività svolte dalle città, in particolare quelle relative alle relazioni internazionali, vengono considerate dagli Stati come una ricchezza. Invece, evidentemente, questo Governo li considera un ostacolo.

In verità la sua risposta tendeva a nascondere un evidente imbarazzo. Lo capisco, perché lei deve motivare senza argomenti un rinvio alla Camera di modifiche annunciate su questo punto già in Commissione da lei a nome del Governo e che il vice presidente Fini si era impegnato ad apportare nell'assemblea dell'ANCI il 18 ottobre scorso a Firenze. Questa è un'umiliazione, una mortificazione per il lavoro della Commissione bilancio del Senato, per quest'Assemblea ed anche per la sua maggioranza. Il relatore Ferrara lo potrà riconoscere dal momento che ha seguito con molta puntualità i nostri lavori.

Molti emendamenti che io qui illustro sono stati presentati nel medesimo testo da altri colleghi della maggioranza, come ad esempio dal sena-

tore Grillotti, dal senatore Moro e da tanti altri. Questi emendamenti vanno tutti nel senso di correggere una finanziaria che è brutalmente antifederalista, una finanziaria contro le Regioni e i Comuni.

Vado al merito delle questioni. Le Regioni la scorsa settimana erano qui a Roma rappresentate da tutti i loro presidenti, da Ghigo ad Errani, da Storace a Formigoni e Bassolino. Hanno calcolato in 300 euro il credito che ogni cittadino vanta nei confronti dello Stato per il 2003.

Questo credito si riferisce innanzitutto alle funzioni amministrative già trasferite alle Regioni, come gli incentivi per le imprese, la tutela dell'ambiente, la viabilità e le strade, l'istruzione e la formazione. Occorre dare continuità a questi trasferimenti almeno fino al 1 gennaio del 2005 come sostenuto nell'emendamento 3.13 sul quale sto intervenendo.

È stato inoltre azzerato il fondo per l'edilizia residenziale pubblica delle Regioni, vi è una riduzione pari al 30 per cento del fondo sociale e il fondo per l'affitto ancora per quest'anno sarà drasticamente diminuito.

Nell'ambito della sanità pubblica le cifre sono impressionanti e tali da configurare un vero e proprio collasso se non ci saranno correzioni. Valgono a dimostrarlo soltanto pochi dati: il Fondo sanitario nazionale per il 2004 è sottostimato di 5 miliardi di euro; il Fondo per l'edilizia sanitaria è ridotto di 4,8 miliardi; il mancato riconoscimento della quota capitaria per i lavoratori immigrati comporta una perdita di 975 milioni di euro; lo scoperto di cassa nel 2002 e nel 2003 ammonta a 14,800 miliardi di euro. Non è il Governo, sottosegretario Vegas, ad aver aumentato la spesa sanitaria, bensì l'accordo dell'8 agosto 2001 tra Governo e Regioni, e le Regioni non chiedono altro che la sua applicazione. Lei stesso, in Commissione, ha riconosciuto ciò che il collega Turci le ha poc'anzi ricordato: manca completamente la possibilità, che era prevista invece nell'accordo, per le Regioni e gli enti locali di agire sulle leve impositive.

Le Province e i Comuni lamentano il mancato accoglimento dell'idea di un contributo *pro quota* degli enti locali e delle Regioni al Patto di stabilità interno e il fatto che il peso del Patto di stabilità interno sugli enti locali è maggiore rispetto agli altri comparti della spesa centrale.

Per quanto riguarda gli enti locali, la perdita nel 2004 rispetto al 2003 è valutata in 951 milioni di euro. È il risultato di tre fattori principali: il primo è la diminuzione progressiva dei trasferimenti per il 2004 di 115 milioni di euro, la decurtazione del fondo di investimenti per 175 milioni di euro e il mancato riconoscimento del tasso di inflazione programmato per 180 milioni di euro. Il secondo fattore è la soppressione di finanziamenti riconosciuti per il 2003, in sostituzione delle economie per l'estinzione dei mutui sul fondo ordinario degli investimenti per 300 milioni di euro e la scomparsa del tasso di inflazione programmato del 2003 per 150 milioni di euro. Infine, mancano i fondi per le unioni dei comuni e le comunità montane per altri 30 milioni di euro. Tutto questo si riverbererà in modo drasticamente negativo soprattutto sui piccoli e piccolissimi comuni.

Occorre inoltre considerare – ne parleremo in sede di esame dell'articolo 11 – che il contratto dei dipendenti degli enti locali, valutato in 764 milioni di euro per il 2004, non è assolutamente coperto.

Saremmo interessati a conoscere l'opinione del Governo su questo punto; credo che il nostro interesse sia condiviso dalla sua maggioranza, sottosegretario Vegas, considerato che molti colleghi si sono battuti meritoriamente, insieme a noi, per sostenere le giuste ragioni degli enti locali e delle Regioni nell'ambito di questa finanziaria. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

DI GIROLAMO *(DS-U)*. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma e quella del senatore Longhi all'emendamento 3.201.

Illustro l'emendamento 3.33, cui aggiungo la firma, che tratta la questione degli Istituti scientifici di ricovero e cura, che è stata affrontata dal Governo in modo estremamente criticabile. Ricordo che alla fine di ottobre il Governo ha emanato un decreto legislativo, nonostante il parere negativo della Conferenza Stato-Regioni e il parere favorevole con molte condizioni vincolanti da parte delle Commissioni sanità del Senato e della Camera. Il decreto mostra evidenti vizi di costituzionalità e sono in atto ricorsi da parte delle Regioni.

La questione fondamentale che poniamo all'attenzione dell'Assemblea è il fatto che gli IRCCS, ora trasformati in fondazioni, necessitano tra l'altro per poter operare della copertura finanziaria – è questo un punto preciso dell'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, testé ricordato dal senatore Vitali – dei disavanzi maturati. Ciò tenendo conto anche del fatto che i commissari che dal 2001 ad oggi hanno provveduto alla loro gestione sono stati nominati dal Governo. Vi è una diretta responsabilità del Governo nella maturazione dei disavanzi.

Se non si risolve tale problema si rischia che questo fondamentale pilastro della ricerca biomedica italiana sia bloccato, con pesanti ripercussioni sull'intero settore della ricerca. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Vorrei soffermarmi sui numerosi emendamenti riguardanti il tema delle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, un tema sviluppato anche in Commissione. C'è un emendamento del relatore che, se approvato, farebbe fare un passo in avanti; riteniamo tuttavia che occorra un intervento più coraggioso.

Una delle grandi carenze del complesso della manovra finanziaria di quest'anno, a nostro avviso, è la mancanza totale di un intervento che aiuti a sviluppare la domanda interna, che è fortemente in crisi. I dati dimostrano che una delle componenti della bassa crescita economica dipende certamente dall'andamento negativo della congiuntura, ma anche da una minore disponibilità di reddito da parte delle famiglie, conseguenza di una politica economica sbagliata degli ultimi anni.

In questo senso vanno gli emendamenti da noi presentati a favore degli incapienti e di interventi a sostegno dei redditi minori. Sulle famiglie influisce anche questo clima di grande incertezza derivante dal conflitto con le parti sociali, alimentato costantemente dalla maggioranza, e un'insicurezza generale sul loro futuro in termini di tutele sociali.

C'è un settore dove la famiglia italiana è disponibile tradizionalmente ad investire e destinare risorse: il miglioramento del bene casa. Dunque, c'è l'opportunità di ottenere risultati positivi dal punto di vista del rilancio della domanda se teniamo conto di questa particolare propensione delle famiglie italiane.

Abbiamo presentato un insieme di emendamenti concernenti due questioni particolari: la prima è quella delle famiglie in affitto. Esiste una grave carenza del fondo affitti e vorrei ricordare che proseguire con politiche di alienazione degli immobili degli enti pubblici significa riversare sul mercato della casa famiglie che non hanno possibilità di acquistarla. Quindi, è necessario un intervento di sostegno particolarmente rilevante da parte delle pubbliche istituzioni.

La seconda questione riguarda gli interventi volti a potenziare la norma sulle detrazioni fiscali per la casa. Ribadiamo la necessità di una decisa iniziativa del Governo perché in sede comunitaria possa essere confermata la riduzione dell'IVA al 10 per cento.

I nostri emendamenti tendono ad elevare il tetto delle spese ammissibili all'intervento (proponiamo 100.000 euro) ed estendere la platea dei beni a cui applicare il beneficio fiscale (oltre agli interventi di ristrutturazione edilizia in senso stretto) come quelli relativi alla dotazione tecnologica della casa, gli arredi fissi e gli elettrodomestici; infine, riducono il numero degli esercizi su cui ripartire il beneficio.

Penso che se in questa materia saremo capaci di formulare, con l'apertura che pure la maggioranza ha dimostrato su tale tema, una norma coraggiosa che concentri le risorse disponibili per sostenere la propensione all'investimento delle famiglie, otterremo risultati interessanti sulla formazione della ricchezza nazionale.

Approfitto del tempo a disposizione per illustrare l'ordine del giorno G3.3 che riguarda una questione più limitata: la possibile applicazione dell'aliquota IVA ridotta in sede comunitaria per il settore del commercio e della manutenzione delle biciclette. Si tratta di un settore, molto importante per l'industria italiana, a cui altri Paesi europei hanno applicato una riduzione dell'IVA; tale misura potrebbe dar luogo ad effetti positivi anche nell'organizzazione del traffico delle nostre aree urbane. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

MORO *(LP)*. Signor Presidente, non illustrerò tutti gli emendamenti presentati dal mio Gruppo a questo articolo; gli emendamenti aggiuntivi saranno illustrati dal senatore Franco, mentre l'emendamento 3.320 sarà illustrato dal senatore Tirelli.

Con l'emendamento 3.20, ci proponiamo di porre rimedio ad una dimenticanza compiuta nella legge finanziaria: prorogare delle norme che erano già contenute nella legge finanziaria del 2001.

Chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 3.26, che però ritiro, insieme al 3.25, in quanto comprendiamo bene quali sono le difficoltà in ordine alla riduzione dell'IVA dal 20 al 10 per cento. Invitiamo tuttavia il Governo a farsi carico di questa problematica ed a trattare

con l'Unione Europea il mantenimento dell'aliquota IVA ridotta per le ristrutturazioni.

Altri emendamenti si riferiscono in modo particolare al rifinanziamento degli enti sottodotati. È questa una battaglia che la Lega conduce da tempo e chiediamo su tale argomento una particolare attenzione da parte del Governo. Mi auguro che il relatore da qui al voto finale possa proporre una soluzione a questo problema su cui possano confluire tutte le istanze che provengono sia dalla destra che dalla sinistra.

Un emendamento molto importante per il nostro Gruppo è il 3.152, che tende a recepire il contenuto di una mozione presentata dall'onorevole Sergio Rossi e approvata dalla Camera dei deputati. Mi auguro che il Governo ed il relatore valutino con favore questo emendamento e che l'Assemblea lo approvi.

MANFREDI *(FI)*. Signor Presidente, colleghi, con il mio emendamento 3.24 propongo che i ristorni dalla Svizzera delle tasse dei frontalieri, rimessi ai Comuni italiani per spese di investimento e di esercizio, possano essere spesi dai Comuni stessi nella misura del 30 per cento per esercizio, e non del 10 per cento come attualmente prevede un decreto ministeriale.

Ho presentato questo emendamento perché i Comuni non possono anno dopo anno impiegare i fondi per fini connessi con l'attività dei frontalieri (spese di investimento, costruzione di scuole e asili, eccetera) senza avere la possibilità di devolverne una percentuale maggiore anche per il funzionamento di tali strutture. Si tratta di fondi che provengono direttamente dalla Svizzera, assegnati ai Comuni, che rientrano nel bilancio dello Stato.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo per insistere, e mi rivolgo soprattutto al rappresentante del Governo, al relatore ed alla maggioranza, sugli emendamenti relativi alle misure di agevolazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Signor Presidente, da molti anni in Italia è in vigore una norma che agevola in maniera molto significativa le attività di ristrutturazione edilizia. Vorrei far notare al relatore – se mi ascolta – ed ai colleghi della maggioranza che c'è un comune accordo sulla validità di questa misura e dei suoi effetti straordinariamente significativi, in relazione al sostegno del ritmo di crescita del Paese.

Nell'ultimo anno per il quale sono disponibili i dati, il 2001, vi sono studi che dimostrano che da questa misura è derivato un contributo alla crescita pari allo 0,3 per cento del prodotto interno lordo, quando, per fare un paragone, in relazione alla cosiddetta tecno-Tremonti, che abbiamo esaminato recentemente nel cosiddetto decretone, gli studi dell'ISAE dimostrano che, se avrà piena applicazione e pieno successo, darà un sostegno allo sviluppo dello 0,1 per cento. Quindi, 0,3 da attività di ristrutturazione edilizia e 0,1 da tecno-Tremonti: significativo, certo, questo secondo dato, ma ancor più significativo, a mio avviso, il primo.

Questa misura, inoltre, ha dato un sostegno straordinario all'occupazione: recentemente sono stati pubblicati dati che evidenziano come l'occupazione nel settore dell'edilizia in Italia negli ultimi tre anni sia cresciuta a ritmo costante, superiore al 3 per cento. È questo un dato assolutamente straordinario anche nel contesto europeo e in un quadro di crescita dell'occupazione italiana, che non ha registrato cifre così significative come nel settore dell'edilizia.

Un effetto molto positivo si è registrato altresì sul versante dell'emersione dell'economia sommersa e del lavoro nero, signor Presidente, aspetti fortemente presenti nelle attività di piccola ristrutturazione edilizia. Ciò si è verificato soprattutto dopo che l'adozione di questo provvedimento (e vorrei dirlo ai colleghi della maggioranza per riconoscere la loro attività meritoria in questo campo) si è coniugata positivamente con la sanatoria che ha regolarizzato i lavoratori extracomunitari illegalmente arrivati nel nostro Paese, ed impegnati in attività di ristrutturazione edilizia.

Ora, signor Presidente, colleghi della maggioranza, vi prego di fare attenzione sul punto. Siamo in presenza, a questo proposito, di una novità molto negativa: dobbiamo portare l'IVA dal 10 al 20 per cento. Naturalmente il Governo è impegnato – non ho ragione di credere il contrario – nella trattativa in sede comunitaria, che si dovrebbe concludere entro novembre, per applicare un'IVA al 10 per cento anche nel 2004; ma questo esito, che noi auspichiamo fortemente, non è scontato, signori del Governo, signori della maggioranza.

Se siamo tutti d'accordo nel dire che questa misura ha una portata straordinaria per lo sviluppo, per la lotta al sommerso, per il sostegno all'occupazione, allora perché, oltre alla misura che già abbiamo concordemente approvato in Commissione, in presenza dell'IVA che passa al 20 per cento, non accettate anche un emendamento che alzi il massimale dell'investimento agevolabile?

Si tratta di una misura che non costa molto e che ha un effetto straordinario; con l'emendamento 3.750 propongo di portare il massimale a 75.000 euro, cioè vicino al livello in cui esso si trovava nel 1997-1998, quando approvammo questa norma. Sappiamo che, se sarà un suo aumento, otterremo il pieno effetto della decisione che voi avete adottato portando dal 36 al 41 per cento l'agevolazione fiscale, in considerazione dell'aumento dell'IVA di cui ho parlato in precedenza.

Francamente non capisco la ragione per la quale voi dovreste decidere altrimenti. La copertura che noi abbiamo recato per i nostri emendamenti è inadatta, non incontra il vostro favore? Trovate una copertura adeguata diversa, oppure accantoniamo l'esame di questi emendamenti (quello del senatore Turci, quello del senatore Giaretta, quello di molti esponenti della maggioranza e quello che io adesso ho illustrato) per svolgere un confronto di merito e per consentire al Senato della Repubblica di prendere una decisione che potrà avere un ruolo importante per il sostegno allo sviluppo.

In questa fase, sostenere la domanda e gli investimenti delle famiglie può essere decisivo per fare in modo che le difficoltà economiche, che

certo non verranno superate da questa norma, vengano almeno alleviate. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

GRILLOTTI *(AN)*. Signor Presidente, gli emendamenti 3.903 e 3.904, analoghi a quelli presentati dal relatore, sono semplicemente volti a chiarire la volontà della Commissione, poiché avevo la sensazione che il richiamo normativo inserito nel testo da essa licenziato non rendesse giustizia alla volontà della Commissione medesima.

Pertanto, queste disposizioni si estendono anche agli interventi sugli immobili completi a mezzo imprese edili e cooperative, che sembravano esclusi dalla discrezione dell'articolo approvato. Si tratta, dunque, semplicemente di due emendamenti di chiarimento.

Per quanto riguarda la misura della detrazione al 41 per cento, faccio presente, non certo per spirito di contraddizione, che se l'IVA rimanesse al 20 per cento la convenienza di questa disposizione si potrebbe tradurre solo in una riduzione dei tempi di rientro e di ammortamento da dieci a cinque anni oppure in un innalzamento del tetto. Su questo sono assolutamente d'accordo e rivolgo lo stesso appello al Governo.

Ricordo che in Commissione avevamo inserito una clausola che avrebbe dovuto consentire in qualche modo di conseguire un vantaggio, ancorché si perda l'IVA, attraverso la possibilità data ai Comuni di ridurre al 50 per cento – che è una buona percentuale – gli oneri correlati al costo di costruzione.

Anch'io quindi invito il Governo a valutare l'eventuale possibilità di migliorare ulteriormente la situazione perché abbiamo tutti constatato la virtuosità dell'intervento. Di conseguenza, se c'è possibilità di dare copertura finanziaria alla norma sono anch'io dell'idea che si possa procedere attraverso la riduzione dei tempi di rientro o l'aumento del massimale.

Infine, signor Presidente, ritiro tutti gli altri emendamenti sugli enti locali di cui sono primo firmatario ad eccezione del 3.146 e del 3.235, dei quali chiedo l'accantonamento, in attesa di ascoltare il parere del Sottosegretario e nella supposizione che si sviluppi un dibattito teso a ricercare la migliore soluzione possibile per quanto attiene a questo tema. L'accantonamento di questi due emendamenti ci consente di dimostrare che siamo ancora presenti.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, con l'emendamento 3.28 si chiede che l'agevolazione per il prodotto denominato biodiesel, introdotta con la legge finanziaria del 2002, sia prorogata fino al 30 giugno 2005, incrementando anche il contingente esentato fino ad un massimo annuo di 400.000 tonnellate.

Con riferimento all'articolo 3 il Gruppo dei Verdi ha proposto una serie di agevolazioni soprattutto per quanto riguarda i prodotti del settore dei carburanti ovviamente legati al problema della sostenibilità ambientale. Questo è il caso del «biodiesel».

Non si comprende per quale motivo, da una parte, si dice di voler incrementare questo tipo di carburante ma, dall'altra, non si accede ad

una serie di agevolazioni fiscali per un periodo anche congruo che permettano di stimolare gli investimenti nel settore.

Un altro emendamento riguarda invece una misura estremamente importante che permette ai Comuni di proporre all'Agenzia del territorio competente il censimento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca catastale. Questa proposta è soprattutto legata al fatto che in alcuni Comuni ci sono problemi molto seri di aggiornamento del catasto.

La centralizzazione in capo all'Agenzia territoriale evidentemente non permette di intervenire adeguatamente sul territorio. Per esempio, riguardo al problema del classamento ci si trova di fronte a immobili che, pur uno accanto all'altro, sono magari classificati diversamente sempre a causa della mancanza di un aggiornamento adeguato in tempo reale. Questa è una proposta che per molti Comuni, non solo grandi, avrebbe un'importanza da non sottovalutare.

TIRELLI *(LP)*. L'emendamento 3.320 dà la possibilità, limitata agli anni 2004 e 2005, di una maggiore compensazione di crediti IVA ad un ristretto numero di aziende, per l'entità delle somme in gioco. Sono poche aziende che rischiano di bloccare o ridimensionare fortemente grandi investimenti, fatti sull'intero territorio nazionale, di carattere strutturale o addirittura infrastrutturale di comunicazioni su larga banda.

Tale emendamento avrebbe due effetti: uno immediato sull'indotto derivante da questi investimenti che interessa centinaia di piccole aziende e di artigiani i quali lavorano per le imprese che installano il sistema di comunicazione su larga banda per cui hanno bisogno del necessario per l'escavazione.

Il secondo effetto è evidente, e non voglio far torto all'intelligenza dei colleghi; infatti è facile immaginare quanto ciò possa essere importante per la modernizzazione del Paese. Ad esempio, si garantirebbe nelle carceri un miglior livello di vita ed una razionalizzazione delle spese, argomento già affrontato in Commissione giustizia.

Per quanto riguarda la sanità, i colleghi che con me si sono recati ad Ischia per fare un'ispezione nell'ospedale dell'isola sanno benissimo che i problemi degli ospedali dislocati possono essere risolti solo attraverso una veloce trasmissione di diagnostica per immagini con tutto ciò che ne consegue in termini di miglioramento del settore, senza sostenere ulteriori grandi investimenti.

Per quanto riguarda il telelavoro, la teleformazione, la ricerca, la difesa, si parla tanto di arrivare al livello degli Stati Uniti o almeno di ridurre il *gap* tecnologico, ma se non si fanno investimenti in questo senso, non riusciremo a raggiungere tale risultato in termini europei. Lo stesso discorso vale per il controllo del territorio.

Insomma, c'è una serie di ricadute sulla modernizzazione del Paese che non ci sembra giusto vengano fermate nel caso che lo Stato si trovi in difficoltà di cassa per restituire quanto già anticipato da queste aziende, trattandosi di recupero di crediti IVA.

Se il Paese non è in grado di investire in queste infrastrutture (e posso capirlo, viste le condizioni economiche), almeno non si impedisca ad altri da farlo, con effetti – che abbiamo illustrato – immediati, per quanto riguarda l'indotto, e nel medio periodo, per quanto riguarda la creazione di un'effettiva infrastruttura per la modernizzazione del Paese.

So che il Governo è sensibile a tale argomento, poiché il sottosegretario Vegas lo ha già dichiarato in Commissione. Se ci sono problemi di copertura finanziaria o se è necessario rettificare quella indicata, potrei proporre l'accantonamento dell'emendamento in esame, in modo da trovare una copertura finanziaria adeguata, anche se non è di grosse dimensioni.

ROLLANDIN *(Aut)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.41 affronta un problema ben noto riguardante le autonomie locali, e in particolare le comunità montane, che è stato sottolineato da più parti e da più Gruppi, sia di maggioranza che di opposizione.

Penso sia importante rendere possibile l'attività ordinaria di questi enti, altrimenti verrebbe meno tutta una serie di competenze legate a servizi essenziali svolti da un insieme di Comuni. Pertanto, sottopongo tale emendamento all'attenzione – che è già molto alta – del Sottosegretario e dei colleghi della maggioranza e li invito ad accoglierlo, tenendo conto dell'essenzialità della misura proposta.

L'emendamento 3.113 prevede incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari; si tratta di una proposta che, pur essendo poco onerosa, ha un effetto molto positivo – come ormai è stato accertato – anche per le piccole realtà.

Con l'emendamento 3.94 si propone il riconoscimento forfetario di costi non documentabili. Altri emendamenti vanno nella stessa direzione, per cui non insisto sull'argomento: il senso è più che evidente.

Richiamo poi l'attenzione sull'emendamento 3.1880, che riguarda le IPAB. Il decreto legislativo n. 207 del 2001 prevede che le IPAB a fine anno terminino la loro attività. L'intervento è più che altro legato a normative regionali che vanno nella direzione di prevedere il trasferimento graduale di queste funzioni. È necessario dunque prevedere una proroga per evitare disfunzioni nell'ambito di un'attività che ormai si sta concludendo. L'emendamento 3.1880 ha un costo a mio parere molto ridotto e riguarda problemi legati all'assistenza.

Chiedo inoltre al Governo particolare attenzione sugli emendamenti 3.2880 e 3.289, che si riferiscono a interventi legati ai piccoli comuni montani. Come ho già ricordato in altre occasioni, esiste una legge organica che prevede una serie di interventi in funzione dei territori montani e delle piccole realtà, oltre ad un disegno di legge sui piccoli comuni. In questi emendamenti sono anticipati e condensati due interventi molto importanti per queste realtà, volte soprattutto a rendere realizzabile in concreto quello che tutti dichiarano a parole: lo sviluppo sostenibile ed equilibrato.

Lo sviluppo sostenibile non può che passare attraverso le piccole attività commerciali, i pubblici servizi e le attività artigianali, che con questa misura avrebbero una riduzione degli aggravi fiscali.

L'emendamento 3.289 va nella stessa direzione auspicata anche dal Governo, quella del risparmio energetico, ed è riferito alle piccole centraline idroelettriche, agli impianti fotovoltaici con potenza elettrica non superiore a 30 chilowatt e ai gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, che sarebbero esentati dall'imposta erariale sul consumo; esente da qualsiasi imposta sarebbe inoltre la produzione energetica da biomasse prodotte nei medesimi ambiti.

È un tema di attualità su cui richiamo l'attenzione del Governo.

BOSCETTO *(FI)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.420 rende possibile per i Comuni stabilire, a seguito di apposita previsione regolamentare, che la base imponibile ai fini dell'ICI sugli immobili, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992, possa essere aumentata fino ad un terzo per le unità immobiliari ad uso abitazione possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, qualora le stesse siano utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dallo stesso possessore o dai suoi familiari o siano comunque tenute a propria disposizione.

Si tratta in sostanza, come è evidente, del problema della seconda casa, tenuta a disposizione per essere data in locazione in determinati periodi dell'anno nei Comuni turistici. Il fatto che sia necessario stabilire con legge la possibilità di aumentarne fino ad un terzo l'ICI deriva da una serie di logiche, ivi compresa quella relativa alla normativa CIPE che ha stabilito di escludere dall'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa un grande numero di Comuni, compresi moltissimi di quelli turistici.

Tutto ciò finirebbe per comportare un decremento di bilancio in situazioni particolari, mentre vi sono cittadine turistiche che sostengono spese paragonate e perequate ai picchi che si raggiungono nella stagione turistica, che però devono essere sostenute tutto l'anno dai residenti. Se ci sono residenti che desiderano concedersi il lusso, del tutto interessato, di tenere un secondo appartamento sfitto in attesa di poterlo locare temporaneamente, un aumento dell'ICI a loro carico non appare in alcun modo incongruo, ma corretto e armonioso.

Questo tipo di intervento non comporta ovviamente alcun aggravio per il bilancio dello Stato; l'aumento possibile di questa fiscalità locale è – ripeto – giustificato dalla specificità del tipo di imposizione in relazione ai beni cui ho fatto cenno.

Signor Presidente, vorrei che si provvedesse ad eliminare un'omissione verificatasi nel passaggio del testo dalla Commissione all'Aula. Laddove si dice: «Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-*bis* (...)" », sembrerebbe proporsi un inserimento diretto di questa norma nel testo della legge finanziaria. Invece, la dizione dovrebbe essere la seguente: «Dopo il comma 4, aggiungere il seguente 4-*bis*: "All'articolo 5 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere il seguente comma (...)"».

Chiedo quindi che sia apportata questa correzione in conformità con l'emendamento 3.105, molto simile al mio, che recita: «All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere il seguente comma (...)». In ogni caso, aggiungo la firma all'emendamento 3.105.

GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, gli emendamenti illustrati dal senatore Michelini riguardano la perequazione per le Regioni a statuto speciale in relazione alle misure rlative all'IRAP.

La legge delega del 1996 già prevedeva che non vi fossero conseguenze negative per le finanze regionali; nel 1997 si è provveduto a regolare questo aspetto; nel 2000 è stato adottato un decreto legislativo che istituisce un fondo presso il Ministero del tesoro soltanto per le Regioni a statuto ordinario. Credo sia necessario garantire la quasi invarianza del gettito, rispetto alle misure assunte dal Governo e dal Parlamento, anche per le Regioni ad autonomia speciale.

Il mio emendamento 3.290 merita attenzione da parte del Governo, perché non è ammissibile che con un provvedimento del Parlamento nazionale si alterino le basi finanziarie delle Regioni senza misure compensative.

L'emendamento 3.252 vorrebbe estendere alle associazioni senza scopo di lucro la misura di semplificazione della certificazione dei corrispettivi già prevista per enti non commerciali quali associazioni sportive e dilettantistiche e associazioni *pro loco.*

Queste associazioni, insieme a quelle senza scopo di lucro, erano già state trattate in modo omogeneo nella legge intervenuta in materia fiscale nel 1991. Successivamente, sono state adottate misure di semplificazione per i corrispettivi a vantaggio delle associazioni sportive nell'ambito della finanziaria 2003; questa misura viene ora estesa alle associazioni *pro loco.*

Il mio emendamento include anche le associazioni senza scopo di lucro. La finalità sociale di queste associazioni merita eguale considerazione rispetto a quelle delle associazioni sportive, dilettantistiche o *pro loco.*

PETERLINI *(Aut)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.600 tratta il blocco delle assunzioni del 2002, che viene reiterato. Ciò significa che, salvo piccolissime eccezioni, tutti coloro che hanno vinto un concorso pubblico attendono dal 2001 di essere assunti perché bloccati dalle finanziarie, nonostante abbiano affrontato prove difficili, siano stati selezionati tra migliaia di candidati ed esistano tutti i presupposti di legge per il loro accesso ai ruoli della pubblica amministrazione. Mi chiedo che senso abbia indire concorsi pubblici se poi li si blocca.

Non abbiamo voluto essere massimalisti chiedendo lo sblocco di questa norma per fare accedere ai ruoli tutti coloro che hanno vinto i concorsi. Ci siamo limitati ai vincitori di concorso del 2002, che sono un terzo, e abbiamo cercato di ottenere la copertura finanziaria proponendo

di aumentare l'imposta di consumo sulle sigarette, di cui all'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 231.

Sottolineo che è una norma richiesta da ampie fasce di famiglie, e il Governo punta sulla promozione della famiglia. Questi giovani, nonostante abbiano portato a termine i propri studi e siano qualificati, non potendo accedere al mondo del lavoro bloccano gli sforzi che il Governo sta intraprendendo per promuovere la famiglia. Infatti, se non lavorano non possono contrarre matrimonio, né fare figli.

Si chiede pertanto un ripensamento su questa norma per porre fine almeno al blocco delle assunzioni per i vincitori dei concorsi del 2002.

LONGHI *(DS-U)*. Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 3.201 (cui aggiungo la mia firma), che credo verrà accolto sia dalla minoranza che dalla maggioranza. In politica, infatti, non si va dal notaio ma gli impegni presi vanno mantenuti.

Le Regioni italiane, con l'Accordo dell'8 agosto 2001, avevano sottoscritto un documento per ottenere finanziamenti certi dallo Stato. Purtroppo, invece, ammontano a circa 25.000 miliardi di vecchie lire i trasferimenti previsti per il 2002-2003 che non sono stati erogati dallo Stato. Per di più, la legge Bossi-Fini (n. 189 del 2002), pur nella sua trucida efferatezza, ha regolarizzato il più alto numero di extracomunitari nella storia d'Italia. Sono infatti oltre 700.000 gli extracomunitari regolarizzati che giustamente godono del Servizio sanitario nazionale. Purtroppo, però, lo Stato non ha proceduto a sostenere economicamente le prestazioni sanitarie, che gravano ora solamente sulle casse delle Regioni.

Nel nuovo clima creatosi nel Paese e in Parlamento, questo emendamento avrà l'appoggio senz'altro di Alleanza Nazionale, che assieme all'UDC ritiene di fare un atto di giustizia concedendo il voto agli immigrati. A maggior ragione, credo si dovrà approvare il finanziamento per l'assistenza sanitaria agli immigrati regolarizzati.

Ritengo, peraltro, che anche la Lega dovrà agire di conseguenza, approvando la ricaduta finanziaria di una legge che porta il nome del suo *leader*. Pertanto, con questo emendamento chiediamo che siano posti a carico dello Stato gli oneri per finanziare i livelli essenziali di assistenza dei cittadini extracomunitari regolarizzati ai sensi della legge 3 luglio 2002, n. 189. Questi oneri sono quantificabili in 975 milioni di euro annui per il triennio 2004-2006.

Ai nuovi oneri derivanti dall'approvazione di questo emendamento si provvede, fino alla concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'approvazione dell'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ed incrementando dell'8 per cento l'imposta di consumo sui tabacchi lavorati.

Vi chiedo quindi di onorare gli impegni presi e di far sì che questi cittadini, di razza umana come noi, che pagano le tasse e i contributi e che con il loro lavoro danno ricchezza all'Italia, siano considerati dal Governo al pari degli italiani. Occorre quindi trasferire alle Regioni i finan-

ziamenti previsti per dar loro l'assistenza sanitaria. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

BARATELLA *(DS-U)*. Signor Presidente, illustrerò i miei emendamenti all'articolo 3 cominciando dal 3.75, che riguarda gli imprenditori che operano in regime di concessione demaniale.

Il Governo sa bene di aver aumentato del 300 per cento le tasse per questi imprenditori: non solo per la categoria dei bagnini, ma anche per gli imprenditori turistici e per le stesse imprese ricettive all'aria aperta, come i campeggi e i cosiddetti *open air*. In questo contesto, proponiamo al Governo di ridurre il danno, in attesa che la discussione sul decretone alla Camera sortisca qualche effetto diverso da quella del Senato, riducendo l'IVA al 10 per cento per questo settore. È una misura necessaria, perché potrebbe parificare questi operatori al resto degli imprenditori che operano nello stesso ambito.

In rapporto alle norme contenute nel decretone, tali operatori hanno avuto modo di rappresentare a tutti i Gruppi parlamentari le difficoltà in cui si vengono a trovare a fronte di un ulteriore decremento degli introiti derivato dalla mancanza di flusso turistico negli ultimi due anni (nell'ultimo anno, in particolare, valutato intorno al 5-10 per cento). È, quindi, un settore già in particolare difficoltà, in particolare crisi.

L'emendamento 3.274 affronta un aspetto importante, cioè l'assegnazione di contributi da parte dei Comuni alle imprese librarie non appartenenti a catene editoriali, vale a dire le librerie site nei centri storici, per far sì che i Comuni stessi possano consentire a queste imprese, normalmente in difficoltà, di risolvere parte dei loro problemi attraverso la concessione di un contributo per la riduzione degli oneri di locazione, nonché l'esenzione dall'imposta di registro relativa ai contratti di locazione stipulati per l'esercizio della propria attività. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

IOVENE *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea, ed in particolare del relatore e del Sottosegretario, sugli emendamenti da me presentati e sottoscritti da numerosi colleghi di altri Gruppi parlamentari, che rispondono alle richieste, alle esigenze, alle campagne portate avanti da associazioni, gruppi di volontariato, cooperative sociali nel nostro Paese, da «Sbilanciamoci» al «*Forum* permanente del Terzo Settore».

Vorrei richiamare in particolare l'attenzione su alcuni di questi emendamenti, che da un lato puntano a dare risposte ai bisogni delle persone e delle famiglie più in difficoltà, e dall'altro a dare quel sostegno più volte proclamato, ma mai effettivamente praticato, all'associazionismo di promozione sociale, alle organizzazioni non governative, alle cooperative sociali e alle ONLUS, che, come si sa, più di altri possono rispondere sia ai bisogni sociali emergenti nel nostro Paese, sia ai problemi dell'occupazione.

In particolare, vorrei richiamare l'attenzione del Sottosegretario e del relatore sull'emendamento 3.80, che, senza alcun aggravio di costi, pre-

vede che una quota del fondo dell'8 per mille destinata allo Stato sia destinata a finanziare progetti ed attività delle organizzazioni non governative, delle ONLUS e delle cooperative sociali. Si tratta, quindi, di fare una scelta nell'ambito di una disponibilità che già esiste, scelta che non comporta alcun aggravio di spese.

L'emendamento 3.86 riguarda la deducibilità fiscale delle spese sostenute dai singoli e dalle famiglie per l'assistenza alle persone più bisognose e più deboli: gli anziani, i bambini, i disabili.

Anche in questo caso si tratterebbe di usare la leva fiscale per dare risposta ai settori più esposti della popolazione e contemporaneamente orientare la spesa verso una qualificazione sociale.

Infine, l'emendamento 3.282, suggerito dalle ONG, riguarda la non assoggettabilità all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'IRAP delle indennità percepite dai volontari dalle organizzazioni non governative impegnati all'estero. So che anche nei banchi della maggioranza c'è sensibilità al problema; in questo caso, si tratta di non sottoporre a tassazione non gli operatori, bensì i volontari che decidono di operare per un certo periodo all'estero con organizzazioni umanitarie.

Mi auguro che vi sia da parte del Governo e della maggioranza attenzione a questi emendamenti. *(Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).*

BEVILACQUA *(AN)*. Signor Presidente, chiedo l'attenzione soprattutto degli Uffici, oltre che del relatore e del Governo, e mi scuso: l'emendamento 3.81 infatti è stato scritto in maniera errata, non so per colpa di chi, e necessita dunque di essere corretto.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(*Segue* BEVILACQUA). In primo luogo, è saltata, subito dopo le parole «una parte delle quote», l'indicazione di una percentuale pari al 10 per cento. Non so se sia un refuso oppure se la formulazione sia pervenuta sbagliata agli Uffici.

PRESIDENTE. Controlliamo subito.

BEVILACQUA *(AN)*. In secondo luogo, vanno modificate anche le percentuali, perché così come sono scritte – 30 per cento, 30 per cento e 5 per cento – danno una somma del 65 per cento, mentre l'originale stesura prevedeva le percentuali del 40 per cento, 40 per cento e 20 per cento. Questo, signor Presidente, per quanto attiene l'esatta formulazione dell'emendamento 3.81, che chiedo sia corretto.

Per quanto concerne invece la sostanza, si prevede che una quota del gettito dell'8 per mille dell'IRPEF venga impiegata a favore delle università, della scuola e della ricerca.

Non si deve individuare alcun tipo di copertura finanziaria, perché i soldi ci sono: occorre solo verificare se esiste la volontà del Governo di dare un maggiore sostegno all'università, alla ricerca e alla scuola, come da più parti viene richiesto, anche autorevolmente (mi riferisco all'intervento di pochi giorni fa del Presidente della Repubblica).

VANZO *(LP)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 3.185, di cui sono unico firmatario, che riguarda le unioni di Comuni.

Sono d'accordo che realtà comunali (due o più, magari di medie o piccole dimensioni), insediate sul territorio e dalle stesse caratteristiche, con ambiti o comunque aspetti della vita sociale e culturale molto simili, con prospettive di sviluppo analoghe, si uniscano nelle cosiddette fusioni di Comuni. Chiaramente, si auspica che queste iniziative partano dalla popolazione e dagli amministratori.

Nella fusione è prevista anche una sintesi, uno sfoltimento del corpo amministrativo, dato che spesso la spesa per i consigli comunali e gli amministratori è una voce importante del bilancio di questi Comuni.

Sono profondamente contrario, invece, a togliere risorse ai Comuni per darle ad unioni di Comuni, cioè a ridurre i trasferimenti dallo Stato ai Comuni per assegnare poi contributi alle unioni di Comuni, che sono raggruppamenti di Comuni che non hanno sicuramente come obiettivo primario la realizzazione di economie di scala, ma cercano solo di gestire in forma associata i servizi, cosa che possono fare anche le associazioni di Comuni che operano attraverso la sottoscrizione di convenzioni approvate dal consiglio comunale.

In pratica, si arriva all'esercizio associato di funzioni soltanto sulla base di una delibera del consiglio comunale. È chiaro che in questa situazione, molto diversa da quella delle unioni di Comuni, o i progetti si autofinanziano, oppure l'integrazione viene prevista direttamente sul bilancio comunale. Sono bravi tutti ad operare meglio spendendo più soldi dello Stato.

Vorrei ora richiamare gli ultimi dati resi noti nell'ambito di una ricerca ANCI-FORMEZ. Ad oggi, le unioni di Comuni in Italia sono circa 200. Una ricerca condotta dall'ANCI-FORMEZ nel mese di settembre metteva in luce che, rispetto a 154 unioni di Comuni, 57 insistono su territori in tutto o in parte appartenenti alle comunità montane. Si deve dunque tener conto dei Comuni, delle comunità montane e infine delle unioni di Comuni. Sono enti che si sovrappongono, ognuno dei quali chiede contributi allo Stato.

Le unioni di Comuni, fino ad oggi, hanno prodotto 579 nuovi posti di lavoro, ma è anche emerso che, su 142 unioni analizzate, risulta che ben 52 coprono il 50 per cento dei costi con propri fondi, altre 79 arrivano ad

una copertura del 20 per cento e soltanto 34 utilizzano esclusivamente fondi esterni.

La mia riflessione odierna vuole soltanto mettere in luce che non è giusto prelevare risorse dai Comuni, che magari non vogliono arrivare all'unione per questioni di identità o per non perdere la propria autonomia, per darle a questi raggruppamenti, che, a fronte di un'erogazione di servizi, non arrivano a produrre miglioramenti contenendo o riducendo le spese.

BRUNALE *(DS-U)*. Signor Presidente, con riferimento all'emendamento 3.229, mi ricollego per un momento alla questione della finanza locale e, in particolare, alla finanza dei Comuni, il cui quadro di riferimento è estremamente preoccupante e grave; non mi riferisco soltanto alla realtà dei grandi Comuni del nostro Paese ma, come peraltro ieri si è potuto leggere su «Il Sole-24 Ore» in modo molto puntuale, a tutti i Comuni e a maggior ragione a quelli di piccole dimensioni. Per il 2004 i trasferimenti erariali sono stati decurtati di 115 milioni di euro.

Non si conosce l'effetto dell'inflazione che colpirà il comparto, che dovrebbe costare circa 180 milioni di euro. Il fondo ordinario per gli investimenti viene decurtato di 60 milioni di euro e ai Comuni sotto i 3.000 abitanti si toglie integralmente con questa legge finanziaria il fondo preesistente di 112 milioni di euro e si blocca di fatto il *turn over*.

Si aggrava peraltro la situazione funzionale degli enti locali, con ripercussioni sulla loro organizzazione, anche a causa dei vari condoni, in particolar modo di quello edilizio. Non si copre, come da accordi, l'onere per sostenere le spese per il rinnovo del contratto di lavoro del comparto.

Ebbene, ho trovato la replica del Sottosegretario, sicuramente inadeguata; essa, peraltro, tradiva anche un certo imbarazzo. In quella risposta, in sostanza, si è detto che in occasione di questa discussione sulla legge finanziaria non sarà possibile cogliere alcun significativo aspetto delle necessità reclamate dagli enti locali perché si è aperto un confronto in sede politica.

È come se si fosse detto che tutto ciò potrà essere valutato nella lettura che vi sarà del disegno di legge finanziaria da parte della Camera. Infine, il Governo ha rivolto un auspicio, che ovviamente non condividiamo: che gli enti locali riducano le spese inutili, come gli enti locali stanno già facendo da anni.

Signor Sottosegretario, siamo di fronte ad un blocco dell'autonomia e ad una decurtazione, al di là di ogni possibile previsione, delle disponibilità finanziarie. Quest'anno la spesa sociale in Italia è diminuita del 20 per cento. Crediamo che tra le varie fonti vi sia quella della diminuzione delle risorse per gli enti locali, ma riteniamo che pensare di contrastare gli effetti della crisi economica – come state facendo con tale manovra finanziaria – procedendo in questo modo con gli enti locali prima ancora che manifestazione di una visione centralistica sia un limite culturale e politico proprio della vostra idea di Stato.

In qualche modo state depauperando un capitale fisso del nostro Paese rappresentato non solo dai beni immobili e materiali, quelli su cui agisce la cartolarizzazione, ma anche dagli enti locali che costituiscono il nerbo e il punto essenziale del rapporto con i cittadini.

Per questi motivi ritengo essenziale approvare l'emendamento 3.229 con il quale chiediamo che l'incremento delle risorse derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003 sia confermato anche per il 2004 e che, sempre per quest'anno, l'incremento delle risorse sia pari a 180 milioni di euro. Questa misura è quanto meno necessario per poter affrontare in modo positivo le questioni riguardanti questo comparto. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

BETTAMIO *(FI)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.254 riguarda gli interventi per la ricostruzione dei Comuni colpiti da eventi sismici nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria che sono fermi da oltre tre anni e i cui termini scadono alla fine di quest'anno.

L'emendamento, peraltro, non comporta alcun onere economico giacché i finanziamenti sono assicurati. Si tratta soltanto di snellire la burocrazia perché i tempi per l'espletamento delle pratiche restanti sono lunghi e il termine imposto dalla legge breve. Il ricorso al commissario *ad acta* si giustifica proprio con l'esigenza di accelerare i tempi.

VALDITARA *(AN)*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, Alleanza Nazionale ha posto una particolare attenzione sul tema della ricerca scientifica e dell'università.

Credo sia opportuno ricordare alcuni dati proprio per consentire all'Assemblea di votare con cognizione di causa: l'Italia destina lo 0,8 per cento del prodotto interno lordo all'università, contro una media europea dell'1,2 per cento ed una percentuale relativa agli Stati Uniti del 2,3 per cento. Ricordo che in Italia si contano 16 dottori di ricerca ogni 100.000 abitanti, a fronte dei 68 della Gran Bretagna, 76 della Francia e 81 della Germania.

Si registra una spesa per il comparto ricerca complessivamente pari al 2,33 per cento del prodotto interno lordo contro l'8,96 della Finlandia, l'8,62 degli Stati Uniti, il 6 per cento della Germania. Si contano un numero di ricercatori per 1.000 lavoratori pari al 2,78, contro gli 8,66 degli Stati Uniti e al 6,20 della Francia.

Devo altresì rilevare che, a partire dal 1980, i dati diffusi in recenti studi denotano una costante disattenzione nei confronti del settore dell'università e della ricerca. In particolare negli ultimi dieci anni, a partire dal 1993, vi è un'ulteriore diminuzione degli investimenti in università e ricerca, ovviamente in proporzione ed in percentuale rispetto al PIL.

Come non ricordare che questo è un settore strategico? Forse non porterà molti voti, ma certamente è strategico per il destino del Paese e per la crescita della nostra società. Tanto per citare qualche esempio, la Finlandia – che destina ad esso una serie di investimenti veramente poderosi – è al vertice, insieme ad altri Paesi, per capacità di innovazione e per

il numero di brevetti. Voglio citare anche il Canada, uno dei Paesi che più investono in innovazione e ricerca, ha recentemente superato l'Italia proprio con riferimento al prodotto interno lordo.

La competizione si misura ormai in investimenti nei settori decisivi e strategici e la ricerca è sicuramente uno di questi. Abbiamo più volte rilevato una particolare attenzione su questo argomento e colgo da parte del Governo una disponibilità che non possiamo non apprezzare. Chiedo pertanto che gli investimenti non avvengano *una tantum*, limitati solamente all'anno corrente, ma che siano articolati in una scansione triennale e che siano significativi.

Tema collegato ed assolutamente decisivo è quello dello sblocco delle assunzioni dei ricercatori. Non ritengo giusto che ragazzi che hanno scommesso su questa difficile carriera (che sappiamo tutti essere, tra l'altro, molto poco remunerata) e che hanno vinto un concorso, per esempio, nel 2002 debbano aspettare ancora anni prima di essere assunti. Questo sarebbe un segnale importante e colgo l'intenzione del Governo a venire incontro alle nostre richieste.

Un'altra raccomandazione che dovrà essere tradotta in norma – ritengo che il ministro Moratti su questo punto sia assolutamente disponibile – è quella che concerne la revisione dei meccanismi per il finanziamento delle università. Anche in tale ambito vi sono stati degli sprechi che non possono essere più tollerati: occorre pertanto rivedere gli stanziamenti destinati al fondo di finanziamento ordinario delle università per legarli ad un comportamento virtuoso da parte degli atenei e soprattutto per indirizzarli verso quelle università che assicurano qualità nella formazione e che producono più ricerca.

Tutto ciò deve essere senz'altro fatto, comunque rinnovo questo accorato appello affinché grazie a questa finanziaria aumentino significativamente le risorse destinate al comparto dell'università e della ricerca, comparto strategico per il nostro Paese.

Mi consenta un'ultima considerazione, signor Presidente. In questi giorni e in queste ore il dibattito politico relativo alla finanziaria si è incentrato in particolare su un settore che non sposta grandi masse di voti e che finora è stato troppo trascurato. Credo sia un merito di tutti coloro che hanno insistito su tale argomento. *(Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Gubert e Monticone).*

SPECCHIA *(AN)*. Signor Presidente, intervengo brevemente, anche a nome del collega Minardo, sugli emendamenti identici 3.0.53 e 3.0.530, di cui siamo rispettivamente primi firmatari. Entrambi affrontano la questione, già discussa in precedenza, dei contributi previdenziali in agricoltura.

Con questi emendamenti si propone una soluzione diversa da quelle contenute negli emendamenti precedentemente accantonati; per tale motivo chiedo che anch'essi vengano accantonati insieme a quelli riferiti all'articolo 2.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Specchia, ne prendiamo atto.

BONATESTA *(AN)*. Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento 3.0.57, sul quale penso che potremmo trovare un'ampia convergenza.

Premetto che occorre modificare il testo dell'emendamento in esame, poiché nel passaggio dalla Commissione all'Aula c'è stata una dimenticanza. All'ultima riga, dopo le parole: «degli invalidi civili e del lavoro», occorre aggiungere le seguenti: «degli invalidi per servizio».

Tale emendamento è stato definito in vari modi: qualcuno l'ha chiamato «tassa del cuore» e qualcun altro «tassa della fortuna». In realtà, non si tratta di una tassa, ma dell'istituzione di un Fondo nazionale di solidarietà per promuovere interventi in campo sociale.

Questo Fondo si finanzierebbe attingendo al monte premi di tutti i giochi di abilità e dei concorsi a pronostici, non nella parte che spetta allo Stato (utilizzata per finanziare, ad esempio, le società sportive o per altri interventi), ma in quella che riguarda il vincitore. In questo modo non si incide sul reddito o sulle tasche di nessuno, né si aumentano i costi.

Con questo Fondo di solidarietà nazionale proponiamo di finanziare interventi a sostegno della famiglia, degli anziani, degli invalidi civili, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio e dei pensionati di guerra. Aggiungo che gli interventi previsti in alcuni emendamenti illustrati precedentemente dai colleghi potrebbero rientrare in questo Fondo nazionale, mantenendo le finalità per le quali sono stati presentati.

Faccio solamente alcuni esempi di quello che si potrebbe fare. Quando si parla di iniziative a sostegno della famiglia si potrebbe mettere mano al famoso assegno per le casalinghe; quando si parla di anziani si potrebbe potenziare l'assistenza domiciliare a favore dei medesimi, dando più soldi ai Comuni per operare nel sociale. Per quanto riguarda i disabili, si potrebbe rifinanziare la legge n. 13 del 1989 sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui tutti parliamo, ma che non ha stanziamenti e quindi è inoperante. Si parla sempre più spesso dei problemi dei sordomuti, dei non vedenti, ma alla fine ci rifugiamo dietro la mancanza dei fondi, senza fare nulla.

Questa è l'occasione, lo ripeto per l'ennesima volta, per programmare in maniera seria interventi nel sociale senza incidere sul bilancio. Nel momento in cui qualcuno dovesse affermare, come sicuramente accadrà, che questa imposta scoraggerebbe il gioco, chiedo scusa, ma a mio avviso direbbe una grossa fesseria.

Vorrei infatti sapere quanti sono coloro, a cominciare dal relatore, dai rappresentanti del Governo e da ognuno di noi, che non vorrebbero pagare questa tassa tutte le settimane. Nel momento in cui si scommette, non si sa mai in anticipo quanto si potrebbe vincere.

Si tratta quindi di un emendamento che non ha motivo di essere rigettato, ma di essere approvato da tutti perché rappresenta forse l'unica possibilità che abbiamo per intervenire nel sociale senza aggravio di costi

e di spese, per fornire servizi a quelle categorie riguardo alle quali, pur avendolo sempre detto, non è mai stato fatto nulla.

Un'ultima considerazione: questo emendamento andrebbe approvato oggi in quest'Aula e in quest'anno, il 2003, che è l'anno del disabile. Questa è l'occasione per fare qualcosa di concreto per i disabili. Il senatore Giaretta ha parlato anche di un emendamento per le famiglie che potrebbe essere finanziato con questo fondo.

Non aggiungo altro, signor Presidente, ma fin da ora, le preannuncio che chiederò la parola per dichiarazione di voto. *(Applausi del senatore Valditara).*

DANZI *(UDC)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 3.0.65 tende a dare una soluzione, nell'ipotesi del condono edilizio, ad un problema relativo ad una località balneare in provincia di Matera, Metaponto, dove si è costruito su un terreno demaniale, con regolare licenza edilizia, pagando tutte le tasse, terreno che certamente non per colpa dei proprietari non è stato pagato.

Si chiede, in sostanza, che rientri nel condono anche la situazione descritta (ce ne sono altre sul territorio italiano) in cui non vi è stato un vero e proprio abuso ma semplicemente, per un mancato accordo tra l'APT (parliamo di quaranta o cinquant'anni fa) e il Demanio, non si è regolarizzata la posizione dei terreni.

Si è avviato un contenzioso fra l'Agenzia del demanio e i proprietari, che sta producendo un'enorme mole di procedimenti, con risultati peraltro difformi; da tempo si sta cercando di trovare un'intesa. Ripeto, queste situazioni non rientrano nell'abusivismo: tutto è in regola, si pagano le tasse, c'è il permesso edilizio, le persone hanno costruito in perfetta buona fede.

Dunque, accogliendo l'emendamento si farebbe un'opera di giustizia e si sanerebbe una situazione che non è riconducibile né alla malafede né al mancato rispetto delle regole.

BASTIANONI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, ritengo sia necessaria una premessa. Con l'articolo 3 della legge finanziaria si introducono misure finalizzate a rilanciare l'economia del nostro Paese, che sta attraversando una fase non facile, di stagnazione, ai limiti della recessione. La previsione di incentivi per le ristrutturazioni edilizie costituisce un volano per la ripresa economica, come hanno già detto i colleghi; vi sono però anche altri settori strategici per il nostro sistema economico, tra i quali quello del turismo riveste un ruolo particolare.

Questo Governo, all'indomani delle dimissioni del Sottosegretario con delega al turismo, è privo di una politica turistica degna di questo nome, nonostante si tratti di un settore importante per la nostra economia, con un indotto particolarmente rilevante. Noi riteniamo che alcune misure a favore del turismo potrebbero essere introdotte in questa legge finanziaria.

Mi rendo conto che il sottosegretario Vegas è molto impegnato, in quanto oberato dall'onere di seguire tutta la finanziaria; il Ministro dell'economia infatti non ha tempo da dedicare neppure alla legge fondamentale dello Stato e non è mai presente in Aula. Pregherei però il sottosegretario Vegas di prestare attenzione all'intervento molto significativo nel settore del turismo congressuale proposto con l'emendamento 3.73, settore che rappresenta uno dei principali motori dell'industria turistica e dovrebbe essere incentivato. La normativa vigente prevede che le agenzie turistiche adottino un sistema di calcolo dell'IVA speciale che non consente alle aziende di evidenziare questa spesa nella fatturazione e quindi di portarla in detrazione.

L'emendamento apporta una modifica al regime IVA, al cosiddetto metodo «base da base» che non consente l'evidenziazione nella fattura della quota IVA, al fine di assicurare la possibilità di detrazione a quelle imprese che intendono avvalersi di questi pacchetti di servizi.

Un altro incentivo per il settore turistico, previsto dall'emendamento 3.0.43, riguarda l'ammissione dei servizi di ristorazione e della gestione degli stabilimenti di balneazione alla fruizione dell'aliquota IVA del 4 per cento.

Questo significa incentivare un settore trainante per la nostra economia. Pregherei davvero il Governo e la maggioranza di tenere in maggiore considerazione gli operatori del settore turistico, che offrono servizi di qualità e portano valuta pregiata in Italia.

Un altro intervento significativo, signor Presidente, riguarda le misure contenute negli emendamenti 3.248 e 3.0.40a. Si tratta di interventi finalizzati alla sicurezza. A nostro avviso, è possibile incrementare il fondo previsto dalla legge finanziaria dell'anno scorso, pari a 10 milioni di euro, per riqualificare e potenziare gli apparati di sicurezza delle piccole imprese commerciali, che sono le più esposte. Alcune attività, che richiedono giornalmente la gestione economica di contante, sono maggiormente esposte al rischio di attività illecite. Pertanto, incrementare un fondo, in questo caso quello cofinanziato con le Regioni, per porre in essere misure volte a contrastare tali fenomeni può essere di aiuto per queste piccole imprese.

In particolare, l'emendamento 3.0.38 prevede un credito di imposta per la messa in sicurezza dei negozi di tabaccheria e dei distributori di carburante, particolarmente esposti ad un certo tipo di criminalità. Sarei particolarmente lieto che vi fosse una maggiore attenzione per queste categorie.

Un altro emendamento riguarda il settore delle spese pubblicitarie. Sarebbe importante che dal reddito di impresa per le attività economiche e di lavoro autonomo fosse possibile portare in detrazione il 50 per cento degli investimenti in pubblicità, che oggi sappiamo consente di aumentare la domanda dei consumi, effettuata dalle imprese sugli organi nazionali.

Prevederei inoltre una misura rafforzata, pari al 100 per cento degli investimenti, nel settore della pubblicità sulle emittenti locali sia radiofoniche che televisive, ovviamente escluse dai grandi circuiti monopolizzati

dalle agenzie pubblicitarie a carattere nazionale particolarmente forti, che comprimono la possibilità di raccolta delle imprese radiotelevisive locali, impedendo spesso un maggior pluralismo informativo nel nostro Paese.

C'è poi l'emendamento 3.277, che ritengo estremamente significativo, teso a tutelare gli operatori dei settori librari nei centri storici. Sappiamo che i centri storici si stanno impoverendo di alcune figure molto importanti da un punto di vista culturale. I librai, che naturalmente non sono legati a catene distributive editoriali e non rientrano nelle opportunità offerte dalle catene in *franchising*, costituiscono nei centri storici momenti qualificanti di fruibilità della cultura popolare.

Mi chiedo se non sia possibile prevedere per loro degli incentivi in relazione alla locazione. Sappiamo che le locazioni nei centri storici sono particolarmente care; un libraio, che non ha altre entrate se non quelle derivanti dalla vendita dei libri (ahimè nel nostro Paese ancora molto contenuta), potrebbe avere da parte dei Comuni un incentivo – e questa potrebbe essere una norma di indirizzo – ma soprattutto potrebbe ottenere – ed è ciò che viene riconosciuto in questo emendamento – un ammortamento pari al 150 per cento degli oneri di locazione per le spese sostenute nell'anno solare.

Signor Presidente, abbiamo previsto anche l'esenzione dall'imposta di registro del relativo contratto di locazione per l'esercizio di tale attività.

Illustrerò ora l'emendamento 3.0.24, che ritengo importante. Esso riguarda una questione di equità per gli studenti, e le loro famiglie, che frequentano i corsi di formazione professionale, e quindi chiedo al Governo particolare attenzione.

Forse non tutti sanno che, agli studenti che frequentano corsi di formazione professionale di secondo grado, è preclusa la possibilità, a differenza di coloro che invece frequentano i corsi di istruzione secondaria e statale, quindi universitaria statale di secondo grado, di portare in detrazione le spese sostenute per le tasse e per altri contributi scolastici... *(Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Il senso del suo intervento è chiaro, senatore Bastianoni, e la ringrazio.

MARTONE *(Verdi-U)*. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 3.0.40 e 3.0.500.

Il primo riguarda una questione già sollevata nel mio intervento di ieri, relativa all'urgenza, ormai irrinunciabile e improcrastinabile, di tener fede agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario per quanto riguarda l'aumento delle quote dei fondi di cooperazione allo sviluppo.

L'altro – che intendo come emendamento virtuoso –, se da una parte cerca di recuperare fondi per la cooperazione allo sviluppo, dall'altra è volto a prevenire alcune delle cause fondamentali degli squilibri finanziari ed economici che incidono soprattutto sulle condizioni di vita dei Paesi in via di sviluppo.

Per quanto concerne l'aumento dei fondi di cooperazione allo sviluppo, come ho già detto ieri, la legge finanziaria di quest'anno prevede un taglio del 15 per cento, venendo meno, quindi, all'impegno di stanziare lo 0,23 per cento del PIL, pari circa ad un miliardo di euro. Oggi ci troviamo con una cifra di circa 500 milioni di euro, quindi con un margine differenziale di 500 milioni di euro da allocare per poter tener fede a questo impegno.

Proprio nel senso di un intervento costruttivo, abbiamo cercato di analizzare quali possano essere le modalità per concorrere al conseguimento di questo obiettivo. Le modalità sono piuttosto semplici: basta stornare i fondi che l'Italia stanzia per le sedicenti missioni di pace, ma che in effetti sono di guerra, in Iran e Afghanistan. Come pure, il margine differenziale minimo che manca per arrivare al miliardo di euro può essere facilmente colmato, ad esempio con un intervento di tassazione sui flussi speculativi finanziari, tipo la Tobin *tax*, che rimane uno degli elementi fondamentali, anche se non esaustivi, di qualsiasi tipo di politica volta alla prevenzione delle crisi speculative, e, soprattutto, alla responsabilizzazione del settore privato. Penso soprattutto ai fondi ad alta leva speculativa, i cosiddetti *hedge funds.*

Su questo punto vorrei intrattenermi, poiché in effetti riveste un'attualità molto specifica. Basti pensare alla odierna diatriba sullo stato di necessità dei piccoli creditori italiani esposti in maniera ingiusta agli effetti dirompenti della crisi finanziaria argentina e al *default* giustamente invocato dal Presidente e Ministro dell'economia argentini.

La crisi argentina, di fatto, è un esempio chiaro di come un settore privato finanziario senza controllo e senza responsabilità possa incidere non soltanto sugli equilibri macroeconomici, sociali e finanziari di un Paese cosiddetto in via di sviluppo, ma anche sugli interessi di chi in maniera inconsapevole ha investito e puntato sulle prospettive di crescita di quel Paese.

Oggi in Argentina soprattutto il Fondo monetario internazionale è sotto accusa da parte dei parlamentari, che lo vedono come uno dei maggiori responsabili di quella crisi che di fatto continua ad avere effetti devastanti su tutto l'equilibrio interno del Paese.

Inoltre, prevenire le crisi finanziarie non soltanto fa bene a quei Paesi, ma anche alle nostre tasche, al bilancio del nostro Stato. Negli ultimi anni infatti, per tamponare gli effetti delle crisi finanziarie che dal 1997 hanno colpito i Paesi in via di sviluppo e le economie emergenti, sono stati stanziati fondi per varie centinaia di miliardi di dollari che il Fondo monetario internazionale ha dovuto di volta in volta prestare a quei Paesi per tener fede agli impegni presi con le istituzioni internazionali e tamponare gli effetti delle crisi finanziarie speculative. Basti pensare ai finanziamenti dati al Brasile, circa 30 miliardi di dollari, il più grande finanziamento dato dal Fondo monetario internazionale per il salvataggio di un Paese indebitato e in una situazione di crisi finanziaria.

Riteniamo però che una misura come quella della Tobin *tax*, quindi una tassazione e responsabilizzazione del settore privato finanziario, non

possa essere l'unica maniera per affrontare la necessità di prevenire le crisi finanziarie. Crediamo che la soluzione sia anche e soprattutto politica, non soltanto economica e finanziaria, e riteniamo che anche il settore privato debba essere coinvolto nella prevenzione delle crisi finanziarie, non soltanto nella mitigazione degli effetti che tali crisi possono avere nei suoi confronti.

Pensiamo quindi che sia fondamentale oggi aprire un dibattito serio sui modelli di tassazione per i beni pubblici globali, che non riguardano soltanto, ad esempio, il clima, la salute o la povertà, ma anche la stabilità finanziaria a livello globale, e riteniamo altresì che vi sia la necessità di affrontare appieno un dibattito sulla riforma dei modelli di *governance* dell'economia e della finanza.

La Tobin *tax* è solo un piccolo pezzo; il segretario generale dell'ONU, Kofi Annan, ha lanciato un'iniziativa importante per la riforma del sistema delle Nazioni Unite, per renderlo più efficace e incisivo sui grandi temi globali, non soltanto quello della guerra, ma anche quelli dello sviluppo e della lotta alla povertà.

In tale ambito, riteniamo che quest'emendamento serva anche come esortazione al Governo a partecipare in maniera attiva a una riforma del sistema di *governance* che veda finalmente al centro le questioni fondamentali della lotta alla povertà, della prevenzione delle malattie, della prevenzione dei conflitti e consideri le istituzioni finanziarie, non soltanto quelle pubbliche, multilaterali, ma anche quelle private responsabili nei confronti di questi stessi obiettivi. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

FRANCO Paolo *(LP)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 3.0.12 e 3.0.160, che trattano dell'IRAP all'interno di quest'articolo della finanziaria che riguarda questioni di carattere fiscale.

Credo che come è avvenuto nella discussione del decretone, anche ora non dobbiamo dimenticare l'importanza non solo politica (di questo parlerò poi), ma economica (visto che tante volte, anche in questi giorni, ne abbiamo sentito parlare in quest'Aula), nonché la consistenza e la forza che nella situazione odierna della nostra economia hanno soprattutto la piccola e media impresa.

Ebbene, la riforma fiscale che è stata approvata, e che vedrà in parte la luce a breve per quanto riguarda solo un aspetto, relativo all'IRES, ha previsto la riduzione progressiva e quindi l'abolizione dell'IRAP nel corso degli anni di questa legislatura. L'anno scorso nella finanziaria uno stanziamento era stato previsto; adesso, sia nel prosieguo dell'adempimento della legge delega sulla riforma fiscale, sia nella manovra finanziaria di quest'anno, nulla si fa per continuare sulla strada che è stata tracciata.

Non vorrei che ci si dimenticasse degli impegni assunti nei confronti dei cittadini. Si sta parlando, credo in maniera inoppugnabile, di una questione focale all'interno del programma della Casa delle Libertà.

Indubbiamente la situazione della finanza pubblica non permette di fare salti nel buio, ma siamo altrettanto tutti coscienti del fatto che la situazione generale, non soltanto sotto il profilo economico e finanziario,

ma anche commerciale, delle piccole e medie industrie, in un periodo in cui la globalizzazione sta producendo nel nostro tessuto produttivo effetti che possono essere positivi sotto certi punti di vista, ma deleteri sotto altri, non consente di garantire alle nostre proposte programmatiche ed elettorali quella continuità che c'eravamo prefissi all'inizio.

Non entro nel merito specifico della questione IRAP, che certamente è stata discussa nella sede opportuna, ma è noto quanto questa imposta abbia gravato sui bilanci delle nostre aziende, anche se spesso abbiamo sentito pontificare da diverse parti sulle motivazioni inerenti alla situazione economica attuale, al di là di quelle derivanti dal contesto internazionale.

Credo che nessuno si sia preso la briga di valutare qual è stato l'effetto di tale imposta sul bilancio, comparando i dati prima e dopo la sua istituzione. Certamente però essa ha dato il suo considerevole contributo alla situazione di odierna difficoltà delle piccole e medie aziende italiane rispetto alla capitalizzazione e alla capacità di rispondere alle nuove sfide del mercato.

Questo emendamento si propone di continuare a ridurre gli effetti IRAP sulla nostra economia. Non vorrei – e qui affronto un altro aspetto che ritengo importante – che si dicesse che non vi sono risorse per finanziarie questa riduzione per le forze produttive sane che operano nel nostro Paese, quando in realtà risorse economiche per finanziare altre questioni, come si è avuto modo di vedere con riferimento al decreto-legge, si trovano. Secondo ciò che ha detto ieri in quest'Aula il ministro Alemanno, qualche intervento dovrebbe riguardare l'articolo 22, in particolare con riferimento ad alcuni emendamenti specifici sullo SCAU per le imprese e le industrie.

Non vorrei che ci si dimenticasse di quello che, anche con difficoltà di equilibrio politico, si sta facendo in tema di pensioni, chiedendo a coloro che hanno versato i contributi e hanno diritto ad una pensione il sacrificio di posticipare – ovviamente sulla base di alcuni vantaggi personali previsti nella proposta che fa riferimento alla riforma sulle pensioni – il loro pensionamento. Non vorrei che ci si dimenticasse di coloro che operano nelle imprese e nelle industrie, magari a favore di chi invece i contributi non li ha pagati e cerca di averli in qualche modo sanati.

Sottolineo in modo particolare tale aspetto e ribadisco che saremo estremamente vigili da questo punto di vista – lo ripeto – non per danneggiare l'uno a favore dell'altro, ma per tutelare le forze produttive, che poi sono le uniche che ci permetteranno di uscire dalla situazione di stallo – anche se forse andrebbe usato un termine molto più pesante – in cui si trova purtroppo la nostra economia.

A questo elettore dovremmo dire se e quando, nel limite delle risorse possibili, e tuttavia con buona volontà, ci siamo mossi nelle direzioni promesse o se invece abbiamo mirato ad altri provvedimenti, magari non contemplati nel programma elettorale. Voglio vedere cosa accadrà quando ci presenteremo all'elettore senza aver abolito l'IRAP né portato avanti il federalismo; quando diremo che abbiamo fatto altro, come, ad esempio, re-

galare soldi, magari in forma assistenzialistica, senza procedere alle opportune valutazioni sulle potenzialità produttive.

Un emendamento come il nostro, teso alla riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, non è un emendamento qualsiasi. Per carità, tutte le proposte emendative hanno pari dignità, però sottolineo per l'ennesima volta in questo intervento l'aderenza del nostro emendamento al programma elettorale.

Penso che la Lega Nord, soprattutto in questi ultimi giorni, abbia voluto ribadire la propria coerenza rispetto al programma elettorale. Mi auguro che, al di là di tante considerazioni, si abbia il coraggio di dire se siamo coerenti o meno. I nostri emendamenti vanno proprio in questa direzione. *(Applausi dal Gruppo LP e della senatrice Alberti Casellati. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

Chiedo cortesemente al relatore di esprimere il parere emendamento per emendamento, qualora esso sia differenziato.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, nel frattempo è cambiata la Presidenza, ma visti i problemi avuti ieri sera con la presidenza del senatore Calderoli questa mattina mi sono accordato con il vice presidente Salvi su come affrontare l'espressione dei pareri. Infatti, poiché l'articolo 3 rappresenta in buona sostanza gran parte della manovra di bilancio, prima di esprimere il parere sugli emendamenti credo sia necessario rispondere, sia pur brevemente, alle argomentazioni svolte dai colleghi in difesa delle proprie proposte modificative. Pertanto, se lei me lo consente, signor Presidente, procederei in tal senso.

PRESIDENTE. Una breve risposta è motivata in quanto ha a che vedere con il parere sugli emendamenti.

FERRARA, *relatore*. Comprendo l'intervento dell'illustre esponente dell'opposizione Ayala, ma due ore e mezzo di interventi dei colleghi credo meritino una qualche valutazione da parte del relatore. Esprimere semplicemente parere contrario sarebbe troppo limitativo rispetto alla qualità degli interventi e alla portata dell'articolo 3.

Gli articoli 2 e 3 costituiscono gran parte della manovra giacché contengono le disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrata. Più specificamente, gli articoli 2 e 3, in quanto dispongono minori entrate per circa 900 milioni di euro e l'utilizzo di queste minori entrate, hanno sollecitato, data l'importanza relativa alla quota della manovra economica, una grande quantità di proposte emendative: più di 300 su un totale di 1.900.

Tali emendamenti si concentrano quasi tutti su tre direttrici: una che riguarda la detrazione per le ristrutturazioni, che è stata portata in Commissione dal 36 al 41 per cento; una riguardante il problema degli enti locali; un'altra, anch'essa importantissima, riguardante il problema dei ricercatori e della ricerca.

Negli anni 1996-1997 la norma rendeva possibile una detrazione del 41 per cento, portata poi al 36 per cento, coniugando a tale misura quella dell'IVA al 10 per cento. Abbiamo finora potuto prorogare, con situazioni di *stop and go,* l'IVA al 10 per cento a causa delle indicazioni comunitarie che limitano appunto la possibilità della proroga.

Sostengono i senatori Morando, Giaretta e Ripamonti (quest'ultimo chiedendo un'ulteriore proroga) che proprio la limitazione della proroga all'anno successivo ha fatto sì che in Commissione, con un emendamento del relatore che teneva conto delle sollecitazioni di maggioranza e di opposizione, si portasse la detrazione dal 36 al 41 per cento, appunto perché si prevedeva di non poter mantenere anche per il 2004 l'IVA al 10 per cento.

Non ci sentiamo tuttavia di esprimere un parere favorevole alla proposta emendativa del senatore Ripamonti e quindi di imporre con il nostro voto la proroga dell'IVA al 10 per cento anche per il prossimo anno considerate le limitazioni imposte in sede comunitaria.

I senatori Giaretta e Morando sostengono però che la norma precedentemente prevedeva una detrazione per 150 milioni a differenza di quella, ben inferiore, di oggi: la detrazione riguarderebbe un periodo di cinque anni, anziché di dieci. Altra questione: dal momento che la diminuzione dell'IVA non viene prorogata, perché non contrarre il periodo della detrazione da dieci a cinque anni aumentando l'importo degli interventi di ristrutturazione edilizia per cui è prevista la detrazione? Questo, secondo il senatore Morando e i dati rilevati, porterebbe a circa lo 0,3-0,4 per cento di aumento del PIL.

Come relatore rispondo che l'attenzione del Governo e della maggioranza si è incentrata sulla finalizzazione degli interventi non solo sul comparto della ristrutturazione edilizia ma delle opere in generale. Negli ultimi due mesi abbiamo avuto opere in appalto per quasi 32,8 miliardi di euro, corrispondenti ad un aumento del 63 per cento degli appalti.

Se consideriamo solo la parte incrementale, il 60 per cento di 32 miliardi di euro è pari a circa 25 miliardi di euro. Se pensiamo che un terzo di questi 25 miliardi di euro può essere speso nel primo anno ciò significa una spesa di 10 miliardi di euro nel settore delle costruzioni.

La Banca d'Italia già lo scorso anno affermava che un investimento di 10 miliardi di euro in un anno nel settore delle costruzioni potrebbe trainare un aumento del PIL dello 0,4 per cento; più dello 0,3 cui il senatore Morando si riferiva, con una visione peraltro rispettabilissima essendo supportata dalla concretezza dei risultati raggiunti precedentemente. Ebbene, l'idea del Governo e della maggioranza è diversa dalle argomentazioni dei senatori Giaretta e Morando.

Affronterò ora il problema degli enti locali: abbiamo ascoltato affermazioni del Governo, del presidente Fini, a Fiuggi in base alle quali si pensa che questo problema dovrebbe essere recuperato quantomeno adeguando i trasferimenti all'inflazione. Già lo scorso anno vi è stato un adeguamento per circa 151 milioni di euro.

Oggi i conti porterebbero ad una necessità di 180 milioni di euro. Di fatto, la finanziaria attuale rispetto a quella dello scorso anno contiene trasferimenti inferiori per circa 653 milioni di euro (il senatore Vitali ha parlato di circa 900 milioni di euro; se ben ricordo, la differenza starebbe nel recupero dell'inflazione ma l'ordine di cifre è comunque quello).

Propongo di lasciare aperta, accogliendo la richiesta sia del senatore Vitali sia del senatore Grillotti, la questione degli enti locali, riservandomi di elencare gli emendamenti da accantonare. Mi rendo conto che dobbiamo risolvere il terzo dei problemi fondamentali contenuti nell'articolo 3 in questo ramo del Parlamento; è probabile quindi che il problema degli enti locali verrà risolto alla Camera.

La mia è più una sollecitazione di interesse che non una proposta di soluzione del problema, anche se al Governo, visto il dibattito che si è tenuto in Commissione e le sollecitazioni espresse durante le audizioni, raccomando un'attenzione particolare ai problemi dei piccoli Comuni e dei Comuni delle zone montane a seguito del taglio operato.

Dal momento che il recupero dell'inflazione riguarda i trasferimenti *in toto*, mentre il taglio dei trasferimenti per investimenti va a colpire maggiormente i piccoli Comuni e quelli delle zone montane, vorrei sollecitare l'attenzione del Governo su questo punto; sollecitazione che si unisce a quella del senatore Rollandin, il quale ha chiesto l'attenzione del Governo (che dovrebbe essere confortata dal Parlamento) sul problema dei piccoli Comuni.

Dopo essermi espresso sulle grandi direttrici, mi soffermerò più specificamente sui vari emendamenti. Il senatore Zavoli ha sollecitato una maggiore attenzione nei confronti dei lavoratori frontalieri: la norma contenuta nella finanziaria precedente, che prevede un abbattimento di 8.000 euro, viene confermata nella finanziaria attuale.

Il senatore Turci ha sollevato questioni relative alla proroga dell'IVA, all'IRAP (come ha fatto anche il senatore Franco Paolo) e alla tassazione del TFR. Tuttavia, gli argomenti riguardanti il TFR e l'IRAP, che sono importantissimi, vengono affrontati in altri provvedimenti. Con riferimento all'IRAP, in Commissione finanze è in corso un attento dibattito sulla riconsiderazione del sistema di tassazione, mentre il TFR è collegato alla riforma del sistema pensionistico e quindi del sistema integrativo. Pertanto, non posso esprimere parere favorevole sugli emendamenti che riguardano questi temi, poiché essi vengono trattati in altra sede.

Il senatore Peterlini ha affrontato al questione della ricerca, ma tale argomento verrà trattato nell'articolo 11... *(Forte brusìo in Aula. Commenti dai banchi del centro-destra).*

PRESIDENTE. Colleghi, in genere protestate perché accade che i relatori esprimano il loro parere contrario senza motivarlo; ora il relatore sta cercando di motivare il suo parere e protestate ugualmente. Penso che dobbiamo lasciar parlare il senatore Ferrara per il tempo che riterrà necessario, che sicuramente sarà contenuto.

FERRARA, *relatore*. Presidente, vorrei ricordare ai colleghi che stamattina stiamo esaminando quasi un terzo di tutta la finanziaria: si tratta di ben 312 emendamenti su 1.926. Non mi sento di esprimere un parere contrario su una tale quantità di argomenti senza motivarlo. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e UDC e dei senatori Azzollini, Gubert e Peruzzotti).*

PRESIDENTE. È giusto che sia così. Prosegua, senatore Ferrara.

FERRARA, *relatore*. Per fortuna dei contestatori, avevo quasi finito. L'ultima osservazione riguarda l'emendamento del senatore Baratella, sul quale il parere è contrario perché la proposta contrasta con una specifica direttiva dell'Unione Europea.

Tutto ciò premesso, Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, tranne quelli che indicherò specificamente.

Propongo l'accantonamento dell'emendamento 3.20. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.24, a condizione che il secondo periodo venga sostituito con il seguente: «La presente norma si applica anche ai successivi decreti che definiscono la percentuale da fissare per analoga esigenza».

Nell'emendamento 3.800 (testo 2) confluisce anche il successivo emendamento 3.904 del senatore Grillotti. In questo modo diamo la possibilità di una maggiore detrazione (41 per cento) anche a chi costruisce gli immobili, trasferendo il beneficio ai futuri acquirenti.

Chiedo che venga accantonato l'emendamento 3.320, presentato dai senatori Moro e Tirelli. Chiedo altresì l'accantonamento dell'emendamento 3.55, nonché degli emendamenti 3.146, 3.147, 3.149 e 3.150, che riguardano gli enti locali.

Per quanto attiene all'emendamento 3.151, poiché esso concerne il condono sul sistema previdenziale in agricoltura contemplato all'articolo 22, chiedo che venga trattato in sede di esame di quell'articolo.

Chiedo altresì che venga accantonato l'emendamento 3.205.

Per quanto riguarda la ricerca, propongo l'accantonamento dell'emendamento 3.0.51, che andrebbe riportato all'articolo 11, relativo al personale, dove trovano collocazione altri emendamenti fra cui uno presentato dal senatore Modica che affronta lo stesso problema.

PRESIDENTE. Per quanto concerne gli emendamenti 3.053 e 3.530, i presentatori, senatori Minardo e Specchia, ne hanno chiesto l'accantonamento.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, su questi emendamenti mi rimetto al Governo. Abbiamo già accantonato numerosi emendamenti concernenti la materia dei contributi previdenziali in agricoltura per trattarli in sede di articolo 22; accantonarne altri non favorirebbe certo la speditezza dei lavori.

AZZOLLINI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, si chiede ai presentatori di ritirare questi due emendamenti e di apporre la firma (il senatore Specchia ne è già firmatario) a quelli che verranno trattati successivamente e che fanno parte del pacchetto di cui si è parlato stamattina.

SPECCHIA *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA *(AN)*. Signor Presidente, come il relatore e tutti noi possiamo constatare, questi due emendamenti prevedono una soluzione diversa del problema.

Se dobbiamo discutere seriamente dei contributi previdenziali in agricoltura dobbiamo farlo avendo davanti la rosa delle possibili soluzioni, non solo alcune. Non si spiegherebbe altrimenti perché alcuni emendamenti vengono accantonati ed altri, riguardanti lo stesso problema e che propongono soluzioni diverse, no.

Sono dell'avviso che gli emendamenti che prevedono soluzioni diverse debbano essere anch'essi accantonati.

PRESIDENTE. Invito il relatore a riprendere l'espressione del proprio parere.

FERRARA, *relatore*. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, sono d'accordo con il relatore, salvo una piccola correzione che andrebbe apportata all'emendamento 3.800 (testo 2). L'onere per gli anni 2004, 2005 e 2006 è leggermente inferiore rispetto alla stima del relatore, non è valutabile rispettivamente in 500, 4.600 e 2.600, bensì in 303, 3.200 e 2.000.

Credo sia utile qualche chiarimento da parte del Governo sui profili generali degli emendamenti riferiti ad uno dei più importanti articoli della finanziaria. Mi scuso del fatto che farò perdere qualche minuto all'Assemblea, ma un chiarimento è utile per l'*iter* successivo.

Segnalo innanzitutto la seguente questione di carattere generale: non esistono facili scorciatoie nel reperimento dei fondi. Alcuni emendamenti presentati sembrano agevolare il reperimento dei fondi da destinare a finalità diverse ma ciò, purtroppo, non può essere sempre accettato in ragione di problemi concreti. Questi reperimenti di fondi possono infatti avere riflessi negativi sull'andamento economico generale; ad esempio, se consentissimo ai Comuni di modificare gli estimi catastali e di incrementare l'ICI, i Comuni disporrebbero di maggiori entrate ma avremmo un danno generale dovuto all'aumento della pressione fiscale. Lo stesso discorso vale per alcune tasse di scopo.

Sono stati presentati emendamenti che consentono l'apposizione di una sorta di tassa sui passeggeri degli aeromobili: ciò può venire incontro alle esigenze finanziarie di qualche Comune, ma rischia di mettere a repentaglio la sopravvivenza degli *hub* italiani per l'effetto annuncio pericolosissimo.

Un emendamento interessante del senatore Bonatesta prevede, per fini nobilissimi, la possibilità di apporre una sorta di addizionale sui giochi, ma così facendo avremmo uno spostamento in favore di altri tipi di giochi, magari esteri o illegali, e alla fine un calo delle entrate che nuocerebbe anche alla copertura di finalità cui si fa fronte ordinariamente. Non è facile reperire fondi aggiuntivi e bisogna tenere conto che l'Europa ci consentirebbe di aumentare la pressione fiscale per diminuire il *deficit* ma non per alimentare la spesa pubblica corrente, perché questa finalità non è virtuosa.

È stato sottolineato in numerosi interventi che il settore primario non va come dovrebbe e ciò dipende anche dalla congiuntura internazionale; non vorrei che incrementi di spesa peggiorassero la situazione.

È necessario dare una risposta a molti quesiti che sono stati sollevati. Quanto alle misure per incentivare lo sviluppo, l'agevolazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie è una delle misure fondamentali. In Commissione l'aliquota IRPEF è stata aumentata dal 36 al 41 per cento: è già un passo significativo. Non vi è dubbio che la misura chiave è la riduzione dell'aliquota IVA. Come è noto, però, il Governo italiano sta premendo in sede comunitaria per avere l'autorizzazione a portare l'aliquota ridotta da un regime transitorio a un regime definitivo. A fine novembre, nell'ultimo ECOFIN, si dovrà decidere al riguardo. Il Governo italiano è impegnato in questo senso perché si tratta di una misura fondamentale per l'agevolazione delle ristrutturazioni edilizie.

Se ciò avverrà, avremo risolto in parte il problema; ove ciò non dovesse malauguratamente avvenire rivedremo la norma sul 41 per cento per ampliare la portata finanziaria della somma che può essere portata in detrazione, ed eventualmente per ridurre il numero degli anni nei quali può essere fruita, previa valutazione delle quantità.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Turci sul TFR, essa è oggetto di un apposito disegno di legge ed è quella la sede per poterne discutere.

La materia del federalismo fiscale dovrà certamente essere affrontata, ma anche in questo caso occorre il necessario gradualismo per evitare un aggravamento, che sarebbe estremamente dannoso, della pressione fiscale o peggio ancora dei conti pubblici. Corollari a tale questione sono i due temi del finanziamento delle Regioni e degli enti locali.

Per quanto concerne le Regioni, mi corre l'obbligo di ricordare che l'accordo dell'8 agosto 2001 ha consentito di disporre di maggiori finanziamenti per il Servizio sanitario nazionale; ciò che reclamano le Regioni a causa della regolarizzazione dei lavoratori immigrati, forse, a ben vedere, ha solo parzialmente ragione di accoglimento, perché esse anche prima dovevano prestare i servizi di pronto soccorso. Inoltre, i lavoratori immigrati portano nuove entrate, se non altro per la parte dei redditi che emergano a seguito della regolarizzazione, per cui esiste una compensazione di cui si deve tenere conto.

Sulla materia, comunque, è stato aperto un tavolo con le Regioni, per cui, se qualcosa potrà essere fatto, dopo un ragionevole tempo per poter discutere la questione con gli interessati, il problema sarà affrontato nell'altro ramo del Parlamento, così come avverrà per le questioni relative al finanziamento degli enti locali. Anche questo è un tema di grande rilievo in quanto attiene al funzionamento di detti enti, ma non credo si possa fare di tutte le erbe un fascio. Mi riferisco alla questione del miliardo e 800 milioni di cui si lamenta la mancanza nella finanziaria di quest'anno.

In realtà, si tratta dell'applicazione del Patto di stabilità, che non si è potuto modificare per il corrente anno anche a causa della comprensibile contrarietà delle Province, dal momento che il nuovo patto avrebbe dovuto includere anche le spese per investimento. Resta quindi confermato il patto dello scorso anno, ma non vi è un aggravio ulteriore nei confronti degli enti locali perché il discorso del miliardo e 800 milioni relativo allo scorso anno riguarda i saldi e viene confermato ma non aggravato. Se avessimo introdotto un patto nuovo avremmo dovuto, come conseguenza, far partecipare gli enti locali alla manovra e apportare un ulteriore aggravio equivalente a oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro. Anche sotto questo profilo, credo che una maggiore cautela andrebbe mantenuta.

Vi è poi una serie di richieste degli enti locali in materia di finanziamenti *spot* concessi negli anni passati. Stiamo cercando di valutare in che modo si possa venire incontro a tali finanziamenti.

Senatori Vitali, è ovvio che tutte le funzioni svolte dagli enti locali sono importanti e alcune sono estremamente interessanti andando al di là della logica istituzionale ordinaria. Ma gli enti pubblici e gli enti locali funzionano come ogni famiglia, dove prima ci si preoccupa di fare la spesa e di pagare l'affitto e poi eventualmente si va al cinema. Pertanto, prima si corrisponde alle spese per i servizi essenziali e per quelli sociali, poi si realizzano le spese superflue. L'elencazione che ho fatto ieri non era esaustiva, ma se prendiamo un altro campo di interesse di spesa degli enti locali notiamo delle incongruenze. Infatti, se esiste davvero una difficoltà

finanziaria qualcuno mi deve spiegare perché la provincia di Bologna finanzia la rassegna «Le serate del Rospo».

Per quanto riguarda l'IRAP, è ovvio che nel programma di Governo si va verso una sua graduale abolizione. Tutto sommato, però, nell'attuale stato di finanza pubblica è difficile andare oltre quanto previsto nella scorsa finanziaria.

Un ultimo aspetto riguarda le spese per la ricerca. È intenzione del Governo, d'accordo, ovviamente, con il Senato, cercare di risolvere in questa sede – io spero al più presto possibile – le due questioni correlate, concernenti le assunzioni del personale universitario vincitore di concorso e dei ricercatori, nonché il finanziamento del fondo per la ricerca.

Ovviamente si tratta di temi importantissimi per lo sviluppo del Paese, ma vorrei dire, ripetendo quanto ho già detto ieri, che il Governo non arriva in ritardo perché il finanziamento del fondo dell'università è stato già implementato quest'anno in misura cospicua rispetto all'anno scorso; stiamo cercando di valutare se è possibile incrementarlo ulteriormente.

Per questo, però, occorre valutare con precisione le modalità di copertura del fondo stesso, rispetto al quale esistono delle proposte presentate anche in questa sede; non tutte sono accoglibili, non tutte non porterebbero effetti negativi. Ad esempio, sicuramente sembrano più percorribili quelle che vanno nel senso di un aggravio di alcune accise, come quella sui super alcolici, rispetto ad altre che istituiscono tasse nuove come, ad esempio, la cosiddetta *porno-tax.*

Un'ultima questione riguarda la Tobin *tax*. Ritengo che questo tema sia un po' superato dopo l'approvazione del nuovo principio della *de tax*, che forse è più efficiente e consente una maggiore scelta individuale da parte dei contribuenti delle finalizzazioni preferite, piuttosto che affidare ad organismi esterni la scelta delle finalizzazioni di questo genere di risorse, destinate allo sviluppo dei Paesi più poveri.

Alcuni emendamenti, poi, vanno ad incidere sul regime dell'8 per mille, però credo sia opportuno non modificare tale regime, che è oggetto di legislazione concordata, in sede di legge finanziaria. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Eufemi.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, questo emendamento prevede l'innalzamento fino a 75.000 euro della quota detraibile per le spese di ristrutturazione edilizia. La mia dichiarazione di voto si estende anche all'emendamento 3.902, di analogo tenore, anche se tende a ridurre a cinque anni il periodo di detrazione.

Noi riteniamo che sia opportuno, come abbiamo spiegato nel corso dell'illustrazione degli emendamenti, dar corso ad un meccanismo che mette insieme l'IVA al 20 per cento, perché questo ci è imposto dalla Commissione europea, e la detrazione del 41 per cento, prevedendo però la possibilità di detrarre in un tempo più limitato (cinque anni e non dieci) e l'innalzamento del massimale fino a 150 milioni di vecchie lire.

Questa è la misura minima indispensabile per poter rendere efficace quest'insieme di disposizioni, in particolare la norma relativa alle agevolazioni per le ristrutturazioni, perché ci ritroveremo nelle stesse condizioni del 1997, quando è stato introdotto questo meccanismo, che ha avuto inizialmente difficoltà ad essere apprezzato dagli operatori e dai cittadini.

Naturalmente, signor Presidente, noi non abbiamo difficoltà a credere che il Governo si impegnerà in sede di ECOFIN per tentare di riportare l'IVA al 10 per cento: questo è ciò che tutti auspichiamo e credo che il Governo procederà in tale direzione.

Il problema che però abbiamo di fronte è capire cosa succederà nei mesi prossimi nel nostro Paese, perché questa è rimasta l'unica misura che permette di incentivare in qualche modo lo sviluppo; lo abbiamo detto anche prima: la tecno-Tremonti incide per lo 0,1 per cento sull'aumento del prodotto interno lordo, laddove questa misura potrebbe incidere per lo 0,3-0,4 per cento. Già gli investimenti sulle ristrutturazioni si sono ridotti negli ultimi mesi proprio perché non vi è certezza della norma; è quindi opportuno tenere insieme tutte queste misure, cioè alzare il massimale e prevedere un lasso di tempo più ristretto per le deduzioni.

Voglio utilizzare il poco tempo a mia disposizione anche per interloquire con il relatore; egli ha detto che le misure che il Governo prevede per lo sviluppo non riguardano esclusivamente le ristrutturazioni, ma costituiscono un intervento di carattere complessivo sulle opere, sulle nuove costruzioni. *(Richiami del Presidente all'indirizzo del relatore).*

Il relatore ha detto che probabilmente per il prossimo anno potrebbero essere disponibili 10 miliardi di euro; io insisto sul «potrebbero essere», perché non è vero che saranno soldi spendibili, assolutamente no: sono soldi che potranno essere impegnati, ma rispetto ai quali la progettazione è a un livello molto arretrato; finché non c'è la progettazione esecutiva questi soldi non si potranno spendere e in ogni caso essi sono indirizzati sulle opere previste dalla delibera CIPE, secondo la legge Lunardi, quindi prevalentemente sulle grandi opere, non sulle opere normali, quelle che servono per fare manutenzione ordinaria nel comparto dell'edilizia e delle costruzioni.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, vorrei anch'io sottolineare come non dovrebbe andare persa questa occasione per prevedere almeno l'elevazione del massimale.

Vorrei sottolineare questo al Governo, che pure ha fatto delle dichiarazioni importanti e impegnative per quello che riguarda la sua posizione in materia di mantenimento di un'IVA ridotta. Io credo che si tratti di una posizione condivisibile e mi auguro che in sede di ECOFIN sia possibile sostenerla con un risultato positivo. Del resto, si tratta di un mercato interamente interno e quindi non ci possono essere obiezioni di carattere comunitario ad un'impostazione di questo tipo.

Se tuttavia non si riuscisse ad ottenere quest'intervento a livello europeo, è chiaro che la norma che stiamo esaminando rischia di non avere alcun significato senza almeno l'elevazione del massimale. Dieci anni con l'IVA al 20 per cento, con lavori che ormai rischiano di essere solo e soltanto di ordinaria manutenzione: la previsione naturalmente sarà sempre favorevole per il cittadino, ma non assumerà quel significato di rilancio e di sostegno della domanda e degli investimenti nel settore della casa che è in fondo l'ambizione vera della predisposizione di una norma di questo tipo. *(Applausi del senatore Morando).*

PRESIDENTE. Non vedo il Governo eccepire nulla o comunque voler intervenire, quindi passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

PAGANO *(DS-U)*. Signor Presidente, sull'emendamento 3.6 avevamo chiesto il voto elettronico.

PRESIDENTE. Avevate chiesto il voto elettronico? Quando?

PAGANO *(DS-U)*. Avevamo alzato la mano, lei non ha visto. Comunque, se è stato già votato...

PRESIDENTE. Sì, è stato già votato.

Metto ai voti l'emendamento 3.700 (testo 2), presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.

BONAVITA *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma agli emendamenti 3.8, 3.17 (testo corretto) e 3.18 (testo corretto).

Essi affrontano l'annosa questione dei lavoratori frontalieri, che operano soprattutto nella Repubblica di San Marino e nel Principato di Monaco. Secondo la nostra legislazione questi lavoratori sono soggetti al regime fiscale sia del Paese in cui producono il reddito, sia di quello italiano. Per altri lavoratori frontalieri, ad esempio quelli che operano nella Confederazione elvetica, è prevista una particolare convenzione che comporta che parte della tassazione prelevata in Svizzera venga riversata nelle casse italiane. In questo modo si eviterebbe una sorta di doppia tassazione.

Da molto tempo, con ordini del giorno, il Parlamento è intervenuto perché si addivenisse ad una convenzione tra lo Stato italiano, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino in modo da rendere omogeneo il regime fiscale al quale sono sottoposti nel nostro Paese i lavoratori frontalieri. Tra l'altro, sottolineo che i lavoratori italiani a San Marino e nel Principato di Monaco non godono degli stessi trattamenti di cui in quei Paesi godono i lavoratori autoctoni. Ci si trova così di fronte a disparità di trattamento e ad un prelievo fiscale da parte dello Stato italiano che andrebbe a mio giudizio calibrato anche tenendo conto della tutela che lo Stato italiano offre a quei lavoratori operanti all'estero.

Per questo motivo, chiedo con forza che il Senato si esprima favorevolmente sull'emendamento 3.8 e sui successivi 3.17 (testo corretto) e 3.18 (testo corretto), che quanto meno innalzano la soglia della base imponibile non soggetta a tassazione da parte dell'Italia. *(Applausi del senatore Chiusoli).*

ZAVOLI *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAVOLI *(Misto)*. Signor Presidente, quale presentatore dei citati emendamenti, mi conformo a quanto detto dal senatore Bonavita. In particolare, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell'emendamento 3.8.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zavoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.8, presentato dai senatori Zavoli e Bonavita.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.11, presentato dal senatore Murineddu e da altri senatori, fino alle parole «30 giugno 2004».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.11 e l'emendamento 3.12.

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.14.

* VITALI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto favorevole sull'emendamento 3.14 e sugli altri emendamenti relativi alle Regioni e agli enti locali.

Intervengo altresì per sottolineare il fatto che evidentemente la discussione svolta in questa sede è servita perché l'atteggiamento del Governo è profondamente cambiato dopo i numerosi interventi dei colleghi della maggioranza a sostegno degli emendamenti riguardanti gli enti locali. Ringrazio, inoltre, il relatore per aver accantonato tutti gli emendamenti fondamentali relativi a tale materia.

Al sottosegretario Vegas devo una replica su due punti. In primo luogo, l'accordo sulla sanità dell'8 agosto 2001 recitava : «Il Governo

si impegna ad accompagnare eventuali variazioni di incremento dei livelli essenziali di assistenza decisi a livello centrale con le necessarie risorse aggiuntive». Quindi, vi era l'obbligo per il Governo di corrispondere alle richieste delle Regioni di aumentare la quota per gli immigrati regolarizzati sulla base della legge Bossi-Fini approvata dal Parlamento dopo il 2001.

In secondo luogo, probabilmente il sottosegretario Vegas si è sentito punto sul vivo e ha voluto insistere sulla questione delle spese inutili da parte degli enti locali. Ritengo che la provincia di Bologna, come le altre, faccia benissimo a svolgere le sue attività a tutela dell'ambiente. Se facessi le pulci alle spese centrali dei Ministeri chissà quante di esse risulterebbero criticabili e discutibili. Non lo faccio perché la Costituzione italiana prevede che la Repubblica si divide in Stato, Regioni ed enti locali e il primo comma dell'articolo 119 afferma che le Regioni e gli enti locali hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. È la Costituzione che anche voi, signori del Governo, siete tenuti a rispettare. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.16.

PAGANO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pagano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.16, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.17 (testo corretto), presentato dai senatori Zavoli e Bonavita, fino alle parole «dalle seguenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.17 (testo coretto) e l'emendamento 3.18 (testo corretto).

Metto ai voti l'emendamento 3.19, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Il relatore ha chiesto ai proponenti l'accantonamento dell'emendamento 3.20. Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Metto ai voti l'emendamento 3.22, presentato dal senatore Zanoletti.

Non è approvato.

Ricordo che sull'emendamento 3.24 il relatore ha espresso parere favorevole purché il presentatore accetti la riformulazione indicata.

MANFREDI *(FI)*. Accetto la riformulazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.24 (testo 2).

PERUZZOTTI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI *(LP)*. Signor Presidente, vorrei aggiungere la firma all'emendamento 3.24.

Inoltre, dichiaro il voto favorevole della Lega in quanto questo emendamento finalmente va incontro alle esigenze dei Comuni frontalieri da anni poste all'attenzione del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.24 (testo 2), presentato dai senatori Manfredi e Peruzzotti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.700a, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1000, presentato dai senatori Giaretta e Bastianoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.902, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.750, presentato dal senatore Morando.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.900, presentato dai senatori Giaretta e Bastianoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1001, presentato dai senatori Giaretta e Bastianoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.901, presentato dai senatori Giaretta e Bastianoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.903, presentato dal senatore Grillotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.210, presentato dal senatore Fabbri.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.25 e 3.26 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.23, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.27, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.28, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.29, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, identico all'emendamento 3.30, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.800 (testo 2), identico all'emendamento 3.904 (testo 2), su cui il rappresentante del Governo ha proposto la modifica delle cifre indicate, per cui –500 diventa –303, –4.600 diventa –3.200, –2.600 diventa –2.000. Chiedo al relatore se accoglie tale proposta.

FERRARA, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.800 (testo 3), presentato dal relatore, identico all'emendamento 3.904 (testo 3), presentato dal senatore Grillotti, che si intende abbia anch'egli accettato la riformulazione suggerita dal rappresentante del Governo.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.320 è stato accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 3.33, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.35, presentato dal senatore Budin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.36, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.38, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.39, presentato dai senatori Vitali e Gasbarri, identico agli emendamenti 3.40, presentato dai senatori Cavallaro e Magistrelli, e 3.41, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.420 (testo 2), presentato dal senatore Boscetto.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.43, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, fino alle parole «secondo periodo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.43 e gli emendamenti 3.45 e 3.290.

Metto ai voti l'emendamento 3.44, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.46, presentato dalla senatrice Bonfietti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.47, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.49, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.50, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, identico all'emendamento 3.51, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 3.52 verrà posto in votazione insieme agli emendamenti 3.0.36 e 3.0.63. L'emendamento 3.54 verrà posto in votazione insieme con gli analoghi emendamenti 3.258 e seguenti.

Metto ai voti l'emendamento 3.600, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.55 è stato accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 3.56, presentato dal senatore Cicolani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.57, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.58, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.60, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.61, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori, e 3.62, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.63 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.64, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.65, presentato dal senatore Cutrufo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.69, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.70, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, identico all'emendamento 3.72, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.71, presentato dal senatore Ciccanti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.73, presentato dal senatore Bastianoni, identico all'emendamento 3.74, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.75, identico all'emendamento 3.76.

BARATELLA *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARATELLA *(DS-U)*. Signor Presidente, il relatore Ferrara ha detto che questo emendamento contrasta con una normativa europea, ma non è vero. Si tratta di norme della legislazione fiscale dello Stato.

Su tale emendamento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Baratella, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.75, presentato dal senatore Baratella e da altri senatori, identico all'emendamento 3.76, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.80, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.81 (testo 2), presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.82, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, fino alle parole «ad altro titolo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.82 e l'emendamento 3.2780.

L'emendamento 3.83 verrà posto in votazione insieme con l'emendamento 3.286.

Metto ai voti l'emendamento 3.85, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.87, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.86, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.88, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.89, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.90, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, fino alle parole: «100 per cento».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.90 e l'emendamento 3.91.

Metto ai voti l'emendamento 3.92, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.93, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, identico all'emendamento 3.94, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.95, presentato dai senatori Franco Vittoria e Iovene.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.97, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.98, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, identico all'emendamento 3.99, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.104, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.105 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.108, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.109, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, e 3.110, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.111, identico agli emendamenti 3.113 e 3.114.

BASTIANONI *(Mar-DL-U)*.Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.111, presentato dal senatore Bastianoni, identico agli emendamenti 3.113, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori, e 3.114, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.112, presentato dai senatori Favaro e Asciutti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.115, presentato dai senatori Iovene e Franco Vittoria.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1190, presentato dal senatore Vanzo.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.1200 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1210, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.122, presentato dal senatore Manfredi.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.124 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.123, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.125, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, 3.126, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, e 3.127, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.129, presentato dal senatore Lauro, identico agli emendamenti 3.130, presentato dal senatore Gaburro, e 3.131, presentato dal senatore Scalera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.135, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.136, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.140, presentato dai senatori Iovene e Franco Vittoria.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1450, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.146, 3.147, 3.149 e 3.150 sono stati accantonati.

Metto ai voti l'emendamento 3.148, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.151 è stato accantonato e sarà esaminato nell'ambito dell'articolo 22.

Metto ai voti l'emendamento 3.152, presentato dai senatori Moro e Franco Paolo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.153, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori, identico all'emendamento 3.1500, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.154, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.155.

VITALI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.155, presentato dal senatore Vitali.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.156, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.157 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.158, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.159, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, e 3.160, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.171 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.172, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.173 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.174, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.176 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.177, presentato dai senatori Vitali e Gasbarri, identico agli emendamenti 3.178, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, e 3.179, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.180 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.181, presentato dai senatori Franco Vittoria e Iovene.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.182, presentato dai senatori Franco Vittoria e dal senatore Iovene.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.183, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.185, presentato dal senatore Vanzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.187, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1880.

FERRARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei segnalare che mi è stata prospettata la possibilità di una riformulazione dell'emendamento 3.1880; non sussistendo problemi di copertura, esprimerei un parere favorevole.

AZZOLLINI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, in qualità di Presidente della 5ª Commissione, esprimerei un parere favorevole qualora l'onere sia ridotto ad un milione di euro per gli anni 2004 e 2005.

PRESIDENTE. Chiedo al primo firmatario dell'emendamento se accoglie questa proposta di riformulazione.

ROLLANDIN *(Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento testé riformulato.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1880 (testo 2), presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.189, presentato dal senatore Piccioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.190, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.197, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.201.

PAGANO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pagano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.201, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.202, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.203.

Verifica del numero legale

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

(Il Presidente dispone l'estrazione dal dispositivo di alcune tessere, cui non corrisponde la presenza dei senatori).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.203, presentato dal senatore Brignone e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.205 è stato accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 3.209, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.216, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2180, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2190, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.221 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.222, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2240, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.229.

BRUNALE *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.229, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE Metto ai voti l'emendamento 3.230, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.231, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.235, presentato dai senatori

Grillotti e Demasi, 3.236, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, e 3.239, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.232, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

PAGANO *(DS-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico, anche se il risultato mi sembra del tutto evidente.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.240, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.243, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori, e 3.244, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.246, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.247, identico agli emendamenti 3.248, 3.249 e 3.250.

GARRAFFA *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA *(DS-U)*. Signor Presidente, con questo emendamento si tende ad evitare che le somme inutilizzate per l'anno 2003, e facenti parte del fondo di cui all'articolo 74 della legge n. 289 del 2002, non vadano disperse, ma anzi trasferite all'anno successivo, e così via se si dovesse registrare la medesima situazione per gli anni 2004 e 2005.

Vedete, colleghi, questo è stato un anno di lacrime e sangue per le piccole e medie imprese. I condoni per certi versi si sono trasformati in una sorta di scippo per le imprese sane, gestite da imprenditori che, preoccupati dalla mannaia dei controlli che gettavano alle ortiche gli studi di settore, hanno scelto questa strada. Se le somme previste per il 2003 non saranno totalmente utilizzate, lo si dovrà a questa variante che, così continuando, si sta trasformando in una regola del Governo Berlusconi-Tremonti.

L'inutilizzazione è dovuta, quindi, a scelte obbligate, ma non per questo il problema della sicurezza può essere sminuito da statistiche strumentali. La criminalità organizzata è un costo che aree del Paese pagano più di altre, e non è rappresentata solo da rapine a mano armata, ma da fatti criminosi a cui non segue, molto spesso per paura, la denuncia. La strumentazione tecnologica per la sicurezza è un deterrente che dà garanzie alle piccole e medie imprese, e per questo vi invito a votare a favore di questo emendamento, su cui chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Garraffa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, le chiedo un atto di clemenza: possiamo sospendere cinque minuti prima dell'orario stabilito? *(Proteste della senatrice Pagano. Commenti dai Gruppi DS-U, Misto-RC e Misto-Com).*

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, lei ritiene che io non sia nelle condizioni di dire quello che va detto in questa circostanza? E allora, anche se non ho nessuna difficoltà a che questo avvenga, perché mi vuole sostituire?

Colleghi, è stata avanzata una richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, che è stata adeguatamente supportata; dobbiamo quindi procedere alla votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.247, presentato dal senatore Baratella e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.248, presentato dal senatore Bastianoni e da altri senatori, 3.249, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori, e 3.250, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,59).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,15

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (2512)

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 2.

(Disposizioni fiscali per il settore agricolo)

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i quattro periodi successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i cinque periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2004 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «anni dal 1998 al 2003» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2004»;

b) al comma 5-*bis*, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2005».

3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall'articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.

4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorchè non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali»;

b) dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:

«Art. 78-*bis*. - *(Altre attività agricole)*. – *1*. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 29, comma 2, lettera *b)*, il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.

2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 29, comma 2, lettera *c)*, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.

3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a), b)* e *d)*, nonchè alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni

in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.»;

c) all'articolo 85, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*2*-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *i)*, poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera *c)*, del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 78-*bis*. Le disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80».

7. Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 34-*bis*. - *(Attività agricole connesse). – 1.* Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni».

8. Nella tabella A, parte terza, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: «imprese estrattive» è inserita la seguente: «, agricole».

EMENDAMENTI

2.1

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è soppresso;

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", sempreché il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario";

c) il comma 10 è soppresso;

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"*11.* Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442"».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

2.9

MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIATTI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.».

Conseguentemente all'articolo 54, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 71.000;
2005: – 71.000;
2006: – 71.000.

2.10

COLETTI

Respinto

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono

esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *modificare gli importi delle seguenti voci come segue:*

Legge n. 146 del 1980: Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1680):

2004: – 21.000;
2005: – 21.000;
2006: – 21.000.

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo. Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (capp. 3890, 3921, 7781):

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

2.11

CICCANTI

Id. em. 2.10

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *modificare gli importi delle seguenti voci come segue:*

Legge n. 146 del 1980: Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1680):

2004: – 21.000;
2005: – 21.000;
2006: – 21.000.

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo. Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (capp. 3890, 3921, 7781):

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

2.12
PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI
Respinto

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive disposizioni... Euro. 129,11".

Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto il seguente articolo: "15. Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 654 e successive disposizioni... Euro 129,11".».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e finanze, *ridurre dei seguenti importi:*

2004: – 65.000;
2005: – 65.000;
2006: – 65.000.

2.15
NOCCO
Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Per l'anno 2004 il gasolio, metano, GPL, olio combustibile, BTZ ed energia elettrica, utilizzati nelle coltivazioni sotto serra sono esenti da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma determinato in 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

2.17

COLETTI

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«Per il triennio 2004-2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Sono da intendersi beneficiarie della misura anche le imprese singole ed associate che gestiscono impianti di pesca o esercitano l'allevamento in acque dolci, salmastre e marine, nonché i pescatori che esercitano l'attività con attrezzi manuali».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

2.19

STANISCI, CADDEO, DETTORI, ROTONDO, MURINEDDU, FLAMMIA, PIATTI, VICINI, BASSO, GAGLIONE

Accantonato

Dopo il comma 5, inserire il seguente.

«5-*bis*. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, è concesso il beneficio della rateizzazione dei debiti medesimi, anche se oggetto di cessione e di cartolarizzazione, previa presentazione di apposita domanda ai competenti enti impositori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La regolarizzazione della posi-

zione debitoria è effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo, secondo modalità fissate dagli enti impositori. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso d'interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del 3 per cento annuo. La regolarizzazione di cui alla presente legge comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

2.190

SPECCHIA, BONGIORNO, BONATESTA, PACE, CURTO, SALERNO, ZAPPACOSTA

Accantonato

Dopo il comma 5, inserire il seguente.

«5-*bis*. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, è concesso il beneficio della rateizzazione dei debiti medesimi, anche se oggetto di cessione e di cartolarizzazione, previa presentazione di apposita domanda ai competenti enti impositori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La regolarizzazione della posizione debitoria è effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo, secondo modalità fissate dagli enti impositori. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso d'interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del 3 per cento annuo. La regolarizzazione di cui alla presente legge comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

2.21

BASSO, CADDEO, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Per l'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 226 del 2001 è stanziata la somma di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 3.000;
2005: – 3.000;
2006: – 3.000.

2.240

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. L'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, spetta, altresì, per le attività di cui all'articolo 78-*bis*, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2004, sono ridotte, al fine di tenere conto di tale estensione, le tabelle dei consumi di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura».

2.25

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Accantonato

*Al comma 7, sostituire il testo dell'art. 34-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con il seguente:*

«Art. 34-*bis*. - *(Fornitura di beni e servizi nel settore agricolo e della pesca). – 1.* Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Tale agevolazione si applica anche all'attività di pescaturismo di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 aprile 1999, n. 293».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

2.28

COLETTI

Le parole da: «*Dopo il comma*» a: «Comunità europee» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le seguenti parole: «ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

2.29
CICCANTI
Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le seguenti parole: "ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee"».

2.30
MURINEDDU
Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le seguenti parole: "ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee"».

2.31
BASSO, CADDEO, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni
Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente.

«8-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 138/2002, relative al credito di imposta per le imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228/2001, sono estese, a decorrere dal 1º gennaio 2004, anche all'imprenditore ittico. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, sono stabilite le modalità applicative di tale estensione».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 25.000;
2005: – 25.000;
2006: – 25.000.

2.32

BASSO, CADDEO, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Le parole da: «*Dopo il comma*» a: «agricolo» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'imprenditore ittico possono applicarsi le stesse disposizioni tributarie, previdenziali e creditizie previste per l'imprenditore agricolo».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

2.33

DE PETRIS, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, BOCO, TURRONI, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-*bis*. All'imprenditore ittico si applicano le stesse disposizioni tributarie, previdenziali e creditizie previste per l'imprenditore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

2.33a

COLETTI

Le parole da: «*Dopo il comma 8 aggiungere*» a: «n. 146/98» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:

«All'imprenditore ittico non si applicano gli strumenti di accertamento previsti dall'entrata in vigore dell'articolo 62-*bis* del decreto legge n. 331/93 convertito, con modificazioni, con legge n. 472/93, né gli studi di settore di cui alla legge n. 146/98».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

2.34a
BASSO, CADDEO, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni
Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis.* All'imprenditore ittico non si applicano gli strumenti di accertamento previsti dall'entrata in vigore dell'articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 331/93, convertito, con modificazioni, con legge n. 472/93, né gli studi di settore di cui alla legge n. 146/98».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 15.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.

2.35a
COLETTI
Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:

«All'imprenditore ittico non si applicano gli strumenti di accertamento previsti dall'entrata in vigore dell'articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 331/93 convertito, con modificazioni, con legge n. 472/93, né gli studi di settore di cui alla legge n. 146/98».

2.34
BASSO, CADDEO, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni
Le parole da: «*Dopo il comma*» a: «accatastamento» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis.* In coerenza con quanto previsto dagli articoli 29 e 78 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-

sive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, per le attività di allevamento ittico diverse da quelle che utilizzano vasche sulla terraferma, si prescinde dal requisito di accatastamento».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 15.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.

2.35

COLETTI

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:

«In coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, con riferimento agli articoli 29 e 78, per le attività di allevamento ittico diverse da quelle che utilizzano vasche sulla terraferma, si prescinde dal requisito di accatastamento».

2.390

BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

Le parole da: «*Apportare*» a: «anno 2006» respinte; seconda parte preclusa

Apportare le seguenti modificazioni:

Modificare il titolo in: (Disposizioni fiscali per il settore agricolo e alimentare).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2004, alle imprese della filiera agro-alimentare che adottano regimi obbligatori o volontari di certificazione e controllo della qualità ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92, n. 2082/92, n. 2092/91, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle norme UNI, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Mi-

nistro per l'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente, all'articolo 54 alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

2.410
BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, TURCI
Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

Modificare il titolo in: (Disposizioni fiscali per il settore agricolo e alimentare).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*ter*. Al fine di sostenere l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontari dei prodotti agricoli ed alimentari, di garantire la sicurezza degli alimenti, di assicurare il diritto all'informazione dei consumatori, di mettere in rilievo l'origine e le qualità delle produzioni e di perfezionare l'organizzazione dei cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica, a decorrere dal 1° gennaio 2004, alle imprese della filiera agro-alimentare è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute per l'avvio di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agro-alimentari anche in attuazione del Regolamento CE 178/02. Con decreto del Ministro per l'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente all'art. 54 alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11

della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

2.42

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.390

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2004, alle imprese della filiera agro-alimentare che adottano regimi obbligatori o volontari di certificazione e controllo della qualità ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92, n. 2082/92, n. 2092/91, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle norme UNI, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

2.43

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di sostenere l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agricoli ed alimentari, di migliorare la sicurezza degli alimenti e accrescere l'informazione a vantaggio dei consumatori, a decorrere dal 1º gennaio 2004, alle imprese della filiera agro-alimentare è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese

sostenute per l'avvio di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agro-alimentari, anche in attuazione del Regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

2.44
COLETTI
Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«9. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - *(Cooperative agricole e della pesca). – 1.* Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi, mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dei terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1369 o la pesca in acque interne"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

2.470
EUFEMI
Inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«9. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - *(Cooperative agricole e della pesca). – 1.* Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi, mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dei terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1369, o la pesca in acque interne"».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 5 milioni di euro;
2005: – 5 milioni di euro;
2006: – 5 milioni di euro.

2.46
PASQUINI, TURCI, CHIUSOLI, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BARATELLA, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni
Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis.* L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - *(Cooperative agricole e della pesca). – 1.* Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi, mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sono considerate cooperative della piccola pesca

quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1369 o la pesca in acque interne"».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 25.000;
2005: – 25.000;
2006: – 25.000.

2.610
TAROLLI, NOCCO
Respinto

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

2.600
RONCONI
Id. em. 2.610

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente:

"prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

2.590
CICCANTI
Id. em. 2.610

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modifiche: inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

2.580 (testo 2)
EUFEMI
Approvato

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-*bis.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente:

"prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2.

8-*ter*. All'onere derivante dal comma 8-*bis*, stabilito in 16,9 milioni di euro per l'anno 2005 e 9,6 a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

2.580a

EUFEMI

Inammissibile

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2».

All'onere derivante dal presente comma, stabilito in 13 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2.570

NANIA, GRILLOTTI, TOFANI, BATTAGLIA Antonio, PEDRIZZI, SALERNO

Id. em. 2.610

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modifiche: inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

2.52

PIATTI, CADDEO, MURINEDDU, FLAMMIA, BARATELLA, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni, PASQUINI, TURCI, CHIUSOLI, BASSO, VICINI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis.* Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001, si applica il comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 139».

Conseguentemente all'articolo 54, alla Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri*, esprimere le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

2.50

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, BETTA

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*bis.* All'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-*bis.* Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, non si applicano alle plusvalenze, alle sopravvenienze ed alle insussistenze attive conseguite:

a) dalle cooperative agricole di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410;

b) dai consorzi di cooperative costituiti per agevolare il processo di riorganizzazione, razionalizzazione e rilancio delle cooperative di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, alla tabella A richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti modificazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

2.62
CHIUSOLI, CADDEO, GARRAFFA, MACONI, BARATELLA, BATTAGLIA Giovanni
Id. em. 2.610

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601:

a) al comma 1, dopo la parola: "manipolazione" sono inserite le seguenti: "conservazione, valorizzazione";

b) al comma 1 sopprimere le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597";

c) al comma 1, dopo la parola: "conferiti" è inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni";

d) il comma 2 è soppresso».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

2.63
DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili, dopo la lettera *i)* aggiungere la seguente:

"1) i fabbricati rurali, ancorchè con attribuzione di rendita, qualora gli imprenditori agricoli titolari adottino il metodo di produzione biologico di cui al regolamento CE n.2092/91 del 24 giugno 1991".».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

2.64
DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili, dopo la lettera *i)* aggiungere la seguente:

"*I)* i fabbricati rurali, ancorchè con attribuzione di rendita."».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento

---

2.66
CURTO, SPECCHIA, DEMASI, MAGNALBÒ
Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n.215, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "I soggetti consorziati sono tenuti al pagamento dei contributi ai consorzi di bonifica qualora il loro immobile sia incluso nel perimetro consortile e gli stessi soggetti ne ricavino un vantaggio"».

2.67
CURTO, SPECCHIA, DEMASI, MAGNALBÒ
Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. I consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, sono obbligati alla revisione periodica

dei perimetri consortili, dei ruoli e delle fasce di contribuenza. Si procede alla revisione secondo le modalità stabilite con legge regionale, e comunque con periodicità non superiore al biennio. In ogni caso, il perimetro consortile non può comprendere territori completamente urbanizzati, e possono essere inclusi nei ruoli di contribuenza unicamente i proprietari d'immobili situati nel medesimo perimetro.

8-*ter*. La revisione, obbligatoria, di cui al comma che precede deve comunque essere eseguita prima di procedere all'applicazione del contributo consortile relativo all'anno 2004».

2.68
CURTO, SPECCHIA, DEMASI, MAGNALBÒ
Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n.36, è sostituito dal seguente:

"3 Per gli scarichi derivanti da fognature, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, sono chiamati a contribuire gli enti gestori dei servizi idrici integrati di cui all'articolo 8"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1
COLETTI
Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.0.1.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si applica una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, per un importo pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 3.098,74 euro, per il riscaldamento con metano, gasolio, legna e derivati della legna, delle abitazioni civili, delle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, ubicate nei comuni facenti parte delle comunità montane così come individuate dalle leggi regionali.

2. La detrazione prevista al comma 1 si applica, nelle stesse modalità, anche per l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano per l'anno 2004 e per i tre anni successivi.

4. L'onere del presente articolo è valutato in 8.000 migliaia di Euro per ogni anno».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

2.0.2

ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO, CADDEO

Accantonato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2.0.2

(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania colpite dal nubifragio del settembre 2003 e da precedenti calamità naturali)

1. I datori di lavoro agricolo, singoli ed associati, residenti nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania colpite dal nubifragio del 17, 18 e 19 settembre 2003 e da precedenti calamità naturali delimitate ai sensi della legge n. 185 del 1992 possono saldare i contributi previdenziali maturati dal 1º gennaio 1998 e fino all'entrata in vigore della presente legge, anche se già cartolarizzati ed iscritti a ruolo, in unica soluzione senza alcun aggravio di somme aggiuntive, sanzioni amministrative e civili. Per favorire tale pagamento è concesso un contributo in conto interessi a fronte di finanziamenti bancari di durata massima ventennale destinati esclusivamente al rimborso del debito previdenziale. Il contributo in conto interessi concedibile riduce, nella misura massima dell'80% il tasso di interesse annuo applicato dall'istituto mutuante sull'importo finanziato. Il datore di lavoro agricolo, pertanto, sarà tenuto all'eventuale pagamento degli interessi risultanti dalla differenza tra quelli richiesti dall'istituto mutuante e quelli rimborsabili attraverso il contributo. Per i primi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono sospese tutte le azioni esecutive, anche se cautelari, nei confronti dei soggetti che abbiano manifestato la volontà di avvalersi della predetta disposizione.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, al fine di favorire il rimborso anticipato in unica soluzione della quota capitale dovuta a seguito dell'adesione alla rateizzazione previdenziale agricola di cui all'articolo 76, comma l, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è fissato un tasso di attualizzazione della quota di capitale delle rate residue pari al 15% per anno.

3. Al comma 17 dell'articolo 9 della legge 27/12/2002, n. 289, dopo le parole «versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi» sono aggiunte le parole «previdenziali».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni.*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

2.0.3

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

Sost. id. em. 2.64

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2.0.3

1. All'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di istituzione dell'Imposta comunale sugli immobili, dopo la lettera *i),* aggiungere la seguente:

«*l)* i fabbricati rurali, ancorché con attribuzione di rendita.».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e finanze *ridurre dei seguenti importi:*

2004: – 800;
2005: – 800;
2006: – 800.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Altre misure)

1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: «l'anno 2003», sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2004»;

b) all'articolo 19, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;

c) all'articolo 21, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;

d) all'articolo 21, comma 6, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

2. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, compete, per le spese sostenute nell'anno 2004, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà ai comuni di prevedere la riduzione, fino all'esenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di costruzione.

3. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2003» e: «30 giugno 2004» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 dicembre 2004» e: «30 giugno 2005».

4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003», sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita sino al 31 dicembre 2004».

5. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. Le disposizioni in tema di Alta Commissione di studio, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, valgono fino alla data di presentazione da parte dell'Alta Commissione stessa, al Governo, della relazione ivi prevista, e comunque per tutto l'anno 2004.

7. All'articolo 11, comma 1-*bis*, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «, diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale,».

8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente L'importo degli interventi non può essere superiore a 15.000 euro.

EMENDAMENTI

3.1

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Respinto

Al comma 1, prima della lettera a), *inserire la seguente:*

«0*a*) all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, punto 1), sostituire le lettere *a), b), c), d), e)*, rispettivamente con le seguenti:

a) esenzione da imposizione fino a un reddito di 10.330 euro;
b) da 10.331 euro fino a 15.500 euro, aliquota del 20 per cento;
c) da 15.501 euro fino a 31.000 euro, aliquota del 29 per cento;
d) da 31.001 euro fino a 69.800 euro, aliquota del 40,5 per cento;
e) oltre 69.800 euro, aliquota del 47 Per cento».

Conseguentemente gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

3.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«0-*a*) all'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Coloro che, pur avendo le caratteristiche rispettivamente descritte nei commi 1,2 e 3, non hanno reddito sufficiente per usufruire delle deduzioni previste dai medesimi commi, hanno diritto ad una integrazione di reddito da parte dello Stato fino a raggiungere il livello di reddito che definisce la soglia di povertà. Il Ministro dell'economia e delle finanze

provvede con proprio decreto a determinare le modalità di erogazione dal 1º gennaio 2004"».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

3.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Qualora gli interventi di recupero siano rivolti all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali, interventi relativi al contenimento dell'inquinamento acustico nonché interventi rivolti al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili la detrazione fiscale di cui al presente comma è pari al 41 per cento."».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

A) Ministero economia e finanze:

2004: – 50.000.

B) Ministero della difesa:

2005: – 160.000;
2006: – 100.000.

3.4

EUFEMI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dopo le parole: "dieci quote annuali di pari importo." *aggiungere le seguenti:* "Tra le spese sostenute si comprendono anche quelle relative all'acquisto dei seguenti beni durevoli per la casa: frigoriferi, congelatori

e loro combinazioni; lavatrici; lavastoviglie; cucine con forno (elettriche, a gas e miste,); piani di cottura; mobili per arredamento."».

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente modifica:*

Legge n.468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio – art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – altri fondi di riserva – Cap. 3003)

2004: – 450.000.

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, anni 2005 e 2006 ridurre tutti gli importi del 5 per cento.

3.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e le parole: "48.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "75.000 euro"».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

3.6

TURCI, CADDEO, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, FALOMI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) la riduzione dell'aliquota IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata fino al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto Legislativo, n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 240.000;
2005: – 60.000.

3.700 (testo 2)
THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 2, comma 6, la riduzione dell'aliquota IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia è prorogata fino al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «35,2 per cento».

3.8
ZAVOLI
Respinto

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «ed 11» *ed aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*d-bis.* per l'anno 2004, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.».

Conseguentemente alla Tab. C – Ministero dell'Economia e delle Finanze – decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,

n. 59: - art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.34 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2004: – 50.000.

3.11

MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIATTI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «2004» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c-bis*) all'articolo 19, comma 5, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2004"».

Conseguentemente all'articolo 54, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2005: – 1.000;
2006: – 1.000.

3.12

CICCANTI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 19, comma 5, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2004"».

3.13

CHIUSOLI, VITALI, TURCI, CADDEO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:

«*e-bis*) all'articolo 30, comma 4, punto 1, della legge 27 dicembre 2002, n 289, le parole: "a decorrere dall'1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'1° gennaio 2005"».

3.14
VITALI, GUERZONI, BATTAGLIA Giovanni
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente lettera:*

«*e-bis*) all'articolo 30, comma 4, punto 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole: "entro il 30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2004"».

3.15
SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* all'articolo 31, ai commi 2, 4, 5 e 6 dopo le parole "Per l'anno 2003" inserire le seguenti: "e per l'anno 2004"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «1.200 milioni di» *con la seguente: «5», a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.*

3.16
GIARETTA, BASTIANONI, DETTORI, CREMA
Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2004, per un ammontare complessivo non superiore a 100.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a

80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in una e tre quote annuali costanti di pari importo.

1-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis* si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera a).

3.17 (testo corretto)
ZAVOLI
Le parole da: «*Dopo il comma*» a: «seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole: "8.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "15.000 euro"».

Conseguentemente alla Tabella C – Ministero dell'economia e delle finanze – decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.34 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2004: – 15.000.

3.18 (testo corretto)
ZAVOLI
Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole: "8.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "12.000 euro".

Conseguentemente alla Tabella C – Ministero dell'economia e delle finanze – decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.34 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2004: – 12.000.

3.19

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 37 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 si applicano anche alle associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.».

3.20

MORO, VANZO, FRANCO Paolo, PROVERA, STIFFONI

Accantonato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2005».

Conseguentemente alla tabella A, Ministro dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 22.000;
2005: – 22.000.

3.22
ZANOLETTI
Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I comuni che ancora non hanno istituito l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono, nell'esercizio finanziario 2004, deliberare l'aliquota di compartecipazione dello 0,2%».

3.24
MANFREDI
V. testo 2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 6 del DM 23 marzo 1998 del Ministro delle finanze, pubblicato sulla GU n. 11 del 15 maggio 1998, la parola: "10%" è sostituita con la parola: "30%". Il Ministero dell'economia e delle finanze si atterrà alla presente norma anche nel definire la percentuale da fissare per analoga esigenza nei decreti annuali successivi».

3.24 (testo 2)
MANFREDI
Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 6 del DM 23 marzo 1998 del Ministro delle finanze, pubblicato sulla GU n. 11 del 15 maggio 1998, la parola: "10 per cento" è sostituita con la parola: "30 per cento". La presente norma si applica anche ai successivi decreti che definiscono la percentuale da fissare per analoga esigenza».

3.700a
TURCI, CADDEO, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE
Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 3, della legge 27 dicembre 2002, n.289, la lettera a) è abrogata».

3.1000
GIARETTA, BASTIANONI
Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «bonifica dell'amianto», *aggiungere le seguenti:* «e le spese per l'acquisto dei mobili per l'arredamento, degli elettrodomestici e delle attrezzature necessarie per rendere abitabile le singole unità immobiliari».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

3.902
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2004» *aggiungere le seguenti:* «, per un ammontare complessivo non superiore a 75.000 euro,» *indi, sostituire le parole da:* «si applicano, per il resto» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sugli immobili oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita rispettivamente in tre e due quote annuali costanti di pari importo;».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di base di cui all articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

3.750
MORANDO
Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «nell'anno 2004» *inserire le seguenti:* «per un ammontare complessivo non superiore a 75.000 euro».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi la-

vorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate. del 50 per cento.

3.900
GIARETTA, BASTIANONI
Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2004» *aggiungere le seguenti:* da ripartire in cinque quote annuali di pari importo sino ad un importo massimo delle stesse di 150.000 euro ed effettivamente rimaste a carico del contribuente»

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

3.1001
GIARETTA, BASTIANONI
Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «a carico del contribuente», *aggiungere le seguenti:* «da ripartire in cinque quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

3.901
GIARETTA, BASTIANONI
Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «, si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni» *con le seguenti:* «da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusiva-

mente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in una e tre quote annuali costanti di pari importo».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

3.903

GRILLOTTI

Respinto

Al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: «Ciò si intende applicabile anche ai sensi delle agevolazioni proposte dal successivo comma 3».

3.210

FABBRI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La detrazione fiscale prevista dall'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con riferimento esclusivamente agli interventi di bonifica dall'amianto, spetta nella misura del 45 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2004: – 450;
2005: – 4.240;
2006: – 3.000.

3.25
MORO, VANZO, FRANCO Paolo
Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La riduzione dell'aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, è prorogato fino al 31 luglio 2004».

Conseguentemente: dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)

1. Per il triennio 2004-2006, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni».

3.23
DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 13-*bis* del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *c)* aggiungere la seguente:

"*c*-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale"».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

3.26

BOLDI, BRIGNONE, VANZO

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La riduzione dell'aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 2 comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato fino al 31 luglio 2004, per gli interventi di recupero edilizio di edifici ricadenti nei territori individuati ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 3284 del 30 aprile 2003, danneggiati dagli eventi sismici del 11 aprile 2003».

Conseguentemente: dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)

1. Per il triennio 2004-2006, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco».

3.27

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sostituire le parole: "per i due periodi d'imposta successivi" con le seguenti: "per i tre periodi d'imposta successivi"».

Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «36 per cento».

3.28
DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN
Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:«

«2-*bis*. L'agevolazione per il prodotto denominato "biodiesel", introdotta con l'art. 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è prorogata fino al 30 giugno 2005 ed è incrementato il contingente esentato fino ad un massimo annuo di 400.000 tonnellate».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

3.29
THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI
Respinto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30;
2005: – 30;
2006: – 30.

3.30
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Id. em. 3.29

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30;
2005: – 30;
2006: – 30.

3.800 (testo 2)

IL RELATORE

V. testo 3

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "un'aliquota del 36 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota del 41 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 2, alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891):

2004: – 500;
2005: – 4.600;
2006: – 2.600.

3.800 (testo 3)

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "un'aliquota del 36 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota del 41 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 2, alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891):

2004: – 303;
2005: – 3.200;
2006: – 2.000.

3.904 (testo 2)

GRILLOTTI

V. testo 3

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "un'aliquota del 36 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota del 41 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 2, alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891):

2004: – 500;
2005: – 4.600;
2006: – 2.600.

3.904 (testo 3)

GRILLOTTI

Id. em. 3.800 (testo 3)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "un'aliquota del 36 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota del 41 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 2, alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891):

2004: – 303;
2005: – 3.200;
2006: – 2.000.

3.320

MORO, TIRELLI, STIFFONI

Accantonato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per gli operatori di telecomunicazioni licenziati che effettuino investimenti per la realizzazione di una rete a larga banda, che presentino al 31 dicembre 2003 un credito IVA superiore a euro 50.000.000, per i soli anni 2004 e 2005, è ammessa in compensazione, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, quota parte di tale credito IVA sino all'ammontare massimo di euro 20.000.000 annui»,

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone, con propri decreti, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 427, fino a totale copertura degli oneri finanziari impliciti nel differimento delle entrate, quantificati in euro 5.000.000 per l'anno 2004 e euro 5.000.000 per l'anno 2005, derivanti dall'applicazione del comma 3-bis.

3.33

VITALI, PIZZINATO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Resta confermato quanto previsto dal punto 13 dell'accordo dell'8 agosto 2001: i disavanzi degli IRCCS, delle Aziende miste e dei Policlinici universitari, dal 1º gennaio 2001 sono da intendersi a carico dello Stato».

*Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-*bis *si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:*

«*a)* l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 6 per cento».

3.35
BUDIN, BORDON, CADDEO, GIARETTA
Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Al comma 10, lettera *c)* numero 2) dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiungere le seguenti parole: "e nei comuni facenti parte della provincia di Trieste"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

3.36
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO
Respinto

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "nella misura del 6,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'8,0 per cento"».

Conseguentemente gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2006 concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.

3.38
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e seguono l'andamento del gettito».

Conseguentemente al gettito della Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *sono ridotti gli stanziamenti per un importo di 25 milioni di euro per il 2004, 50 milioni di euro per il 2005, 75 milioni di euro per il 2006.*

3.39
VITALI, GASBARRI
Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. A decorrere dall'anno 2004, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è aumentato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

3.40
CAVALLARO, MAGISTRELLI
Id. em. 3.39

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. A decorrere dall'anno 2004, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è aumentato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, *ivi richiamata, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

3.41
ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, PEDRINI, FRAU
Id. em. 3.39

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. A decorrere dall'anno 2004, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è aumentato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata ridurre di pari importo lo stanziamento della rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

3.420

BOSCETTO

V. testo 2

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* I comuni possono stabilire, a seguito di apposita previsione regolamentare, che la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al precedente comma 2, possa essere aumentata fino ad un terzo per le unità immobiliari ad uso abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, qualora le stesse siano utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o siano comunque tenute a propria disposizione».

3.420 (testo 2)

BOSCETTO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere il seguente comma:I comuni possono stabilire, a seguito di apposita previsione regolamentare, che la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al precedente comma 2, possa essere aumentata fino ad un terzo per le unità immobiliari ad uso abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, qualora le stesse siano utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o siano comunque tenute a propria disposizione».

3.43

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Le parole da: «*Dopo il comma*» a: «periodo» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis.* All'articolo 42 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel primo periodo del comma 7, le parole: "per gli anni dal 1998 al 2002" sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* Decreto legislativo n. 446 del 1997, Imposta regionale sulle attività produttive, *aggiungere, dopo l'articolo 39, il seguente:*

Art. 42, comma 7: Regolazione delle eccedenze positive e negative (4.1.2.12 – Fondo di attuazione dell'ordinamento delle regioni a statuto speciale).

2004: + 178.000;
2005: + 37.500;
2006: + 41.200.

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche del 10,39 per cento per il 2004, del'1,79 per cento per il 2005, dell'1,29 per cento per il 2006.

3.44

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis.* La compartecipazione percentualizzata è collegata alla dinamica del gettito dell'Irpef. Conseguentemente i trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune e provincia, in misura pari all'entità della compartecipazione Irpef prevista dal comma 8 dell'articolo 31 della legge n. 289/2002».

3.45

TAROLLI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 3.43

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 42, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole "per gli anni dal 1998 al 2002" sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo».

3.290

GUBERT

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 3.43

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 42, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel primo periodo, del comma 7, le parole: "per gli anni dal 1998 al 2002" sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo».

3.46

BONFIETTI, VITALI, TURCI, PIZZINATO

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005" e al comma 2, le parole: "entro il 30 giugno 2003" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 giugno 2004"».

3.47

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 5.

3.49

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, in fine, sopprimere le seguenti parole: «e comunque per tutto l'anno 2004».

3.50

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Al comma 6 sostituire le parole: «per tutto l'anno 2004», *con le seguenti:* «non oltre il 31 giugno 2004».

3.51

VITALI, CHIUSOLI, GASBARRI

Id. em. 3.50

Al comma 6, sostituire le parole: «per tutto l'anno 2004» *con le seguenti:* «non oltre il 31 giugno 2004».

3.600

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN, FRAU

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto da adottare entro il 31 marzo 2004 procede all'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

Al comma 1 dell'articolo 11, dopo le parole: «nonché quelle relative alle categorie protette» *inserire le seguenti:* «e le assunzioni relative a tutti i concorsi espletati alla data del 31 dicembre 2002».

3.55
NOCCO, LAURO
Accantonato

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-*bis*. Nell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "chiuso entro il 31 dicembre 2003".

6-*ter* Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2004, 35 per cento nel 2005 e 45 per cento nel 2006. L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo d'imposta.

6-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo».

3.56
CICOLANI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a parziale modifica dell'articolo 2 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443, sono incluse nella prima categoria comprendente i minerali da miniera le sostanze minerali seguenti:

marmo bianco ordinario, marmo bianco venato, marmo nuvolato, marmo bardiglio, marmo statuario, marmo calcatta e arabescato ai quali si aggiungono le varietà dei giacimenti di: marmo bianco P, marmo fantastico Arni, marmo cipollino Arni, marmo rosa corallo, marmo fiorito paonazo, marmo fiorito rosso e giallo, marmo brecciato rosso, marmo brecciato giallo, salvo se altri.

Dalla medesima data tutti i giacimenti dei minerali indicati, che siano riconosciuti tecnicamente ed economicamente coltivabili, sono inseriti nel patrimonio indisponibile dello Stato.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli attuali concessionari perpetui e gli aventi diritto ad ogni titolo, debbono presentare domanda all'Ente concedente che provvederà alla emanazione di un nuovo decreto di concessione temporanea, che in sede di prima applicazione, non deve avere durata inferiore ad anni 10. Gli attuali concessionari sono di diritto preferiti ad altri eventuali richiedenti, se in possesso, ai momento della domanda, della richiesta capacità tecnica ed economica. La mancata presentazione nei termini della domanda di riconversione del titolo equivale a rinuncia dichiarata e già accettata dall'Amministrazione. L'articolo 53 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e soppresso.

Fino alla revisione generale delle norme minerarie e all'emanazione di una legge-quadro di settore, si applicano ai giacimenti di marmo le norme contenute nel R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e le altre norme statali vigenti per i minerali di prima categoria.

La regione Toscana può delegare all'Ente Parco delle Alpi Apuane le funzioni amministrative concernenti i minerali di cui al presente articolo».

3.57

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Dopo l'articolo 25, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:

«Art. 25-*bis*. 1. Per le concessioni di acque minerali, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di corrispondere allo Stato e alla Regione interessata, un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua estratta, da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione. Il 50 per cento del canone è destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e in accordo con il Ministro degli affari esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del

Fondo di cui sopra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2004: – 94 per cento;
2005: – 90 per cento;
2006: – 90 per cento.

3.58
SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249, e delle relative delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni numeri 52 e 53 del 28 aprile 1999, concernenti le materie di competenza dell'Autorità medesima delegabili ai Comitati regionale per le comunicazioni, finalizzato al decentramento delle funzioni di vigilanza, controllo e governo del sistema delle comunicazioni a livello locale, e per dare completa attuazione alle stesse così come previsto nelle premesse dell'accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome del 25.06.2003 con il quale, peraltro, si prende atto dell'avvenuta approvazione in data 24.10.2003 dei risultati del lavoro svolto dal tavolo tecnico, il finanziamento annuale a partire dal 2004 è incrementato di euro 2.500.000».

Conseguentemente, le compensazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.074 per cento delle somme trasferite, a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

3.60
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli articoli 9 e 1 0 del R.D.L. 13 aprile 1939, n 652, convertito nella legge 11 agosto 1939 n 1249, s'interpretano nel senso che gli

elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'articolo 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942 n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale anche se fisicamente non incorporati al suolo».

3.61
GUERZONI, VITALI, PIZZINATO
Id. em. 3.60

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli articoli 9 e 10 del Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942 n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

3.62
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Id. em. 3.60

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli articoli 9 e 10 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939 n. 1249 s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942 n 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

3.63
GRILLOTTI, DEMASI
Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2004, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2004. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2004».

Conseguentemente a partire dall'anno 2004 sono ridotti gli stanziamenti previsti alla tabella A, rubrica Ministero del lavoro *di 200 milioni di euro per anno.*

3.64
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis* È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2004, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2004. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2004».

Conseguentemente a partire dall'anno 2004 sono ridotti gli stanziamenti previsti alla tabella A, rubrica Ministero del lavoro *di 200 milioni di euro per anno.*

3.65
CUTRUFO
Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«7. Il termine per l'autorizzazione a iniziare le opere previste dall'articolo 27, quarto comma, della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2007. Nel caso in cui le opere fossero state parzialmente eseguite, l'autorizzazione può essere concessa per la parte dell'immobile ancora da ripristinare. Per la realizzazione di tali opere, si applicano le disposizioni previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

Conseguentemente alla Tabella A allegata al presente disegno di legge, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze *sono così ridotti:*

2004: – 516.456;
2005: – 516.456;
2006: – 516.456.

3.69

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n.1293 e soppresso il comma 5. L'una tantum dovuta in caso di cessione di rivendita, di cui all'articolo 31 della citata legge n.1293 del 1957 è ridotta dal 50 al 10 per cento.»,

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

3.70

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, all'articolo 19-*bis* 1, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera *g)* dopo le parole "50 per cento;" sono aggiunte le seguenti: "per gli agenti e rappresentanti di commercio tale detrazione è ammessa nella misura dell'80 per cento;"

b) alla lettera *h)* sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ad eccezione di quelle sostenute dagli agenti e rappresentanti di commercio nella misura dell'80 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.71

CICCANTI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 19-*bis*1, comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole «sostitutivi di mense aziendali,» sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per quella relativa alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e viaggi d'affari, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, nella misura del 50 per cento,";

b) all'articolo 74-*ter*, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Le agenzie di viaggio e turismo possono, per ciascuna prestazione per cui è ammesso il regime speciale di imposizione ai sensi dei commi precedenti, applicare il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Le agenzie di viaggio che applicano il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad essa forniti dai suoi fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio optano per il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggio devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi".

c) alla parte III della Tabella A allegata dopo il numero 120) è aggiunto il seguente: "120-*bis)* prestazioni di organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e viaggi d'affari"».

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente modifica:*

Legge n 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio – art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni dl spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – altri fondi di riserva – Cap. 3003):

2004: – 105.000;

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, 2005 e 2006, ridurre tutti gli importi del 2 per cento.

3.72

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Id. em. 3.70

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, all'articolo 19-*bis*1, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera *g)* dopo le parole "50 per cento;" sono aggiunte le seguenti: "per gli agenti e rappresentanti di commercio tale detrazione è ammessa nella misura dell'80 per cento";

b) alla lettera *h)* sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ad eccezione di quelle sostenute dagli agenti e rappresentanti di commercio nella misura dell'80 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.73

BASTIANONI

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 74-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Le agenzie di viaggio e turismo possono, per ciascuna prestazione per cui è ammesso il regime speciale di imposizione ai sensi dei commi precedenti, applicare il regime normale dell'imposta sul valore ag-

giunto. Le agenzie di viaggio che applicano il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad essa forniti dai suoi fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente, Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio optano per il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggio devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi"».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.74

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 3.73

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 74-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Le agenzie di viaggio e turismo possono, per ciascuna prestazione per cui è ammesso il regime speciale di imposizione ai sensi dei commi precedenti, applicare il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Le agenzie di viaggio che applicano il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad essa forniti dai suoi fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente, Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio optano per il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggio devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi"».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.75
BARATELLA, CADDEO, MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA
Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente.

«6-*bis*. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni – Prodotti con aliquota IVA al 10 per cento – dopo il numero 121 è aggiunto il seguente numero:

"121-*bis*. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata"».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.76
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Id. em. 3.75

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento) dopo il numero 121 e aggiunto il seguente numero:

"121-*bis*. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata"».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.80
IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, BONFIETTI, PIATTI, MARINO
Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, all'articolo 47 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis.* La quota di cui al comma 2, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale, della cooperazione sociale e alla lotta contro la marginalità grave attraverso i soggetti del Terzo Settore definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 1, lettera *b)*"».

Conseguentemente al comma 3 le parole: «di cui al comma precedente» *sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis».*

3.81
BEVILACQUA, VALDITARA, DELOGU, DEMASI
V. testo 2

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. A decorrere dall'anno finanziario 2004, una parte delle quote di cui all'articolo 47 secondo comma, della legge 20 maggio 1985 n 222 è destinata:

a) nella misura del 30% per il finanziamento del FIRB (Fondo Investimento Ricerca di Base);

b) nella misura del 30% per la valorizzazione del personale docente delle scuole e dei dirigenti scolastici;

c) nella misura del 5% per la valorizzazione del personale non docente».

3.81 (testo 2)
BEVILACQUA, VALDITARA, DELOGU, DEMASI
Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. A decorrere dall'anno finanziario 2004, una parte delle quote pari al 10 per cento di cui all'articolo 47 secondo comma, della legge 20 maggio 1985 n 222 è destinata:

a) nella misura del 40% per il finanziamento del FIRB (Fondo Investimento Ricerca di Base);

b) nella misura del 40% per la valorizzazione del personale docente delle scuole e dei dirigenti scolastici;

c) nella misura del 20% per la valorizzazione del personale non docente».

3.82
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Le parole da: «*Dopo il comma*» a: «altro titolo» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di promuovere l'ammodernamento dei mezzi strumentali e l'accesso alle nuove tecnologie connesse all'esercizio delle proprie funzioni è concesso un credito d'imposta agli agenti e rappresentanti di commercio. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali, ai quali si applicano le previsioni del presente comma. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.85

IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, BONFIETTI, PIATTI, MARINO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

«6-*bis.* Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera *g),* in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, le parole "al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'8 per cento";

b) all'articolo 13-*bis,* comma 1, lettera i-*bis*) in materia di erogazioni liberali, le parole "a 4 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a 8.000 euro";

c) all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera i-*quater*) in materia di erogazioni liberali, le parole "a 4 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a 8.000 euro";

d) all'articolo 65, comma 2, concernente gli oneri di utilità sociale deducibili dal reddito imponibile:

1) alla lettera c-*sexies*) le parole "a 4 milioni o al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "a 8.000 euro o all'8 per cento";

2) alla lettera c-*octies*) le parole "a 3 milioni o al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "a 6.000 euro o all'8 per cento"».

Conseguentemente, in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni: (in milioni di euro):

2004: – 50.000;
2005: – 33.000;
2006: – 25.000.

3.87

IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, BONFIETTI, PIATTI, MARINO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

«6-*bis.* Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13*bis,* al comma 1, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

e-bis) le spese sostenute per frequenza di corsi formazione professionale fino all'importo di 1032,91 euro per ogni singolo corso».

Conseguentemente, in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti riduzioni:*

2004: – 50.000;
2005: – 33.000;
2006: – 25.000.

3.86

IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, BONFIETTI, PIATTI, MARINO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

«6-*bis.* All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera *l)* è inserita la seguente lettera:

l-bis) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3.000 euro, relative a prestazioni socio sanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell'infanzia, degli anziani e dei soggetti più deboli, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978 n 883, da cooperative sociali e da altri enti aventi finalità di assistenza sociale».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante l'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n 383.

3.88

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«7. All'articolo *13-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente comma:

"1-*quinquies.* Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto di titoli di viaggio annuali, relativi ai mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano ed utilizzati al fine di raggiungere il posto di lavoro e di studio dal luogo di residenza"».

Conseguentemente, al maggior onere si fa fronte con una diminuzione di pari importo a valere sulla voce: Ministero dell'economia e delle finanze *della Tab. «A» di cui al comma 1, dell'articolo 54.*

3.89

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 50, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sostituire le parole: "50 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "del 100 per cento del loro ammontare".

All'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze *diminuire come segue gli importi:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.90

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Le parole da: «*Dopo il comma 6*» a: «100 per cento» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-*bis.* All'articolo 67, comma 10-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole: «sono deducibili nella misura del 50 per cento» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli agenti e rappresentanti di commercio per cui sono deducibili nella misura del 100 per cento».

6-*ter.* All'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole "per l'organizzazione di convegni e simili" sono aggiunte le seguenti «Per gli agenti e rappresentanti di commercio le suddette spese sono deducibili integralmente.»

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.91

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 67, comma 10-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo le parole: "sono deducibili nella misura del 50 per cento" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli agenti e rappresentanti di commercio per cui sono deducibili nella misura del 100 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

3.92

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I costi sostenuti dalle imprese per l'organizzazione di convegni, seminari e simili, rientranti nelle spese di rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono integralmente deducibili».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi:*

2004: – 80.000;
2005: – 80.000;
2006: – 80.000.

3.93

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 79, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 7, le parole da "3 per cento" fino al punto sono sostituite dalle seguenti: "apportare le seguenti modifiche: 4 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 2 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire."».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.94

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Id. em. 3.93

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 7, le parole da "3 per cento" fino al punto sono sostituite dalle seguenti: "apportare le seguenti modifiche: 4 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire, 2 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire, 1 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.95
FRANCO Vittoria, IOVENE
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-*bis.* All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis.* I redditi derivanti da rimborsi spese forfettari e compensi di lavoro autonomo occasionale erogati dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, non concorrono a formare il reddito del percipiente per un importo non superiore, complessivamente nel periodo di imposta, a 5.000 euro."».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante l'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383.

3.97
EUFEMI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente;

«6-*bis.* All'articolo 121-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni veicoli. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

"2-*bis)* ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli ai sensi della legge 3 maggio 1985 e successive modificazioni e integrazioni;";

b) nella lettera *b)* il secondo e l'ultimo periodo sono soppressi».

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente modifica.*

Legge n.468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio – art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – altri fondi di riserva – Cap. 3003):

2004: – 70.000.

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, anni 2005 e 2006, ridurre tutti gli importi dell'1,2 per cento.

3.98

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 121-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *b)* apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole "tale percentuale è elevata all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "tale percentuale è elevata al 90 per cento";

b) all'ultimo periodo la parola "50" è sostituita dalla seguente "60".».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.99

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN

Id. em. 3.98

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 121-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *b)* apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole "tale percentuale è elevata all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "tale percentuale è elevata al 90 per cento";

b) all'ultimo periodo la parola "50" è sostituita dalla seguente "60".».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.100

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere, il seguente comma:

«6-*bis*. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

3.101
THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2004 le indennità, i rimborsi forfettari, i compensi percepiti dai direttori artistici delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che svolgono attività di organizzazione di bande musicali, di cori e di gruppi folcloristici non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro.

6-*ter.* Per i soggetti di cui al comma 1-*bis*, non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, l'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 2, alla Tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n.300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate capp. 7775) apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 4.000;
2005: – 4.000;
2006: – 4.000.

3.104
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è soppresso l'ultimo periodo».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.105
GRILLOTTI, DEMASI
Ritirato

Aggiungere il seguente comma 6-bis:

«All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere il seguente comma:

"8. I comuni possono stabilire, a seguito di apposita previsione regolamentare, che il valore ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al precedente comma 2, possa essere aumentato fino ad un terzo per le unità immobiliari ad uso abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, qualora le stesse siano utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie dal possessore o dai suoi familiari o siano comunque tenute a propria disposizione.

In tale ipotesi non trova applicazione l'articolo 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni nella parte in cui consente l'aumento dell'aliquota fino ad un massimo di 2 punti"».

3.108
MORO, VANZO, FRANCO Paolo
Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«6-*bis*. Il fondo ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di complessivi 63 milioni per l'anno 2004. L'onere aggiuntivo viene compensato con una riduzione degli stanziamenti previsti in Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 63 milioni di euro per l'anno 2004».

3.109
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Id. em. 3.108

Aggiungere il seguente comma:

«6-*bis*. Il Fondo ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di complessivi 63 milioni per l'anno 2004. L'onere aggiuntivo viene compensato con una riduzione degli stanziamenti previsti in Tabella A del

Ministero dell'economia e delle finanze pari a 63 milioni di euro per l'anno 2004».

3.110
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Id. em. 3.108

Aggiungere il seguente comma:

«6-*bis*. Il Fondo ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di complessivi 63 milioni per l'anno 2004. L'onere aggiuntivo viene compensato con una riduzione degli stanziamenti previsti in Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 63 milioni di euro per l'anno 2004».

3.111
BASTIANONI
Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi.

6-*ter*. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100% per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n 422

6-*quater*. L'attestazione dell'effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo del revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.112
FAVARO, ASCIUTTI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di tre milioni di euro, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

3.113
ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU
Id. em. 3.111

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi.

6-*ter*. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100 per cento per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

6-*quater*. L'attestazione dell'effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.114

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 3.111

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi.

6-*ter*. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100% per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

6-*quater*. L'attestazione dell'effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.»,

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.115

IOVENE, FRANCO Vittoria

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli enti non commerciali che svolgono, strumentalmente ai propri fini non lucrativi, una o più attività di impresa, sono esclusi dalla normativa sugli studi di settore di cui all'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427».

3.1190
VANZO
Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalla corresponsione da parte degli enti proprietari di tributi speciali catastali,".

Conseguentemente: Alla tabella A, Ministro dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.

3.1200
GRILLOTTI, DEMASI
Ritirato

Aggiungere il seguente comma:

«6-*bis*. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

A partire dall'anno 2004 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno.

A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2004 e 60 milioni di euro per il 2005».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'interno, *le somme stanziate sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A,* Ministero dell'economia e delle finanze, *le somme stanziate sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005».*

3.1210
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO, GIARETTA
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le

spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

A partire dall'anno 2004 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno.

A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'istruzione, università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2004 e 60 milioni di euro per il 2005».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'interno, *le somme stanziate sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A,* Ministero dell'economia e delle finanze, *le somme stanziate sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005.*

3.122
MANFREDI
Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente.

«6-*bis*. Al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nella Tabella B dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

d-bis) Consultazione e stampa di planimetrie e di elaborati planimetrici, per ogni unità immobiliare o elaborato fino a n. 4 pagine di formato A4, fino a n. 2 pagine di formato A3	€ 20,65	I professionisti abilitati possono chiedere l'operazione anche mediante semplice autocertificazione

---

3.123
DE PETRIS, FALOMI, GASBARRI, ZANDA, BATTISTI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Nell'ambito della collaborazione, istituita dall'articolo 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gli uffici tributari del comune possono proporre all'Agenzia del Territorio competente:

a) il censimento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca dati catastale;

b) il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità immobiliari, interi fabbricati o ambiti territoriali omogenei, qualora non risulti aggiornato o sia non congruo rispetto a fabbricati similari o aventi medesime caratteristiche.

Decorsi 30 giorni senza che l'Agenzia del Territorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diventano definitivi ed entro i successivi 30 giorni devono essere notificati agli intestatari e all'Agenzia del Territorio, affinché ne curi l'inserimento nella banca dati catastale entro 5 giorni dalla notifica».

3.124
GRILLOTTI, DEMASI
Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nell'ambito della collaborazione, istituita dall'articolo 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gli uffici tributari del comune possono proporre all'Agenzia del Territorio competente: il censimento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca dati catastale; il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità immobiliari, interi fabbricati o ambiti territoriali omogenei, qualora non risulti aggiornato o sia non congruo rispetto a fabbricati similari o aventi medesime caratteristiche. Decorsi 30 giorni senza che l'Agenzia del Territorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diventano definitivi ed entro i successivi 30 giorni devono essere notificati agli intestatari e all'Agenzia del Territorio, affinché ne curi l'inserimento nella banca dati catastale entro 5 giorni dalla notifica».

3.125
VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni
Id. em. 3.123

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nell'ambito della collaborazione, istituita dall'articolo 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli uffici tributari del comune possono proporre all'Agenzia del Territorio competente: il censimento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca dati catastale; il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità immobiliari, interi fabbricati o ambiti territoriali omogenei, qualora non risulti aggiornato o sia non congruo rispetto a fabbricati similari o aventi medesime caratteristiche. Decorsi 30 giorni senza che l'Agenzia del Territorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diventano definitivi ed entro i successivi 30 giorni devono essere notificati agli intesta-

tari e all'Agenzia del Territorio, affinché ne curi l'inserimento nella banca dati catastale entro 5 giorni dalla notifica».

3.126
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Id. em. 3.123

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Nell'ambito della collaborazione, istituita dall'articolo 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gli uffici tributari del comune possono proporre all'Agenzia del Territorio competente: il censimento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca dati catastale; il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità immobiliari, interi fabbricati o ambiti territoriali omogenei, qualora non risulti aggiornato o sia non congruo rispetto a fabbricati similari o aventi medesime caratteristiche. Decorsi 30 giorni senza che l'Agenzia del Territorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diventano definitivi ed entro i successivi 30 giorni devono essere notificati agli intestatari e all'Agenzia del Territorio, affinché ne curi l'inserimento nella banca dati catastale entro 5 giorni dalla notifica».

3.127
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Id. em. 3.123

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Nell'ambito della collaborazione, istituita dall'articolo 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gli uffici tributari del comune possono proporre all'Agenzia del Territorio competente:

a) il censimento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca dati catastale;

b) il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità immobiliari, interi fabbricati o ambiti territoriali omogenei, qualora non risulti aggiornato o sia non congruo rispetto a fabbricati similari o aventi medesime caratteristiche.

Decorsi 30 giorni senza che l'Agenzia del Territorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diventano definitivi ed entro i successivi 3 0 giorni devono essere notificati agli intestatari e all'Agenzia del Territorio, affinché ne curi l'inserimento nella banca dati catastale entro 5 giorni dalla notifica».

3.129
LAURO
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Al comma 83 dell'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 così come modificato dall'articolo 5, comma 9, della legge 23 febbraio 2001, n. 29 dopo le parole recupero, aggiungere le seguenti: «il funzionamento, il personale».

3.130
GABURRO
Id. em. 3.129

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Al comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 così come modificato dall'articolo 5, comma 9, della legge 23 febbraio 2001, n. 29 dopo le parole: "recupero", aggiungere le seguenti: "il funzionamento, il personale"».

3.131
SCALERA
Id. em. 3.129

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. come modificato dall'articolo 5, comma 9, della legge 23 febbraio 2001, n. 29 dopo le parole: "recupero" sono inserite le seguenti: "il funzionamento, il personale"».

3.135
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il 3º comma dell'articolo 7 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo: "Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella Tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma

1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa"».

3.136

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Il comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

"Ai fini del rispetto del criterio del prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con l'esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con l'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio"».

3.140

IOVENE, FRANCO Vittoria

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«*6-bis.* All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole "nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81 comma 1, lettera *l)* del testo unico n. 917/86" sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione dei rimborsi spese forfettari dei compensi per lavoro autonomo occasionale erogati dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per un importo annuo, per ciascun percipiente, non superiore a 5.000 euro". *Conseguentemente agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante l'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».*

3.1450
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO
Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. A partire dall'anno 2004, è istituito un fondo presso il Ministero dell'interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di getto in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'ICI, pari al 4 per mille in quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale componente della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1194 alimentati di trasferimenti erariali pari al gettito ICI valutato nella misura del 4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 159 del 2002.

Il fondo è determinato, a partire dal 2004, in 40 milioni per i pagamenti relativi al 2003.

Entro sessanta giorni dalla entrata a vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati».

Conseguentemente a partire dal 2004 gli stanziamenti previsti dalla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti di 40 milioni di euro. Per il 2004 gli stanziamenti sono ridotti di ulteriori 20 milioni di euro.

3.146
GRILLOTTI, DEMASI, EUFEMI
Accantonato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. - Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore di unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 224, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo di riserva è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2004 (art. 9, legge n. 468 del 1978).

3.147

VITALI, CADDEO, BRUNALE

Accantonato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro cge, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore di unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 300.000.

3.149

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Accantonato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di euro 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore di unioni di comuni e dei 5 milioni di euro a favore delle comunità montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *il fondo di riserva è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2004 (articolo 9, legge 468 del 1978).*

3.150
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Accantonato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore di unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente in tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *il fondo di riserva è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2004 (articolo 9, legge 468 del 1978).*

3.148
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfettaria in favore degli esercenti gli impianti di distribuzione di carburanti, si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003 e per i due periodi successivi».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, della tabella A richiamata rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

3.151
CENTARO
Accantonato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che, a seguito della presentazione della domanda di regolazione della propria posizione debitoria per premi previdenziali ed assistenziali, hanno provveduto al pagamento della prima delle rate semestrali consecutive previste ed hanno omesso il pagamento di una o più delle rate successive, possono provvedere al versamento delle rate scadute e degli interessi legali maturati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.152
MORO, FRANCO Paolo
Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. A decorrere dall'anno 2004, ai fini della valutazione della situazione economica dei soggetti destinatari di prestazioni agevolate di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, deve essere applicato il criterio del potere d'acquisto dei redditi correlato al differente costo della vita nelle aree territoriali del Paese. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono fissate le modalità per l'applicazione del comma 1.».

3.153
IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, PIATTI, BONFIETTI, MARINO, COVIELLO
Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per le persone iscritte alle liste previste dalla legge n. 68/99 e assunte presso cooperative sociali ai sensi dell'articolo 1 lettera *b)* della legge n. 381/91 non si applicano i requisiti di limite di reddito previsti per la cancellazione dalle liste garantendone altresì la maturazione dell'anzianità prevista».

3.1500
EUFEMI
Id. em. 3.153

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per le persone iscritte alle liste previste dalla legge n. 68/99 e assunte presso cooperative sociali ai sensi dell'articolo 1 lettera *b)* della legge n. 381/91 non si applicano i requisiti di limite di reddito previsti per la cancellazione dalle liste, garantendone altresì la maturazione dell'anzianità prevista».

3.154
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Dal 1º gennaio 2004 l'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto è rideterminato nella misura prevista dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 1999, n. 471, rivalutato del 2 per cento.».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti*:

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.155
VITALI
Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "a decorrere dal primo gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal primo gennaio 2005";

b) al comma 2, le parole: "entro il 30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2004"».

3.156

VITALI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nel comma 3 e nel comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 56 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, le parole: "triennio 2001-2003" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2001-2005"».

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni.*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

3.157

GRILLOTTI, DEMASI

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente all'annualità di imposta 1999 e successive».

3.158

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente all'annualità di imposta 1999 e successive».

3.159

VITALI, GUERZONI, PIZZINATO

Id. em. 3.158

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente all'annualità di imposta 1999 e successive».

3.160

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Id. em. 3.158

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente all'annualità di imposta 1999 e successive».

3.171

GRILLOTTI, DEMASI

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In deroga all'articolo 3, comma 1 della legge n. 27 luglio 2000, n. 212, agli effetti dell'applicazione del comma 3-*bis* introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139/98 alla legge n. 133/94 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

3.172

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In deroga all'articolo 3, comma 1 della legge n. 27 luglio 2000, n. 212, agli effetti dell'applicazione del comma 3-*bis* introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139/98 alla legge n. 133/94 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

3.173

GRILLOTTI, DEMASI

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le previsioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 devono interpretarsi, agli effetti dell'articolo 1, secondo comma della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo precedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal primo gennaio 2000».

3.174

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le previsioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 devono interpretarsi, agli effetti dell'articolo 1, secondo comma della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo precedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal primo gennaio 2000».

3.176
GRILLOTTI, DEMASI
Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3.177
VITALI, GASBARRI
Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3.178
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Id. em. 3.177

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3.179
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Id. em. 3.177

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, in-

clusi i beni immobili, per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3.180
GRILLOTTI, DEMASI
Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui».

3.181
FRANCO Vittoria, IOVENE
Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le lotterie, le tombole e le pesche di beneficenza organizzate ad esclusivo favore dei soci dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge n. 7 dicembre 2000, n. 383, si intendono effettuate in ambito familiare e privato, e rientrano, pertanto, tra le manifestazioni consentite ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430.».

3.182
FRANCO Vittoria, IOVENE
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per gli intrattenimenti e spettacoli dalle stesse organizzati e non rivolti ai soci».

3.183

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

3.185

VANZO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Ferme restando le disposizioni vigenti per l'incentivazione della gestione associata dei servizi da parte dei comuni e fatti salvi le disposizioni e i trasferimenti erariali per le comunità montane, a decorrere dall'anno 2004, sono soppressi i trasferimenti erariali destinati alle unioni di comuni di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed ogni ulteriore contributo o incentivazione diretti alle unioni di comuni. Sono inoltre soppressi il punto 2 della lettera *a)* e la lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ogni altra disposizione, anche di natura regolamentare, in contrasto con il presente comma».

3.187

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dal comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, *gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro per anno.*

3.1880

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

V. testo 2

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole "3I dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 70, comma 2,: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890-3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 2.000;
2005: – 2.000.

3.1880 (testo 2)

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole "3I dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 70, comma 2,: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890-3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 1.000;
2005: – 1.000.

3.189
PICCIONI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, si applicano per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2004. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 16 maggio 2004.».

3.190
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a valere sui valori di acquisto dei terreni posseduti alla data del 1º gennaio 2004, è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 maggio 2004».

3.197
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. A decorrere dall'anno 2004, sono riconfermate le risorse assegnate nel 2002 al Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali per le medesime finalità di cui all'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, le risorse disponibili a seguito della estinzione dei mutui gravanti sul predetto Fondo sono destinate per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai Comuni sottodotati».

Conseguentemente le risorse destinate in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* finanziamento Agenzie fiscali, articolo 70 comma 2, *sono ridotte per anno di un pari importo.*

3.200

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 41, secondo comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il periodo "dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996" è sostituito dal seguente: "dei mutui contratti, anche con la Cassa Depositi e prestiti, e dei prestiti obbligazionari già in ammortamento"»

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in Tabella Ministero dell'interno, *per il 2004 sono ridotti di 5 milioni di euro.*

3.201

VITALI, GASBARRI, MARINO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, secondo quanto stabilito dall'Accordo fra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001, ed in via aggiuntiva rispetto alle risorse nello stesso concordate, sono posti a carico del Bilancio dello Stato gli oneri, quantificati in 975 milioni di euro annui per il triennio 2004-2006, per il finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria dei cittadini extracomunitari regolarizzati ai sensi della legge 30 luglio 2002, n. 189.

Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 6-*bis* si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 8 per cento.

3.202

ROLLANDIN, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, PEDRINI, FRAU

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Ad integrazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicurare, nei comuni sotto i 5.000 abitanti, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale. Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32».

3.203

BRIGNONE, BOLDI, VANZO, FRANCO Paolo

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le disposizioni sulla semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi riguardanti le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle manifestazioni organizzate dalle associazioni bandistiche amatoriali e filodrammatiche, legalmente riconosciute senza fini di lucro».

3.205

SCHIFANI

Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166 è prorogato al 31 dicembre 2004. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede nel limite massimo di spesa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2004».

Conseguentemente in Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti modifiche:*

2004: – 3.000;
2005: – 3.000;
2006: – 3.000.

3.209
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«6-*bis*. Presso il Ministero dell'interno è istituito, a partire dall'anno 2004, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale Irpef locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ad ogni ente locale, devono essere garantite a decorrere dal 2004, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002 a parità di aliquota. Ogni tre mesi la Conferenza Stato – Città verifica l'andamento del gettito Irpef e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali.

Entro il 30 novembre 2004, il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza Stato Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione.

Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro a decorrere dal 2004».

Conseguentemente sono ridotti, a decorrere dall'anno 2004 di 50 milioni di euro per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

Per recuperare le perdite di gettito verificatesi nel 2003 pari a 50 milioni di euro sono ridotti gli stanziamenti in Tabella A alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze*, di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2004.*

3.216
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 5 è abrogato».

3.2180

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 29, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la previsione normativa di cui alla lettera *b)* è soppressa». *Conseguentemente alla Tabella A, per l'anno 2004, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

3.2190

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 7, lettera *d)* sopprimere le parole: "derivanti esclusivamente da calamità naturali"».

Conseguentemente alla Tabella A, per l'anno 2004, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

3.221

GRILLOTTI, DEMASI

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 29, comma 7, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la parola "amministrative" è sostituita con le parole: "di qualsiasi natura e di *referendum* non locali».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro.*

3.222
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 29, comma 7, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la parola "amministrative" è sostituita con le parole: "di qualsiasi natura e di *referendum* non locali». *Conseguentemente alla Tabella A, rubrica* Ministero dell'economia e delle finanze, *per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro.*

3.2240
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 29, comma 7, legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunta la seguente lettera *e):* "le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali".

Conseguentemente alla Tabella A, per l'anno 2004, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

3.229
BRUNALE, VITALI, CADDEO
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2004 ed è consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1998, n. 448».

*Conseguentemente, ai nuovi e maggiori oneri previsti dal presente comma 6-*bis *si provvede mediante le seguenti variazioni:*

a) all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 100.000;

b) all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 delle legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap. 2115) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 231.000.

3.230
VITALI, GUERZONI, GASBARRI, BRUNALE
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in misura pari a quelli attribuiti per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al lordo della riduzione conseguente all'attribuzione a Province e Comuni della compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

L'incremento delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

*Conseguentemente, ai nuovi e maggiori oneri previsti dal presente comma 6-*bis*, valutato in 951 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:*

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 69;

5) articolo 5, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77.

3.231

MORO, VANZO, FRANCO Paolo, PIROVANO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2004 ed è consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1999, n. 448».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *il fondo di riserva (articolo 9, legge 468 del 1978) è ridotto di 331 milioni di euro per l'anno 2004.*

3.232

MORO, VANZO, FRANCO Paolo, PIROVANO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in misura pari a quelli attribuiti per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al lordo della riduzione conseguente all'attribuzione a Province e Comunica della compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

L'incremento delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente per l'anno 2004 in tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *gli stanziamenti sono ridotti di 178 milioni di euro; il fondo di riserva in Tabella C, rubrica* Ministero dell'economia e delle finanze, *è ridotta di 743 milioni di euro; in Tabella A, rubrica* Ministero dell'interno, *lo stanziamento è ridotto di 30 milioni di euro.*

3.235
GRILLOTTI, DEMASI
Id. em. 3.231

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2004 ed è consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1998,, n. 448.

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *il fondo di riserva (articolo 9, legge 468 del 1978) è ridotto di 331 milioni di euro per l'anno 2004.*

3.236
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO, CREMA
Id. em. 3.231

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2004 ed è consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1998,, n. 448.

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *il fondo di riserva (articolo 9, legge 468 del 1978) è ridotto di 331 milioni di euro per l'anno 2004.*

3.239

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Id. em. 3.231

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003, è conferito anche per il 2004 ed è consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *il fondo di riserva (art. 9, legge 468 del 1978) è ridotto di 331 milioni di euro per l'anno 2004.*

3.240

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Per l'anno 2004 è confermato l'incremento del contributo destinato alle unioni di comuni per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento, di cui all'articolo 31, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente in Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, *lo stanziamento 2004 è ridotto di 5 milioni di euro.*

3.243

CHIUSOLI, VITALI, GASBARRI

Id. em. 3.240

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 è confermato l'incremento del contributo destinato alle unioni di comuni per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento, di cui all'articolo 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, a copertura dei nuovi e maggiori oneri previsti dal presente comma e valutati in complessivi 5 milioni di euro, all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 5.000.

3.244

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 3.240

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 è confermato l'incremento del contributo destinato alle unioni di comuni per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento, di cui all'articolo 31, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n 289.».

Conseguentemente in tabella A, rubrica Ministero dell'interno, *lo stanziamento 2004 è ridotto di 5 milioni di euro.*

3.246

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 31 comma 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 alla fine del comma aggiungere le seguenti parole "Il calcolo delle somme dovute dagli Enti Locali ai fini del recupero è compensato con le somme che gli Enti locali a qualunque titolo devono avere dallo Stato"».

3.247
BARATELLA, CADDEO, MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA
Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002,n. 289, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Le somme inutilizzate per l'anno 2003 e quelle eventualmente inutilizzate per gli anni 2004 e 2005 sono mantenute in bilancio e possono essere utilizzate nell'anno successivo.».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre come segue gli importi previsti:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

3.248
BASTIANONI, GIARETTA, DETTORI
Id. em. 3.247

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Le somme inutilizzate per l'anno 2003 e quelle eventualmente inutilizzate per gli anni 2004 e 2005 sono mantenute in bilancio e possono essere utilizzate nell'anno successivo.».

Conseguentemente all'articolo 54, comma1, nella tabella B richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 10;
2005: – 10.

3.249
ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU
Id. em. 3.247

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, 289 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e

2005. Le somme inutilizzate per l'anno 2003 e quelle eventualmente inutilizzate per gli anni 2004 e 2005 sono mantenute in bilancio e possono essere utilizzate nell'anno successivo.».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma1, nella tabella B richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

3.250

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 3.247

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Le somme inutilizzate per l'anno 2003 e quelle eventualmente inutilizzate per gli anni 2004 e 2005 sono mantenute in bilancio e possono essere utilizzate nell'anno successivo.».

Conseguentemente all'articolo 54, comma1, nella tabella B richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

3.251

TAROLLI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 dopo le parole: "associazioni pro-loco" si aggiungono le parole: "e alle associazioni senza scopo di lucro".

3.252

GUBERT

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis.* All'articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole "associazioni pro-loco" si aggiungono le parole" e alle associazioni senza scopo di lucro".».

3.253

MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 80, comma 37 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole "associazioni pro-loco", aggiungere le parole "e alle associazioni senza scopo di lucro"».

3.254

BETTAMIO, IERVOLINO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Il commissario *ad acta* di cui all'articolo 86,comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 affida il completamento della realizzazione delle opere di cui all'articolo 86, comma 2».

3.255

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, aggiungere in fondo le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si estendono altresì a tutte le associazioni popolari musicali."».

Conseguentemente alla tabella A di cui all'articolo 54, comma1, ridurre gli importi del Ministero dell'economia e delle finanze *fino al conseguimento della copertura dei maggiori importi recati dall'emendamento.*

3.258

MORO, FRANCO Paolo, VANZO, SALERNO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore con 3000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo Nazionale Ordinario per gli investimenti.». *Conseguentemente il fondo di riserva previsto in tabella C, rubrica* Ministero dell'economia e delle finanze, *è ridotto di 112 milioni di euro.*

3.268

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti».

Conseguentemente il fondo di riserva previsto in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *è ridotto di 112 milioni di euro.*

3.283

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO, CREMA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

Conseguentemente, il fondo di riserva previsto in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 112 milioni di euro.

3.279

VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999. Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 112.000.

3.54

MORO, FRANCO Paolo, VANZO, PIROVANO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente e per un importo complessivo di 86.248.302 euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinano per gli investimenti».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, tabella B apportare la seguente variazione:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: – 86.248,302.

3.267

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro.».

Conseguentemente in Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, *lo stanziamento 2004 è ridotto di 25 milioni di euro.*

3.280

CHIUSOLI, VITALI, CADDEO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 25.000.

3.285

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO, CREMA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle Unioni di Comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro». *Conseguentemente, in Tabella A, rubrica* Ministero dell'interno, *lo stanziamento 2004 è ridotto di 25 milioni di euro.*

3.262

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Ai fini del riequilibrio del finanziamento dei contributi dovuti alle Unioni e fusioni di Comuni per gli anni pregressi, sono stati stanziati 30 milioni di euro».

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *nella voce regolazioni debitorie, sono ridotti di 30 milioni di euro.*

3.2690

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Ai fini del riequilibrio del finanziamento dei contributi dovuti alle Unioni e fusioni di Comuni per gli anni pregressi, sono stanziati 30 milioni di euro».

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti di 30 milioni di euro.

3.271

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. 1. Al fine di incentivare la programmazione, la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari per la gestione associata di servizi e funzioni comunali, come le Unioni tra Comuni di minore dimensione demografica, è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo per l'Associazionismo Intercomunale Volontario - di seguito denominato FAIV, dotato di una previsione annuale delle risorse e determinata, per gli anni 2004, 2005, 2006, rispettivamente in 55.000.000 di euro, di 60.000.000 di euro e di 65.000.000 di euro.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAIV.

3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

4. Le Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le esperienze associative di cui al primo comma sentiti gli Enti locali interessati».

Conseguentemente in Tabella A, Ministero del lavoro, *gli stanziamenti sono ridotti di 55 milioni di euro per l'anno 2004, di 60 milioni di euro per l'anno 2005 e di 65 milioni di euro per l'anno 2006.*

3.265

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito d'imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione d'impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.266

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le somme che i comuni trasferiscono alle Unioni di Comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del Patto di stabilità». *Conseguentemente alla Tabella A, rubrica* Ministero dell'economia e delle finanze, *per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro.*

3.274

BARATELLA, CADDEO, MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per tutelare e salvaguardare gli operatori del settore librario situati nei centri storici e che non siano appartenenti a catene editoriali o che facciano capo ad organizzazioni di distribuzione editoriale, i Comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un ammortamento pari al 150 per cento degli oneri di locazione sostenuti nell'anno solare, nonchè, per gli anni 2004 e 2005, l'esenzione dell'imposta di registro relativa ai contratti stipulati per l'esercizio della propria attività».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, alla Tabella A rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre come segue i seguenti importi previsti:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.277
GIARETTA, BASTIANONI, TOIA, D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per tutelare e salvaguardare gli operatori del settore librario situati nei centri storici e che non siano appartenenti a catene editoriali o che facciano capo ad organizzazioni di distribuzione editoriale, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un ammortamento pari al 150 per cento degli oneri di locazione sostenuti nell'anno solare, nonchè per gli anni 2004 e 2005, l'esenzione dell'imposta di registro relativa ai contratti di locazione stipulati per l'esercizio della propria attività».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre gli importi:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.286
ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per tutelare e salvaguardare gli operatori del settore libraio situati nei centri storici e che non siano appartenenti a catene editoriali o che facciano capo ad organizzazioni di distribuzione editoriale, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un ammortamento pari al 150 per cento degli oneri di locazione sostenuti nell'anno solare, nonché, per gli anni 2004 e 2005, l'esenzione dell'imposta di registro relativa ai contratti di locazione stipulati per l'esercizio della propria attività».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.83
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per tutelare e salvaguardare gli operatori del settore librario situati nei centri storici e che non siano appartenenti a catene editoriali o che facciano capo ad organizzazioni di distribuzione editoriale, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un ammortamento pari al 150 per cento degli oneri di locazione sostenuti nell'anno solare, nonché, per gli anni 2004 e 2005, l'esenzione dell'imposta di registro relativa ai contratti di locazione stipulati per l'esercizio della propria attività».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.282
IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, BONFIETTI, PIATTI, MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le indennità percepite dai volontari impegnati all'estero dalle Organizzazioni non Governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

3.2780

BASTIANONI, CASTELLANI, COVIELLO, GIARETTA

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 3.82

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di promuovere l'ammortamento dei mezzi strumentali e l'accesso alle nuove tecnologie connesse all'esercizio delle proprie funzioni è concesso in credito d'imposta agli agenti e rappresentanti di commercio. Con decreto del ministro delle attività produttive, e di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali ai quali si applicano le previsioni del presente comma. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto di rimborso d'imposta spettante ad altro titolo».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, per l'anno 2004, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

3.287

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.275

BARATELLA, CADDEO, MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito d'imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze*, ridurre come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.2880

ROLLANDIN, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 800 abitanti ricadenti in comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività artigiane, commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 80.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

6-*ter*. Le imprese operanti nei comuni di cui al comma 1 che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature, possono avvalersi di un credito di imposta pari al 10 per cento del valore dei nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A per l'anno 2004, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

3.289
ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idro-elettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a trenta kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo. È inoltre esente da qualsiasi imposta la produzione energetica derivante da biomasse prodotte nei medesimi ambiti».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A ridurre come segue l'accantonamento relativo alla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: – 15.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.

3.905
GIARETTA, COLETTI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono procedere all'affidamento diretto di lavori relativi a interventi di cui all'articolo 31, legge 5 agosto 1978, n. 457 anche in deroga alla normativa vigente, purché l'importo dei lavori non superi il valore di 15.000 euro».

ORDINI DEL GIORNO

G3.1
ALBERTI CASELLATI, IZZO, NOCCO, LAURO, BASILE, GENTILE, GIRFATTI, BETTAMIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che nel monoreddito la detrazione per il coniuge a carico prevista per il 2003 è pari ad euro 546,18 per redditi fino a 15.493,71 euro;

constatato che:

l'importo di tale detrazione è rimasto invariato dal 1996;

fino a tale data gli importi venivano incrementati con cadenza annuale: ad esempio nel 1994 la detrazione era pari a lire 791.588 e, nell'anno successivo, aumentava a lire 817.552;

in questi ultimi sette anni, a partire dal 1996, l'importo da detrarre, è rimasto invariato, in particolare per redditi che sfiorano la soglia di "povertà",

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti più idonei a garantire che la misura della suddetta detrazione venga annualmente adeguata quantomeno all'incremento del costo della vita, in coerenza con la politica di sostegno dei nuclei familiari e delle classi disagiate fin qui dallo stesso perseguita.

G3.2

EUFEMI, SALERNO, CURTO, PEDRIZZI, KAPPLER, IERVOLINO, DANZI, CHERCHI, FORTE, TREMATERRA, CICCANTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso:

che l'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, prevede che, a partire dal 1° maggio 2004, gli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito non possono più prevedere ipotesi di vincite costruite dalla mera ripetizione delle partite;

che, per effetto della disposizione citata, gli apparecchi predetti – di cui al comma 7, lettera *b)* – così come descritti nelle caratteristiche tecniche dalla norma di cui all'articolo 110, comma 7, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, entro il 31 maggio 2004 devono essere demoliti;

tenuto conto:

che la previsione distingue i casi per i suddetti apparecchi sia rilasciato o meno il nullaosta per il loro utilizzo e, nello specifico, che nel primo caso l'obbligo di demolizione decorra dal 1° maggio 2004, mentre nel secondo caso lo stesso sia anticipato al 1° gennaio 2004,

impegna il Governo:

a chiarire che la disposizione di cui all'articolo 39, comma 7-*bis*, per gli apparecchi o congegni per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato nullaosta di cui all'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, si applica a partire dal 1° maggio 2004 e, pertanto, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettera *b)* del TULPS, possono essere utilizzati fino al 30 aprile 2004.

G3.3

GIARETTA, DONATI, DEL TURCO, DETTORI, CASTELLANI, CAMBURSANO, VALLONE, BASTIANONI, COVIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che:

la direttiva europea 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 autorizzava gli Stati membri a sperimentare per il triennio 2000 – 2003 l'applicazione di un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta per fino a due settori di servizio ad alta intensità di lavoro;

l'Italia ha utilizzato tale norma, poi prorogata fino al 2003, in particolare per il settore della manutenzione nell'edilizia;

altri paesi, in particolare l'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo e l'Irlanda hanno applicato la citata direttiva anche al settore del commercio e della riparazione delle biciclette e accessori;

ritenuto che in questo modo si possa contribuire ad incentivare l'acquisto e l'uso delle biciclette come positiva azione per una migliore organizzazione della mobilità, particolarmente nelle aree urbane, e per una più efficace lotta al traffico e all'inquinamento,

impegna il Governo:

a sperimentare l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta nel settore del commercio e riparazione delle biciclette e accessori nel caso si preveda una ulteriore proroga della direttiva europea o a proporre, in sede di Consiglio dei ministri finanziari dell'Unione europea (ECOFIN), che nella definitiva armonizzazione dell'IVA venga considerata l'applicazione di una aliquota IVA ridotta per tale settore.

G3.4
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, CREMA, LABELLARTE, MARINI, CASILLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che:

i cittadini italiani che svolgono il loro lavoro nella Repubblica di San Marino sono sottoposti a una illegittima doppia tassazione e ciò crea fortissimi disagi, anche in considerazione del fatto che molti di questi lavoratori transfrontalieri provengono da zone molto distanti, ovvero da Ravenna, Ferrara, Forlì, oltre che da Rimini;

tale situazione pesa notevolmente sui bilanci delle circa cinquemila famiglie interessate;

inspiegabilmente, nel corso dell'incontro avvenuto a Rimini il 25 agosto 2003, fra il Ministro degli affari esteri italiano e i Segretari di Stato della Repubblica di San Marino, il problema dei lavoratori italiani non è stato nemmeno menzionato, nonostante l'incontro vertesse sul tema della cooperazione economica fra i due Paesi,

impegna il Governo:

a presentare in Parlamento un apposito disegno di legge di approvazione di un accordo internazionale fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, volto a risolvere la annosa questione della doppia tassazione a carico dei cittadini italiani che svolgono la loro attività lavorativa nella Repubblica di San Marino.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.43
BASTIANONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.43

(Interventi in favore del turismo)

1 . Alla tabella A/II allegata al D.P.R. 26-10-1972 n. 633 è aggiunto il seguente numero:

"41-*quinquies)* prestazione di servizi resi nell'ambito del settore del turismo, ivi compresa la ristorazione e la gestione di stabilimenti balneari".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.45

NOCCO

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3.0.45

Per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *d)*, legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1-*ter*, legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno ricevuto comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del diniego del contributo di cui al comma 1 del predetto articolo 8 per esaurimento dei fondi stanziati, e che, per effetto della deliberazione 25 luglio 2003 n. 23/03 del Comitato interministeriale di programmazione economica, hanno successivamente ricevuto da parte dell'Agenzia delle Entrate comunicazione della concessione del contributo medesimo, il termine per l'avvio della realizzazione dell'investimento, di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e quello per l'utilizzo del contributo, di cui all'art. 62, comma 1, lettera *f)*, legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato al terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza. I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla medesima lettera *f)* per l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo sono differiti di un anno. Resta fermo l'ammontare del credito d'imposta concesso anche se la ripartizione territoriale dell'investimento ha luogo in una diversa area agevolata della stessa regione».

3.0.48

ASCIUTTI, VALDITARA, FAVARO, GABURRO, BRIGNONE, BEVILACQUA, COMPAGNA, DELOGU

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3.0.48

(Istituzione di una imposta sulla vendita, distribuzione e rappresentazione di materiale pornografico)

1. È istituita una imposta sulla vendita, distribuzione, rappresentazione di materiale pornografico nella misura del 10 per cento del prezzo, canone o altro corrispettivo economico di offerta al pubblico, al netto dell'IVA.

2. Ai fini del presente articolo si considera materiale pornografico ogni opera letteraria, figurativa, cinematografica, audiovisiva, teatrale, telematica, anche riprodotta su supporto informatico, nonché riviste, giornali, periodici e i relativi supporti integrativi e cataloghi, e altri prodotti che comportino la trattazione o la rappresentazione di organi o atti sessuali a specifico scopo erotico. Sono escluse dall'applicazione di questo articolo le opere edite o comunque diffuse da almeno 50 anni.

3. Obbligato al pagamento dell'imposta è colui che immette nel consumo il suddetto materiale.

4. La violazione di quanto disposto dal comma 3 comporta, oltre al pagamento dell'imposta non assolta, l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del doppio dell'imposta stessa.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Un importo corrispondente all'80 per cento del gettito derivante dal prelievo di cui al presente articolo è destinato ad incrementare il fondo per progetti di ricerca di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Un importo corrispondente al restante 20 per cento è destinato al finanziamento del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'alta formazione artistica e musicale, per il biennio 2002-2003».

3.0.49

NANIA, VALDITARA, GRILLOTTI, BATTAGLIA Antonio, TOFANI, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.49

(Istituzione di una imposta sulla vendita, distribuzione e rappresentazione di materiale pornografico)

1. È istituita una imposta sulla vendita, distribuzione, rappresentazione di materiale pornografico nella misura del 10% del prezzo, canone o altro corrispettivo economico di offerta al pubblico, al netto dell'IVA.

2. Ai fini del presente articolo si considera materiale pornografico ogni opera letteraria, figurativa, cinematografica, audiovisiva, teatrale, telematica, anche riprodotta su supporto informatico, nonché riviste, giornali, periodici e i relativi supporti integrativi e cataloghi, e altri prodotti che comportino la trattazione o la rappresentazione di organi o atti sessuali a specifico scopo erotico. Sono escluse dalla applicazione di questo articolo le opere edite o comunque diffuse da almeno 50 anni.

3. Obbligato al pagamento dell'imposta è colui che immette nel consumo il suddetto materiale.

4. La violazione di quanto disposto dal comma 3 comporta, oltre al pagamento dell'imposta non assolta, l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del doppio dell'imposta stessa.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Il gettito derivante dal prelievo di cui al presente articolo è destinato ad incrementare il fondo per progetti di ricerca di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

3.0.50

VALDITARA, ASCIUTTI, GABURRO, BRIGNONE, BEVILACQUA, FAVARO, COMPAGNA, MONCADA, DELOGU, BALBONI, ZAPPACOSTA, DEMASI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.50

(Istituzione di una imposta sulla vendita, distribuzione e rappresentazione di materiale pornografico)

1. È istituita una imposta sulla vendita, distribuzione, rappresentazione di materiale pornografico nella misura del 10% del prezzo, canone o altro corrispettivo economico di offerta al pubblico, al netto dell'IVA.

2. Ai fini del presente articolo si considera materiale pornografico ogni opera letteraria, figurativa, cinematografica, audiovisiva, teatrale, telematica, anche riprodotta su supporto informatico, nonché riviste, giornali, periodici e i relativi supporti integrativi e cataloghi, e altri prodotti che comportino la trattazione o la rappresentazione di organi o atti sessuali a specifico scopo erotico. Sono escluse dalla applicazione di questo articolo le opere edite o comunque diffuse da almeno 50 anni.

3. Obbligato al pagamento dell'imposta è colui che immette nel consumo il suddetto materiale.

4. La violazione di quanto disposto dal comma 3 comporta, oltre al pagamento dell'imposta non assolta, l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del doppio dell'imposta stessa.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Il gettito derivante dal prelievo di cui al presente articolo è destinato ad incrementare il fondo per progetti di ricerca di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

3.0.51

NANIA, VALDITARA, GRILLOTTI, BATTAGLIA Antonio, TOFANI, PEDRIZZI, ASCIUTTI, GABURRO, BRIGNONE, BEVILACQUA, MONCADA, COMPAGNA, FAVARO, ZAPPACOSTA, BALBONI, DEMASI, EUFEMI, SALERNO, CURTO, NOCCO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.51

(Superalcolici)

Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da adottare entro il 28 febbraio 2004 procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo 504/95, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica, alla voce: Decreto Legislativo 204/98 (25.2.3.1 – Ricerca scientifica – cap. 8922)

Modificare gli importi come segue:

2004: + 40.000;
2005: + 40.000;
2006: + 40.000.

3.0.53

MINARDO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.53

(Cartolarizzazione dei crediti e regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n 448, come modificato all'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e se-

guenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle –di pagamento relative ai crediti vantati dall'lNPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

3. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 30 giugno 2001";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2002";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

3.0.530

SPECCHIA, BONGIORNO, BONATESTA, PACE, CURTO, SALERNO, ZAPPACOSTA, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.530

(Cartolarizzazione dei crediti e regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n 448, come modificato all'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle

cartelle –di pagamento relative ai crediti vantati dall'lNPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

3. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 30 giugno 2001";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2002";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

3.0.56

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 3, e inserito il seguente:

«Art. 3.0.56

(Carbon tax)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misure delle aliquote decorrenti dal 1º gennaio 2005, ai sensi dell'allegato l annesso alla legge 388 del 2000.

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 è soppresso».

3.0.57
BONATESTA, SPECCHIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS, NANIA, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, TATÒ, TOFANI, ULIVI, VALDITARA, ZAPPACOSTA
V. testo 2

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.57

(Istituzione di un Fondo Nazionale di solidarietà)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2004 sui premi derivanti a ciascun singolo vincitore dai giochi di abilità e dai concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché da manifestazioni a premio e di sorte, di cui alla legge 20 luglio 1982, n. 464, si applica un'imposta del 10 per cento.

2. I proventi derivati dalla disposizione di cui al comma 1 sono destinati alla costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale per il finanziamento di interventi a sostegno della famiglia, degli anziani, degli invalidi civili e del lavoro e dei pensionati di guerra».

3.0.57 (testo 2)
BONATESTA, SPECCHIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS, NANIA, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, TATÒ, TOFANI, ULIVI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.57

(Istituzione di un Fondo Nazionale di solidarietà)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2004 sui premi derivanti a ciascun singolo vincitore dai giochi di abilità e dai concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratifi-

cato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché da manifestazioni a premio e di sorte, di cui alla legge 20 luglio 1982, n. 464, si applica un'imposta del 10 per cento.

2. I proventi derivati dalla disposizione di cui al comma 1 sono destinati alla costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale per il finanziamento di interventi a sostegno della famiglia, degli anziani, degli invalidi civili e del lavoro, degli invalidi per servizio e dei pensionati di guerra».

3.0.58

PEDRIZZI, DEMASI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.58

(Cancellazioni di pignoramenti e ipoteche)

1. Chiunque richiede un pignoramento o un'ipoteca giudiziaria provvede alla cancellazione della medesima entro sessanta giorni dall'estinzione del debito oltre alla sua transazione dietro il pagamento di una tassa pari allo 0,50% a favore dell'erario.

2. I termini di prescrizione di un debito decorrono dal momento della notifica dell'escussione del debitore e non da quelli del riparto. Il debitore può chiedere certificazione alle autorità competenti».

3.0.59

VALDITARA, BEVILACQUA, DELOGU, DEMASI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.59

(Istituzione di un'imposta sulla vendita delle vernici spray)

1.A decorrere dall'anno finanziario 2004, nei prodotti contenenti vernici e che vengono applicati attraverso il sistema spray, è istituita una sovrimposta pari a 2 euro per ciascuna confezione di contenuto non superiore a ml 200 e di 3 euro per ciascuna confezione di contenuto superiore a 200 ml. Il gettito da esse derivante viene destinato corrispondentemente alla TAB C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – legge n. 388 del 2000 – articolo 1 comma 1; Interventi per alloggi e re-

sidenze per studenti universitari (25.2.3.3 – Edilizia Universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 8967)».

3.0.60

VALDITARA, BEVILACQUA, DELOGU, ASCIUTTI, DEMASI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.60

(Istituzione di una tassa sui videopoker)

1. A decorrere dall'anno 2003, è istituita una imposta di1.000 euro all'anno per l'esercizio nei locali pubblici di apparecchi videopoker e assimilabili, il cui gettito è destinato:

a) per il 12% ad incremento del fondo per gli investimenti istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448, u.p.b.2. 1.2.1. – cap. 2300 – ricerca scientifica;

b) per il 20% al fondo agevolazioni per il finanziamento ordinario delle università statali istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca, ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 14 dicembre 1993. n.537 – u.p.b. 25.1.2.5. – Finanziamento ordinario delle università statali – cap. 5507;

c) per il 2% per investimenti per il diritto allo studio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992. n. 147 – Tab. C voce Ministero Istruzione, università e ricerca – u.p.b.25.4.1.5.7. – diritto allo studio – cap. 5517;

d) ad incrementare per ciascuno degli anni 2004 e 2005 il limite complessivo di 30 milioni di euro previsto nel comma 7, dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002 n. 289 rispettivamente di 150 milioni di euro e di 200 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2006 il predetto limite è fissato a 250 milioni di euro;

e) per il 20% per la valorizzazione professionale del personale docente della scuola;

f) per il 2% per il rinnovo contrattuale dei dirigenti scolastici;

g) per il 3% per la valorizzazione professionale del personale non docente della scuola.

Con apposito decreto il Ministro dell'economia e delle finanze determinerà ulteriormente gli apparecchi rientranti nelle due categorie indicate, definendo altresì i requisiti di detti apparecchi e i presupposti per il loro esercizio».

3.0.62

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.62

(Erogazioni liberali in favore di programmi culturali)

1. All'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l*-ter, è aggiunta la seguente:

I-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali correlati alla realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo e per la realizzazione degli stessi. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali, vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini concordati convenzionalmente tra l'erogante e il beneficiario, salvo proroga che può essere concessa una sola volta dal Ministero per i beni e le attività culturali, per causa non imputabile al beneficiario stesso ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, annuiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Sono considerate erogazioni liberali anche quelle in cui il beneficiario formula pubblico ringraziamento al soggetto erogante, purché non vi siano prestazioni corrispettive da parte del beneficiario. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con decreto di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il soggetto erogante versa in sede di presentazione del modello unico, a titolo d'imposta sostitutiva, l'1 per cento su ciascuna somma erogata ai sensi della presente lettera;

b) al comma 3, dopo le parole: "ai fini di quanto previsto dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e, a decorrere dal 2004, dal comma 1-*bis*».

3.0.65
DANZI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.65

Per le opere eseguite da terzi in forza di titolo abilitativo edilizio ed ultimate entro il 31 marzo 2003, o, se anteriori al 1967, anche in caso di assenza di titolo abilitativo edilizio, su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale, su richiesta del terzo costruttore o suoi aventi causa, lo Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del Demanio, cede a titolo oneroso ai richiedenti la proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero garantisce onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.

È data facoltà ai terzi richiedenti di esercitare il diritto d'acquisto anche sulle aree scoperte che:

a) siano strettamente necessarie alla fruizione dell'opera;

b) che pur essendo ultronee rispetto alla finalità di cui alla precedente lettera *a)*, risultino di fatto al servizio dell'opera e, ove non cedute al terzo richiedente, costituiscano relitti inedificabili secondo la normativa di legge e regolamentare applicabile al momento della presentazione della richiesta di acquisto. La richiesta deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004, alla Filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dall'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree oggetto della richiesta, determinata applicando i parametri di cui alla Tabella A allegata al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito in legge 1° agosto 2003 n. 212, nella misura di un terzo dei valori ivi fissati, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia:

1) idonea documentazione che attesti la qualità di costruttore, o di suoi aventi causa, del richiedente;

2) il frazionamento catastale;

3) per le opere successive al 1967, il titolo abilitativo edilizio;

4) autodichiarazione, a norma del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445, attestante l'ultimazione dei lavori alla data del 31 marzo 2003.

Alla procedura di cessione delle aree o di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera si applicano i commi 16, 17, 18 – limitatamente al termine ultimo entro cui la competente filiale dell'Agenzia del Demanio è tenuta a perfezionare la procedura di vendita – e 20 – limitatamente al termine ultimo entro cui la competente filiale dell'Agenzia del Demanio è tenuta al rilascio del provvedimento di riconoscimento dell'articolo 32.

Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è determinato applicando i parametri di cui alla Tabella A allegata al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito in legge 1º agosto 2003, n. 212.

La presentazione della richiesta sospende gli eventuali processi nei quali tra l'Amministrazione finanziaria del Demanio, il costruttore dell'opera o i suoi aventi causa, si rivendichi la proprietà o altro diritto reale sull'opera o sulle aree richieste, nonchè si controverta circa il pagamento di somme a titolo di indennità per l'occupazione pregressa. Con il perfezionamento della procedura di vendita o l'emanazione del provvedimento di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, si intendono decadute le richieste e le azioni precedenti dell'Amministrazione finanziaria del Demanio».

3.0.1

GIARETTA, BASTIANONI, DETTORI, CREMA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3.0.1

(Disposizioni concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di 100.000 euro ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b), c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, nonché per tutti gli interventi di bonifica dall'amianto. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme

UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta altresì per l'acquisto dei mobili per l'arredamento, degli elettrodomestici e delle attrezzature necessarie per rendere abitabile le singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in una e tre quote annuali costanti di pari importo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le procedure di controllo in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto

1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione.

4. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

5. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera a).

3.0.2

FALOMI, GASBARRI, DE PETRIS, ZANDA, BATTISTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3.0.2

1. I soggetti di cui all'articolo 3, del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni con la legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono tenuti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a presentare all'ufficio del territorio competente, con le modalità di cui al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, denuncia di accatastamento relativa alle unità immobiliari di cui al comma 4, dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139.

2. Gli uffici del territorio, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicano al comune competente per territorio, le risultanze dell'accatastamento ed i dati dei soggetti dichiaranti.

3. Gli effetti fiscali, derivanti dalle variazioni nell'iscrizione in catasto delle unità immobiliari di cui al comma 1, si applicano dalla data di effettiva perdita dei requisiti di ruralità e comunque non anteriormente alle annualità ancora accertabili per ciascun tributo; per il recupero dell'imposta relativa ad annualità pregresse non si dà luogo all'applicazione di sanzioni ed interessi.

4. I soggetti di cui al comma 1, i cui immobili si trovino nelle condizioni di cui commi da 3 a 6, dell'articolo 9, della legge 30 dicembre 1993, n. 557 e successive modificazioni, debbono presentare idonea documentazione al comune competente comprovante il possesso dei requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali.

5. I comuni con proprio regolamento, da adottarsi entro i termini per l'approvazione del bilancio, stabiliscono le modalità di applicazione dell'adempimento di cui al comma precedente, prevedendo termini di presentazione della documentazione non inferiori ai 60 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento medesimo e, in caso di inosservanza, una sanzione non superiore a Euro 500,00».

3.0.3

DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3.0.3

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, fino ad un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo italiano, di annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e di contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Successivamente all'adozione da parte di almeno cinque membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 corretta in maniera tale da essere pari all'aliquota media delle imposte sulle transazioni valutarie istituite dai paesi membri dell'Unione europea.

4. La modifica dell'aliquota di cui al comma 3 viene effettuata a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sarà verificato che almeno quattro paesi membri dell'Unione europea hanno istituito un'imposta equivalente a quella di cui al comma 1.

5. Le ulteriori modifiche risultanti dalle variazioni delle aliquote verificatesi nei Paesi membri dell'Unione europea sono effettuate il 1º gennaio di ogni anno.

6. L'aliquota media di cui al comma 3 viene calcolata facendo la media aritmetica delle aliquote massime delle imposte equivalenti a quella di cui al presente articolo, in vigore nei paesi membri dell'Unione europea nel corso dell'anno precedente.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le aliquote di cui al presente articolo da applicare in Italia.

8. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di:

a) estendere ai paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo;

b) istituire un fondo internazionale, che veda la partecipazione di rappresentanti di Governi anche di paesi non OCSE, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative, per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini di cui al comma 1.

9. Per le transazioni valutarie con stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie e pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 1, agli interventi in materia di cooperazione

allo sviluppo, alle misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e alla lotta alla povertà su scala mondiale».

3.0.40

MARTONE, BOCO, RIPAMONTI, CORTIANA, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti modifiche:*

2004: + 500.000;
2005: + 1.000.000;
2006: + 1.500.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3.0.40

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relativea:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'ammonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione».

3.0.500

MARTONE, IOVENE, DE ZULUETA, BONFIETTI, PIATTI, DANIELI Franco, TONINI, TOIA, BEDIN, MANZIONE, RIGONI, BOCO, ZANCAN, DONATI, CAVALLARO, TURRONI, CORTIANA, DI SIENA, MALABARBA, SODANO Tommaso, GIARETTA

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti modifiche:*

2004: + 500.000;
2005: + 1.000.000;
2006: + 1.500.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3.0.500

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relativea:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'ammonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione».

3.0.60a

TONINI, BONFIETTI, BUDIN, DE ZULUETA, SALVI, CADDEO

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti modifiche:*

2004: + 300.000;
2005: + 500.000;
2006: + 500.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3.0.60a

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relativea:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'ammonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione».

3.0.7

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GUERZONI, MARITATI

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3.0.7

(Sgravi fiscali per imprese in crisi)

1. Ai fini del presente articolo si intendono per:

a) "aree sottoutilizzate" le aree di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289;

b) "fondo" o "fondi" i fondi chiusi costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

c) "imprese in crisi" le società di capitali il cui stato di crisi sia stato dichiarato con decreto a norma del comma 6;

d) "mercato regolamentato": i mercati di strumenti finanziari autorizzati dalla Consob ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);

e) "periodo di crisi" il periodo di tempo compreso tra la data di inizio e quella di fine dello stato di crisi, incluso l'eventuale rinnovo;

f) "periodo di esenzione" il periodo di tempo, al massimo coincidente con il periodo di crisi, durante il quale i Fondi possono usufruire dei benefici di cui alla presente legge;

g) "titoli" le quote, azioni ed obbligazioni convertibili di imprese in crisi;

h) "valore del patrimonio netto del fondo": il valore delle quote desunto dai prospetti di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1993, n. 344, relativi alla fine dell'anno.

2. Il risultato di gestione dei Fondi, di cui al comma 3, che investano in titoli di imprese in crisi, è esente dal prelievo fiscale di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, per la quota relativa ai titoli delle aziende in crisi per l'intero periodo di crisi.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il risultato di gestione dei Fondi si determina sottraendo dal valore della quota di patrimonio netto del Fondo investita in titoli di imprese in crisi alla fine del periodo di esenzione al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore di tale quota di patrimonio netto del Fondo all'inizio del periodo di esenzione e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

4. All'inizio del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del Fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato, per i titoli negoziati sui mercati regolamentati:

a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi di cui al comma 5;

b) al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la dichiarazione dello stato di crisi, qualora al momento della dichiarazione i titoli fossero già in proprietà del fondo;

negli altri casi è calcolato:

a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi;

b) in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, qualora al momento della dichiarazione dello stato di crisi i titoli fossero già in proprietà del fondo.

5. Alla fine del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del Fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato:

a) per i titoli negoziati sui mercati regolamentati, in base al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la fine dello stato di crisi;

b) per i titoli non negoziati sui mercati regolamentati, in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

6. Ai fini della presente legge, un'impresa può chiedere la dichiarazione dello stato di crisi, con le modalità di cui al comma 6, in presenza di una temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni e qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa.

7. La domanda di dichiarazione di stato di crisi, approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione o di Gestione dell'impresa, è inviata al Ministro delle attività produttive corredata da una relazione giurata sottoscritta dal legale rappresentante della società da cui risultino:

a) l'andamento delle perdite;

b) la diminuzione del fatturato;

c) l'andamento delle scorte;

d) l'andamento della capacità produttiva rispetto alle vendite medie degli ultimi otto anni;

e) l'aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi.

8. La domanda di cui al comma 6 è corredata altresì da un piano di ristrutturazione che contenga almeno le seguenti informazioni:

a) piano economico finanziario relativo alla strategia di ristrutturazione dell'impresa per i successivi otto anni, anche in considerazione dell'evoluzione di mercato attesa;

b) descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali a livello regionale e/o nazionale, della scomparsa dell'impresa e dell'esecuzione del piano di ristrutturazione;

c) verbale della concertazione con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale in merito alla ristrutturazione prevista.

9. Entro 30 giorni dalla domanda di cui al comma 6, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, provvede alla dichiarazione dello stato di crisi dell'impresa, definendo altresì la data di inizio e di fine del periodo di crisi.

10. La durata del periodo di crisi non può essere superiore ai quattro anni; la dichiarazione dello stato di crisi può essere rinnovata una sola volta, su richiesta dell'impresa, con le modalità di cui al comma 6.

11. Se il Fondo di cui al comma 2 dopo la fine dello stato di crisi senza dichiarazione d'insolvenza, intende cedere le partecipazioni detenute nell'impresa in crisi, tali partecipazioni sono offerte in prelazione, a parità

di condizioni, ai soggetti iscritti nel libro soci alla data della dichiarazione dello stato di crisi, in proporzione ai titoli ceduti al Fondo.

12. L'offerta in prelazione di cui al comma 11 deve essere depositata presso l'Ufficio del Registro delle imprese. Per l'esercizio della prelazione il Fondo concede un termine non superiore a cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'offerta.

13. Il diritto di prelazione sulle azioni o quote della società in crisi può essere escluso con patto tra l'alienante la partecipazione ed il Fondo acquirente.

14. I Fondi di cui al comma 1 che intendano investire in titoli di imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di 12 mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, possono richiedere un contributo ad un Fondo speciale, istituito presso il Ministero delle attività produttive. Tale contributo copre, in misura non superiore al 50 per cento, il costo documentato delle attività di selezione di titoli e la valutazione dei piani di ristrutturazione e di sviluppo, nonché le necessarie analisi di mercato.

15. Il citato Fondo speciale presso il Ministero delle attività produttive, può altresì erogare contributi, su domanda, a imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di 12 mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, per il finanziamento delle seguenti attività:

a) certificazioni di bilancio;

b) ristrutturazioni di bilancio;

c) elaborazione del piano economico-finanziario;

d) consulenza per eventuali cessioni o ampliamenti tramite fusioni e acquisizioni;

e) consulenza tecnico-finanziaria per elaborare progetti di sviluppo dell'impresa volti a favorire l'accesso di Fondi in grado di offrire competenze complementari a quelle dell'imprenditore;

f) assistenza all'emissione di prestiti con contenuti azionari sotto forma di diritti di conversione e opzione.

16. Per le medesime finalità, il contributo di cui ai commi 14 e 15 può essere erogato a titolo di cofinanziamento di agevolazioni e programmi di finanziamento dell'Unione europea e di contributi previsti da leggi regionali.

17. Per il finanziamento delle norme di cui ai commi 14 e 15, il Fondo speciale istituito presso il Ministero delle attività produttive ha una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro.

18. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante le maggiori entrate recate dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articolo 13, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.

3.0.9

TURCI, BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.9

(Misure a sostegno dell'occupazione)

1. Nell'articolo 11, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono inoltre ammesse in deduzione le spese per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, alla fine di ciascun periodo di imposta, realizza un incremento della base occupazionale rispetto a quella rilevata nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2002 ed il 30 settembre 2003".

2. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 1 si realizza se, alla fine di ciascun periodo d'imposta, il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati su base annuale supera il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2002 ed il 30 settembre 2003. In tal caso la deduzione delle spese per il personale assunto compete in ragione dell'incremento realizzato.

3. Ai fini di quanto disposto nel comma precedente i lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro parziale si assumono in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Inoltre l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate a collegate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 2003.

5. Nell'articolo 11, comma 4-*bis*.1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la dedu-

zione di cui al presente comma non si tiene conto del personale assunto di cui al comma 1, lettera *a)*"».

Conseguentemente all'articolo 54 alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* – Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – articolo 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 300.000;
2005: – 300.000;
2006: – 300.000.

3.0.7a
SALERNO, DEMASI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.7a

(Misure a sostegno dell'occupazione)

1. Nell'articolo 11, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono inoltre ammesse in deduzione le spese per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, alla fine di ciascun periodo di imposta, realizza un incremento della base occupazionale rispetto a quella rilevata nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 ed il 30 settembre 2003".

2. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 1 si realizza se, alla fine di ciascun periodo d'imposta, il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati su base annuale supera il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 ed il 30 settembre 2003. In tal caso la deduzione delle spese per il personale assunto compete in ragione dell'incremento realizzato.

3. Ai fini di quanto disposto nel comma precedente i lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro parziale si assumono in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Inoltre l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate a collegate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1 e 2), del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 2003.

5. Nell'articolo 11, comma 4-*bis*.1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto del personale assunto di cui al comma 1, lettera *a*)».

3.0.8

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.8

(Misure a sostegno dell'occupazione)

1. Nell'articolo 11, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono inoltre ammesse in deduzione le spese per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, alla fine di ciascun periodo di imposta, realizza un incremento della base occupazionale rispetto a quella rilevata nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2002 ed il 30 settembre 2003".

2. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 1 si realizza se, alla fine di ciascun periodo d'imposta, il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati su base annuale supera il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2002 ed il 30 settembre 2003. In tal caso la deduzione delle spese per il personale assunto compete in ragione dell'incremento realizzato.

3. Ai fini di quanto disposto nel comma precedente i lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro parziale si assumono in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Inoltre l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate a collegate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 2003.

5. Nell'articolo 11, comma 4-*bis*.1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto del personale assunto di cui al comma 1, lettera *a)*"».

3.0.54

NOCCO

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3.0.54

L'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dai seguente:

"1) i costi relativi al personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14) del codice civile, se non nella misura del 20% del loro ammontare nel 2004, del 30% del loro ammontare nel 2005, del 40% del loro ammontare nel 2006».

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'Economia e delle Finanze*, apportare le seguenti modifiche:*

2004: – 3.000.000.000;
2005: – 4,800.000.000;
2006: – 6,600.000.000.

3.0.10

CICCANTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.10

(Misure a sostegno dell'occupazione)

1. L'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

"1) i costi relativi al personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera *b)*, numeri 9) e 14) del codice civile, se non nella misura del 20% del loro ammontare nel 2004, del 30% del loro ammontare nel 2003, dei 40% del loro ammontare nel 2006;"».

3.0.700 (già 3.142)
EUFEMI, IERVOLINO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.700

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis.* Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)* del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959.91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91».

Conseguentemente

All'articolo 54, comma 2, tabella C, ridurre le voci inserite del 10 per cento.

Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

Art. 70 comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8. – Agenzie delle entrate capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzie delle entrate – cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 200.000;
2005: – 200.000;
2006: – 200.000.

Art. 70 comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie del territorio) (6.1.2.10 – Agenzia del territorio – capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 – Agenzie del territorio – cap. 7779), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 100.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.

Art. 70, comma 2, punto *c)*: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 – Agenzia delle dogane – capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 – Agenzia delle dogane – cap. 77819), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 200.000;
2005: – 200.000;
2006: – 200.000.

All'articolo 45, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-*ter:* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altii fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 250.000;
2005: – 250.000;
2006: – 250.000.

3.0.701 (già 10.0.13)
IZZO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.701

All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la deterninazione del valore della produzione netta, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile non supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile non supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero della salute:

2004: – 30.000.

Ministero della difesa:

2005: – 130.000.
2006: – 130.000.

Alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 300.000;
2005: – 200.000;
2006: – 200.000.

3.0.702 (già 20.0.4)
GIARETTA, BASTIANONI, DETTORI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3.0.702

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"*4*-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91"».

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero della salute:

2004: – 30.000.

Ministero della difesa:

2005: – 130.000;
2006: – 130.000.

Alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 300.000;
2005: – 200.000;
2006: – 200.000.

3.0.703 (già 24.0.5)

CICCANTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.703

(Aumento franchigia IRAP)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis* – Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero della salute:

2004: – 30.000.

Ministero della difesa:

2005: – 130.000;
2006: – 130.000.

Alla Tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *decreto legislativo n. 300 del 1999:* Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 300.000;
2005: – 200.000;
2006: – 200.000.

3.0.14
TURCI, BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.14

(Misure a sostegno delle PMI)

1. Nell'articolo 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;
c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;
d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91.».

Conseguentemente all'articolo 54 alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* – decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – articolo 70, comma 2, Finanziamento

agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 350.000;
2005: – 350.000;
2006: – 350.000.

3.0.12

FRANCO Paolo, MORO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.12

(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834, 91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909, 91 ma non euro 180.984,91".

2. A compensazione totale del minore gettito IRAP, alle regioni sono attribuiti maggiori trasferimenti erariali.

Conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze *può disporre con propri decreti, entro il 31 marzo 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

3.0.13
MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.13

(Misure a sostegno delle PMI)

1. Nell'articolo 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;
c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;
d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91.».

3.0.160
MORO, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.160

(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 4-*bis*.1 le parole "euro 2.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.000".
2. A compensazione totale del minore gettito IRAP, alle Regioni sono attribuiti maggiori trasferimenti erariali».

Conseguentemente, il Ministro delle finanze può disporre con proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo 2003 l'aumento delle aliquote delle accise sui tabacchi e sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 90 milioni di euro.

3.0.705 (già 20.0.5)
GIARETTA, BASTIANONI, DETTORI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3.0.705

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, al comma 4-*bis*.1 le parole: "euro 2.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.000"».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: – 60.000.

Ministero della salute:

2004: – 22.000.

Ministero della difesa:

2005: – 82.000.
2006: – 82.000.

3.0.706
IZZO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.706

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, al comma 4-*bis*.1 le parole: "euro 2.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.000"».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: – 60.000;

Ministero della salute:

2004: – 22.000;

Ministero della difesa:

2005: – 82.000;
2006: – 82.000.

3.0.707 (già 49.0.8)
COVIELLO, VERALDI, D'ANDREA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3.0.707

All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, al comma 4-*bis* le parole: "euro 2.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.000"».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze

2004: – 60.000.

Ministero della salute

2004: – 22.000.

Ministero della difesa

2005: – 82.000;
2006: – 82.000.

3.0.704 (già 3.143)
EUFEMI, IERVOLINO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.704

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, al comma 4-*bis*.1 le parole: "euro 2.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.000"».

Conseguentemente

All'articolo 54, comma 2, tabella C, ridurre le voci inserite del 10 per cento.

3.0.15
TURCI, CADDEO, BONAVITA, GUERZONI, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.15

(Imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al comma 4-*bis*.1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: «fino ad un massimo di cinque», con le seguenti: «fino ad un massimo di nove».

Conseguentemente all'articolo 54 alla Tabella C, rubrica. Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* – decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – articolo 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 150.000;
2005: – 150.000;
2006: – 150.000.

3.0.110
CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, TURCI, PASQUINI, GUERZONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.110

(Diminuzione del carico fiscale sulle piccole e medie imprese)

1. Al comma 4-*bis*.1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: "fino ad un massimo di cinque", con le seguenti: 'fino ad un massimo di nove».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.0.17
DE PETRIS, FALOMI, GASBARRI, ZANDA, BATTISTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.17

1. La lettera *d)*, del comma 2, dell'articolo 62, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituita dalla seguente:

d) determinazione della tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale in modo che il gettito risultante non ecceda di oltre il 100% quello conseguito in applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta con il canone».

3.0.18
BATTISTI, FALOMI, GASBARRI, DE PETRIS, ZANDA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.18

1. Alla lettera *g)* del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile";

2. Alla lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubbli-

citari non autorizzati o delle affissioni abusive può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile"».

3.0.20

TURCI, CADDEO, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.20

(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto)

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002)".

2. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003.

3. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002;

1-*bis*. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 30 novembre 2003 e deve risultare nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

1-*ter*. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi

di imposta successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342".

4. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: "33,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "36,9 per cento".

5. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 30 settembre 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2004.

6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei nove esercizi successivi, salvo quelle imputate all'esercizio in corso alla data del 1º gennaio 2002, che sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro esercizi successivi;».

3.0.21
GUERZONI, CADDEO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.21

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento comprensiva della commissione di rinegoziazione. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 1º gennaio 2004.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.».

3.0.230

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GUERZONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.230

(Detrazioni per oneri)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 33.000 euro, a favore di soggetti proponenti iniziative ad alto contenuto di innovazione, articolate in forma progettuale in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese costituite in consorzi o comunque in forma associata, potenziali utilizzatrici dell'innovazione"».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella 4, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 80.000;
2005: – 80.000;
2006: – 80.000.

3.0.24

BASTIANONI, GIARETTA, TOIA, BAIO DOSSI, D'ANDREA, SOLIANI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.24

(Detraibilità di spese per frequenza di corso di istruzione secondaria e universitaria)

1. La lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituita dalla seguente:

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, ivi compresi i corsi di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro In ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.260

BATTISTI, DE PETRIS, ZANDA, GIARETTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3.0.260

(Devoluzione ai comuni del gettito dei tributi sul reddito e sul patrimonio immobiliare)

1. In attesa della piena attuazione dei princìpi del federalismo fiscale, di cui all'articolo 119 della Costituzione, con riferimento ai tributi la cui base imponibile è rinconducibile al reddito o al patrimonio immobiliare, a decorrere dall'anno 2004 è disposta la devoluzione ai comuni del gettito delle seguenti imposte:

a) imposta di registro;
b) imposta ipotecaria;
c) imposta catastale.

2. Il gettito delle imposte, ad eccezione della quota di cui al comma 3, è ripartito ai comuni in proporzione diretta all'ammontare della base imponibile calcolata secondo i criteri dell'imposta comunale sugli immobili, sulla base dei dati rinvenibili presso l'Agenzia del territorio.

3. Una quota non superiore al 35 per cento del gettito delle imposte di cui al comma 1 è ripartita tra i comuni in proporzione diretta al numero di unità immobiliari iscritte in catasto.

4. Il trasferimento ai comuni del gettito delle imposte di cui al comma 1 comporta la corrispondente riduzione dei trasferimenti statali.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entra in vigore della presente legge».

3.0.270

FALOMI, GASBARRI, DE PETRIS, ZANDA, BATTISTI, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.270

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un regolamento per la devoluzione ai Comuni del gettito dei seguenti tributi la cui base imponibile è riconducibile al reddito o al patrimonio immobiliare:

imposta di registro
imposta ipotecaria
imposta catastale

2. Il gettito viene ripartito in proporzione diretta dell'ammontare della base imponibile calcolata secondo i criteri dell'imposta comunale sugli immobili, sulla base dei più recenti dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio, ad eccezione di una quota, non superiore al 35 per cento del gettito che viene ripartita tra i Comuni in proporzione diretta del numero di unità immobiliari iscritte in catasto.

3. Il minore gettito conseguente sarà compensato con pari riduzione dei trasferimenti statali».

3.0.28

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3.0.28

1. All'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"*a)* il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno anche se trattasi di utilizzazione ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci della società semplice che conduce il fondo.".

b) al comma 3 la lettera b) è soppressa;

c) al comma 3 lettera d), le parole «il volume di affari derivante» sono sostituite dalle seguenti: «il volume delle cessioni derivante»;

d) al comma 3 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"*e*-bis) per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, ovvero delle costruzioni già censite al catasto terreni per le quali non sussistono i suddetti requisiti, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al successivo comma 3-*bis*. In attesa dell'istituzione delle microzone di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, i fabbricati di abitazione che hanno perso il requisito della ruralità sono censiti nella categoria A/4 se costruiti prima del 1945 ed A/3 per quelli costruiti dopo tale data.".

e) il comma 3-*bis,* è sostituito dal seguente:

«3-*bis.* Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola e destinate:

a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

d) al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli anche se conferiti dai soci a cooperative o società.".

I) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*ter.* Le costruzioni rurali di cui al comma 3-bis sono censite nella categoria catastale 'D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola', senza attribuzione di rendita, a condizione che le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale sono state originariamente costruite. Per l'accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione dei catasto dei terreni.".

2. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, i commi 2, 4 e 5 sono soppressi.

3. All'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto-legge del 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, le parole "purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere *a), c), d)* ed *e)*" sono sostituite dalle seguenti: «purchè risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere *a), c)* ed *e)*".

4. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 7 ed 8 sono soppressi;

b) il comma 9 e sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al

fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1º gennaio 2003 per le imposte dirette e al 1º gennaio 2004 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2004 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, comma 1-*quinquies* e 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versati."».

Conseguentemente alla tab. A, Ministero dell'economia e finanze, *ridurre dei seguenti importi:*

2004: – 8.000;
2005: – 8.000;
2006: – 8.000.

3.0.29
CICCANTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3.0.29

(Esenzione dei fabbricati ubicati nelle aree montane e rurali dall'Imposta comunale sugli immobili)

1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, a decorrere dal 1º gennaio 2004, possono disporre l'esenzione dalla imposta comunale sugli immobili, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole.

2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere altresì disposta dai comuni per i fabbricati, ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, siti nelle zolle conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, come indicate dalla Decisione della Commissione 2000/530/CE del 27 luglio 2000.

3. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è deliberata dal comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.

4. Per l'anno 2004 la deliberazione di cui al comma 3 è adottata entro il 31 marzo 2004.

5. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è fruibile a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale».

3.0.31
PICCIONI

Dopo I'articolo 3, inserire il seguente;

«Art. 3.0.31

(Esenzione dei fabbricati ubicati nelle aree montane e rurali dall'imposta comunale sugli immobili)

1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, a decorrere dal 1º gennaio 2004, possono disporre l'esenzione dalla imposta comunale sugli immobili, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole.

2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere altresì disposta dai comuni per i fabbricati, ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, siti nelle zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/l999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, come indicate dalla Decisione della Commissione 2000/530/CE del 27 luglio 2000.

3. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è deliberata dal comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.

4. Per l'anno 2004 la deliberazione di cui al comma 3 è adottata entro il 31 marzo 2004.

5. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è fruibile a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale».

3.0.32
CICCANTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3.0.32

1. Per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *d),* legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1-

ter, legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno ricevuto comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate del diniego del contributo di cui al comma 1 del predetto articolo 8 per esaurimento dei fondi stanziati, e che, per effetto della deliberazione 25 luglio 2003, n. 23 del 2003 del Comitato interministeriale di programmazione economica, hanno successivamente ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del contributo medesimo, il termine per l'avvio della realizzazione dell'investimento, di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e quello per l'utilizzo del contributo, di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *f),* legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato al terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza. I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla medesima lettera *f)* per l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo sono differiti di un anno. Resta fermo l'ammontare del credito d'imposta concesso anche se la ripartizione territoriale dell'investimento ha luogo in una diversa area agevolata della stessa regione».

3.0.35

DE PETRIS, FALOMI, GASBARRI, ZANDA, BATTISTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.35

1. L'ultimo periodo del comma 3, dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è abrogato».

3.0.36

GUERZONI, VITALI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.36

1. È abrogato il comma 1, lettera *a),* dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

3.0.63
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.63

1. È abrogato il comma 1 lettera *a)*, dell'articolo 3 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002».

3.0.100 (già em3.52)
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO, TURCI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.100

«1. Il comma 1, lettera *a)* dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n 289, è soppresso».

3.0.37
ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.37

(Credito d 'imposta per la messa in sicurezza di tabaccai e distributori di carbolubrificanti)

1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti, a partire dal periodo di imposta in corso al l gennaio 2004 è concesso un credito d'imposta ai tabaccai ed ai gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, che acquistano beni strumentali destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, da individuare con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 50 mila euro nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui ala disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito

può essere fatto valere ai fini IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive. Il medesimo Ministro rende noto la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.* A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro delle attività produttive può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.0.38
BASTIANONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.0.38

(Credito di imposta per la messa in sicurezza di tabaccai e distributori di carbolubrificanti)

1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2004 è concesso un credito d'imposta ai tabaccai ed ai gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, che acquistano beni strumentali destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, da individuare con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 50 mila euro nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle Attività Produttive. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale. A* decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro delle Attività Produttive può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.»,

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.0.39
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.0.39

(Credito di imposta per la messa in sicurezza di tabaccai e distributori di carbolubrificanti)

1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 è concesso un credito d'imposta ai tabaccai ed ai gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, che acquistano beni strumentali destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, da individuare con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 50 mila euro nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, arti-

gianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle Attività Produttive. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale. A* decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro delle Attività Produttive può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.»,

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.0.42
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3.0.42

(Norme per la sicurezza di tabaccai e degli esercizi di distribuzione carburanti)

1. Al fine di diminuire i rischi derivanti dal possesso di rilevanti somme di denaro contante, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito ed associazioni nazionali dei tabaccai sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, i pagamenti mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico.

2. In relazione alla convenzione di cui al comma 1, agli istituti di credito è riconosciuto un credito d'imposta pari al costo del servizio bancario agevolato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle presenti norme.

3. Al medesimo fine di cui al comma 1, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito, associazioni nazionali dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti e società petrolifere, sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, il pagamento del servizio di rifornimento mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico, ivi comprese carte di pagamento carburante emesse da società petrolifere o da società autostradali.

4. La misura di cui al comma 3 costituisce integrazione al Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti approvato con decreto ministeriale del Ministro

delle attività produttive 31 ottobre 2001. Alla copertura del costo del servizio bancario si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.0.40a
BASTIANONI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3.0.40a

(Norme per la sicurezza di tabaccai e degli esercizi di distribuzione carburanti)

1. Al fine di diminuire i rischi derivanti dal possesso di rilevanti somme di denaro contante, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito ed associazioni nazionali dei tabaccai sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, i pagamenti mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico.

2. In relazione alla convenzione di cui al comma 1, agli istituti di credito è riconosciuto un credito d'imposta pari al costo del servizio bancario agevolato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle presenti norme.

3. Al medesimo fine di cui al comma 1, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito, associazioni nazionali dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti e società petrolifere, sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, il pagamento del servizio di rifornimento mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico, ivi comprese carte di pagamento carburante emesse da società petrolifere o da società autostradali.

4. La misura di cui al comma 3 costituisce integrazione al Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti approvato con decreto ministeriale del Minisko delle attività produttive 31 ottobre 2001. Alla copertura del costo del servizio bancario si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32.»,

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti.*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.0.41

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.0.41

(Norme per la sicurezza di tabaccai e distributori di carburanti)

1. Al fine di diminuire i rischi derivanti dal possesso di rilevanti somme di denaro contante, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito ed associazioni nazionali dei tabaccai sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, i pagamenti mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico.

2. In relazione alla convenzione di cui al comma 1, agli istituti di credito è riconosciuto un credito d'imposta pari al costo del servizio bancario agevolato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle presenti norme.

3. Al medesimo fine di cui al comma 1, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito, associazioni nazionali dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti e società petrolifere, sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, il pagamento del servizio di rifornimento mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico, ivi compreso carte di pagamento carburante emesse da società petrolifere o da società autostradali.

4. La misura di cui al comma 3 costituisce integrazione al Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti approvato con decreto ministeriale del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001. Alla copertura del costo del servizio bancario si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 2512. Em. 3.4, Eufemi	237	236	001	095	140	119	RESP.
2	NOM.	DDL n. 2512. Em. 3.8, Zavoli e Bonavita	241	240	004	100	136	121	RESP.
3	NOM.	DDL n. 2512. Em. 3.16, Giaretta e altri	235	234	000	093	141	118	RESP.
4	NOM.	DDL n. 2512. Emm. 3.75 e 3.76, Baratella e altri; Fabris e altri	236	235	001	096	138	118	RESP.
5	NOM.	DDL n. 2512. Emm. 3.111, 3.113 e 3.114, Bastianoni,Rollandin e altri, Fabris e altri	229	227	001	089	137	114	RESP.
6	NOM.	DDL n. 2512. Em. 3.155, Vitali	221	220	000	086	134	111	RESP.
7	NOM.	DDL n. 2512. Em. 3.201, Vitali e altri	221	219	001	085	133	110	RESP.
8	NOM.	DDL n. 2512. Em. 3.229, Brunale e altri	219	218	000	082	136	110	RESP.
9	NOM.	DDL n.2512. Emm. 3.247, 3.248, 3.249 e 3.250,Baratella e a., Bastianoni e a.,Rollandin e a.,Fabris e altri	209	207	001	078	128	104	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0487 del 11-11-2003 Pagina 1

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
ACCIARINI MARIA.C	F	F	F	F	F	F	F	F	
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AGONI SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMATO GIULIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANGIUS GAVINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	F	F						
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F	F	F	F	F		F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C	C			
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BASSANINI FRANCO	F	F	F	F	F				
BASSO MARCELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BASTIANONI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO		F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BATTAGLIA GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BEDIN TINO	F	F	F	F					
BERGAMO UGO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BETTA MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	F	C						
BETTONI BRANDANI MONICA	F	F	F	F	F	F	F	F	
BEVILACQUA FRANCESCO		C	C	C	C	C	C	C	C
BIANCONI LAURA	C	F	C		C	C	C	C	C
BOBBIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0487 del 11-11-2003 Pagina 2

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONATESTA MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONAVITA MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BONFIETTI DARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BORDON WILLER				F					
BOREA LEONZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	A	C	C	C	C	C	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BRUTTI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUCCIERO ETTORE	C	C		C	C	C	C	C	C
BUDIN MILOS	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CADDEO ROSSANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	C	C	C	A	C	C
CALVI GUIDO	F	F	F	F	F		F	F	F
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMBURSANO RENATO	F	F	F						
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	C	C	C	C	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO			F	F	F	F	F		
CHERCHI PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0487 del 11-11-2003 Pagina 3

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLETTI TOMMASO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COLLINO GIOVANNI	C	C	C		C	C			C
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	A	C	C	C	C	C	C	C
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CORRADO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CORTIANA FIORELLO				F	F	F			
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO		F							
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CREMA GIOVANNI	F	F	F	A	F	F	F	F	F
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO	C								
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'AMICO NATALE	F	F	F	F	F	F	F		
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F			F				F	F
DANIELI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DEBENEDETTI FRANCO	F	F	F						
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO	F	F	F	F					F
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C			C	C	C
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DETTORI BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0487 del 11-11-2003 Pagina 4

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
DE ZULUETA CAYETANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	C	C		M	M
DI SIENA PIERO MICHELE A.					F	F			F
DONATI ANNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	F	C	C	C	C		C	C	
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FALOMI ANTONIO	F	F	F	F	F		F		
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASSONE ELVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F	F	F	F					
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FISICHELLA DOMENICO	P	P	P	P	P	P	P	P	P
FLAMMIA ANGELO		F	F	F	F	F	F	F	F
FLORINO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORLANI ALESSANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORTE MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FRAU AVENTINO	C	A	F	F					
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GAGLIONE ANTONIO				C	A	C		C	A
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0487 del 11-11-2003 Pagina 5

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
GIARETTA PAOLO	F	F	F	F	F	F		F	F
GIOVANELLI FAUSTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRECO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRUOSSO VITO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUBERT RENZO	C	A	C	C	C	C	F	C	C
GUBETTI FURIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GUERZONI LUCIANO	F	F	F	F					
GUZZANTI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IOVENE ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LABELLARTE GERARDO	F	F	F						
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LIGUORI ETTORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LONGHI ALEANDRO	F	F		F	F	F	F	F	F
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAGISTRELLI MARINA		F							
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAINARDI GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MALABARBA LUIGI	F	F		F		F			
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANCINO NICOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0487 del 11-11-2003 Pagina 6

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
MANIERI MARIA ROSARIA	F	F	F	F	F	F	F		
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANZELLA ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANZIONE ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARANO SALVATORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARINO LUIGI	F							F	F
MARITATI ALBERTO	F			F	F	F	F	F	F
MARTONE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.		C	C	C	C	C	C		C
MEDURI RENATO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MICHELINI RENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MODICA LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE			F		F	F	F		
MONTALBANO ACCURSIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTI CESARINO	A	F	C	C	C	C	C	C	C
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTINO ESTERINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F	F	F	F		F	F	F
MORO FRANCESCO	C	C	C	C	C		C	C	C
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORSELLI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NANIA DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0487 del 11-11-2003 Pagina 7

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
NIEDDU GIANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO		C	C	C	C	C	C	C	C
OCCHETTO ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PACE LODOVICO	C	C	C	C	C		C	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PALOMBO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PASCARELLA GAETANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C		C	C
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PELLICINI PIERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PESSINA VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PETRINI PIERLUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	F	F						
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PILONI ORNELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PIROVANO ETTORE	C	C	C	C	C		C	C	
PIZZINATO ANTONIO				F	F	F	F	F	F
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PROVERA FIORELLO								C	C
RAGNO SALVATORE	C	C	C	C	C	C			
RIGONI ANDREA	F	F		F					
RIPAMONTI NATALE	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0487 del 11-11-2003 Pagina 8

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RONCONI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROTONDO ANTONIO	F	F		F	F	F	F	F	F
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	
SALERNO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALINI ROCCO	C	C	C	C		C	C		
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	
SAPORITO LEARCO	C								
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCOTTI LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SODANO TOMMASO	F	F	F	F		F	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STANISCI ROSA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C		C		C	C	C
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOIA PATRIZIA	F	F	F	F	F	F	F	F	
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C						
TONINI GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0487 del 11-11-2003 Pagina 9

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
TREMATERRA GINO	C	C	C	C			C	C	
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TURCI LANFRANCO		F	F	F	F	F	F		F
TURRONI SAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ULIVI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLONE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VICINI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VILLONE MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VISERTA COSTANTINI BRUNO		F	F	F	F	F	F	F	F
VITALI WALTER	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIVIANI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F		F	F	F	F	F	F
ZANDA LUIGI ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	F	F	F	F				
ZICCONE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Debenedetti Franco
Norme sulla correttezza delle informazioni al mercato in caso di vendita di quote di aziende di proprietà dello Stato (2566)
(presentato in data **11/11/2003**)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, con lettera in data 7 novembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 marzo 1990, n. 62, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2004 (n. 291).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 6ª Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro l'11 dicembre 2003.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Liguori ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00209, dei senatori Malabarba ed altri.

Interpellanze

DANIELI Franco. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari versa in uno stato di profonda crisi finanziaria a causa del *deficit* accumulatosi nel corso degli ultimi anni, su livelli mai raggiunti precedentemente;

non si è perfezionato ancora l'*iter* ministeriale per l'ingresso del soggetto privato nella fondazione;

le organizzazioni sindacali, preso atto dello stato della Fondazione, hanno preannunciato una iniziativa per il 14 novembre;

oltre alle organizzazioni sindacali, anche orchestrali e perfino amministratori della Fondazione stessa lamentano, continuamente e pubblicamente, la gravità della situazione cui concorrerebbero spese ingiustificate o troppo elevate, come ad esempio la recente tournèe della «New York Philarmonic Orchestra», del costo di due milioni di euro per quattro concerti, o la costante presenza nei cartelloni del direttore Lorin Mazel;

l'attività della Fondazione concerne anche la stessa orchestra della Fondazione relativamente ai concerti all'estero, per i quali parrebbe che le spese per viaggi e diarie oltre a quelle per i solisti e i direttori siano a carico sempre della Fondazione senza che questa abbia un corrispettivo introito diretto, e ciò in ragione dei rapporti contrattuali con le istituzioni estere organizzatrici;

l'Orchestra della Fondazione si è recata in questi anni in Spagna, Grecia (con solista ospite Andrea Bocelli, che parrebbe non si sia esibito pur risultando regolarmente retribuito) e Monaco,

si chiede di sapere:

se sia vero che il deficit della Fondazione è arrivato alla considerevole cifra di 4,5 milioni di euro;

quali siano i motivi del ritardo dell'ingresso dei soggetti privati nella Fondazione, il cui termine ultimo era fissato dal Ministero stesso al 31 luglio 2003;

se corrisponda al vero che nel bilancio della Fondazione siano inserite spese per concerti all'estero dell'Orchestra e del coro, con direttori ospiti, e non vi siano entrate corrispondenti derivanti dalla vendita delle produzioni ai committenti;

se sia vero, in particolare, che la «Bayerische Rundfunk Orchester» di Monaco, istituzione organizzatrice del concerto dell'Orchestra della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, a Monaco di Baviera, nel corso della primavera passata, con solista Ruggero Raimondi e direttore Stefano Ranzani, ha pagato il *cachet* ad una agenzia di spettacoli senza che alcun corrispettivo sia stato versato alla Fondazione;

se non si ritenga necessaria l'urgente attivazione di strumenti di indagine per verificare lo stato della contabilità e la congruità delle spese effettuate rispetto alle finalità statutarie della Fondazione medesima.

(2-00464)

Interrogazioni

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che le ultime due leggi finanziarie hanno bloccato le assunzioni di ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, rispettivamente dal 1° gennaio 2003 (per le università) e 2002 (per gli enti);

che il disegno di legge finanziaria per il prossimo anno proroga il blocco delle assunzioni a tutto il 2004;

che al blocco delle assunzioni non è corrisposto il blocco dei concorsi, con il risultato paradossale che si continuano a svolgere regolarmente i concorsi per ricercatore, ma i relativi vincitori non possono essere assunti e prendere servizio;

che centinaia e centinaia di giovani molto brillanti, i migliori frutti delle università italiane, sono così tenuti al di fuori del sistema della ricerca pubblica italiana, nonostante che abbiano già dimostrato le loro ot-

time doti e capacità nel lavoro di ricerca, confrontandosi e competendo a livello nazionale e internazionale;

che, deludendo le attese e non riconoscendo i meriti dei giovani interessati alla ricerca, si favorisce e quasi si incentiva la loro emigrazione, minando il futuro tessuto culturale della Nazione in una società globalizzata sempre più fondata sulla conoscenza;

che i più accreditati indicatori internazionali mostrano che la qualità media della ricerca italiana, a parità di numero di addetti e di finanziamenti, è pari, se non migliore, a quella degli altri maggiori paesi europei;

che i *media* hanno dedicato grande attenzione a tale problema negli ultimi giorni, mossi dalla disperata e appassionata mobilitazione dei giovani ricercatori vincitori di concorso non assunti, cui è seguito l'autorevole intervento del Presidente della Repubblica Ciampi e decine di interviste critiche di alcuni tra i maggiori rappresentanti e responsabili della ricerca e dell'industria italiana;

che il burocratico e centralistico meccanismo delle assunzioni da autorizzare con finanziamenti *ad hoc* in deroga alle leggi finanziarie si è rivelato inutile, se non controproducente, al fine di regolarizzare il flusso di ingresso dei giovani nel mondo della ricerca, con grave danno per le esigenze di qualità e continuità nel reclutamento dei migliori cervelli *made in Italy,*

si chiede di sapere:

con quali provvedimenti della proposta di legge finanziaria attualmente in discussione in Parlamento il Ministro in indirizzo intenda risolvere il problema di garantire e incrementare il reclutamento continuo dei migliori giovani laureati e dottori di ricerca italiani nel sistema della ricerca pubblica;

se non ritenga di chiarire una volta per tutte che il problema delle assunzioni dei ricercatori già vincitori di concorso non necessita affatto di nuove risorse finanziarie, in quanto università ed enti dispongono già, fin dal momento del bando di concorso, dei fondi necessari per pagare lo stipendio delle persone da assumere, e che il blocco delle assunzioni non garantisce affatto minori spese delle università, in quanto i dati di fabbisogno mostrano che il sistema universitario utilizza per intero, dopo aver esaurito le risorse proprie, tutti i finanziamenti resi disponibili dallo Stato, destinando quindi ad altre spese non fisse le risorse finanziarie accantonate per gli stipendi dei nuovi assunti;

se non giudichi ragionevole per il futuro del Paese rinunciare definitivamente al blocco delle assunzioni dei ricercatori e provvedere ad incrementare il finanziamento globale delle università per cercare di recuperare al più presto *il gap* che, in tema di ricerca, divide l'Italia dal resto d'Europa.

(3-01307)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FILIPPELLI. – *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso:

che in data 04/05/2001 la regione Calabria e l'Enel hanno sottoscritto una convenzione per la riqualificazione professionale dei circa 200 lavoratori occupati nell'indotto della centrale termoelettrica di Rossano;

che il corso di formazione, approvato con deliberazione della giunta regionale, è stato co-finanziato con un contributo di lire 3.978.000.000 a carico del bilancio regionale;

che i restanti finanziamenti per coprire il costo complessivo del progetto (6.120.000.000 lire) sono stati stanziati mediante i fondi di cui alla legge n. 845 del 1978 sulla formazione professionale (lire 3.978.000.000) e direttamente dall'ENEL (lire 918.000.000);

che obbiettivo del corso era la formazione di tecnici addetti ai seguenti settori: elettricista provetto, giuntista esperto nella costruzione di linee in cavo interrato, montatore elettromeccanico specializzato nell'assemblaggio di apparecchiature elettriche, montatore elettromeccanico specializzato nella costruzione di linee MT aeree;

che l'ENEL, in sede di trattative (prima della sottoscrizione della convenzione), aveva indicato l'interesse ad ottenere operai qualificati nei settori della Distribuzione dando per certo il naturale sbocco del personale formato alle sue dipendenze; tale posizione è coerente essendo l'ENEL Distribuzione impresa monopolista nella realizzazione delle reti;

che in data 30 gennaio 2003 presso la Prefettura di Cosenza si è tenuta apposita riunione finalizzata ad individuare possibili sbocchi occupazionali per i lavoratori corsisti a suo tempo occupati presso i cantieri della centrale ENEL di Rossano, alla quale hanno partecipato il Prefetto di Cosenza, l'assessore Laratta per l'Amministrazione Provinciale di Cosenza, le organizzazioni sindacali Confederali e Cobas, una rappresentanza del Consiglio Regionale e, per delega del Presidente della giunta regionale, l'Assessore regionale Giovanni Dima, il quale ha assunto l'impegno di verificare, presso i competenti Assessorati della Regione Calabria, la possibilità di assicurare strumenti di accompagnamento e sostegno al reddito in favore delle maestranze in questione in attesa dell'esaurimento del percorso di stabilizzazione;

che alla suddetta riunione non erano presenti rappresentanti dell'ENEL di Rossano;

che le parti, come riportato nel verbale della riunione, si sono impegnate, previa individuazione degli strumenti di selezione, ad un assorbimento tripartito delle maestranze già impegnate nei cantieri della Centrale ENEL di Rossano presso i seguenti Enti: SORICAL (Società di prossima costituzione da parte della Regione Calabria), ATO (Società di gestione del sistema idrico integrato dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza), ENEL Distribuzione,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto sopra esposto sia a conoscenza dei Ministri in indirizzo;

se non ritengano di promuovere iniziative utili al fine di favorire l'assunzione dei suddetti corsisti ENEL di Rossano da parte dell'ENEL, nel quadro delle politiche di riconversione della Centrale di Rossano.

(4-05573)

MALABARBA. – *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

in queste ultime settimane, a Milano, sono state attuate violente azioni di sgombero nei confronti di centinaia di Rom, attraverso tre successive azioni condotte dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Municipale;

durante queste operazioni sono state distrutte le abitazioni, bruciate le masserizie, maltrattate le persone che abitavano quegli spazi ed espulsi oltre novanta migranti;

pressioni costanti di tale tenore sono messe in pratica anche verso i migranti che abitano la casa occupata di via Adda, con continui rastrellamenti, intimidazioni e fermi verso le persone provenienti da quel fabbricato;

sembrerebbe che tali comportamenti facciano parte di una politica sistematica che le istituzioni pubbliche di Milano stanno mettendo in atto da qualche tempo, nei confronti dei migranti di ogni provenienza;

a Milano il diritto alla casa e ad una abitazione dignitosa riguarda tutta la popolazione che vive nel capoluogo lombardo, perchè mancano più di 90.000 alloggi, ci sono 21.000 famiglie in lista di attesa di una casa popolare (di cui metà migranti), il costo di un immobile vale da euro 3.000 al mq in periferia a oltre euro 15.000 in centro, ci sono oltre 6.000 sfratti esecutivi, 35.000 richieste di aiuto al Fondo Sostegno degli affitti;

a Milano, per la liberalizzazione degli affitti concessa dalla legge 431/98, il canone di locazione è aumentato di oltre il 65%, e normalmente è superiore a euro 600 mensili, per un monolocale, e a euro 1.500 per un appartamento da tre locali, a cui bisogna sommare le spese condominiali ordinarie e straordinarie e di utenze varie;

per quanto attiene i cittadini migranti sembrerebbe che i proprietari di casa non affittino a stranieri senza avere preteso rigidissime garanzie, la locazione ai cittadini stranieri è concessa con costi aggiuntivi e, sovente, con fideiussione bancaria, l'affitto è transitorio e il pagamento è spesso a persona e non a metri quadrati, esiste un mercato abitativo mediato da agenzie immobiliari che controllano le operazioni di ricerca e negoziali e che speculano sulla debolezza contrattuale del cittadino migrante, da cui esigono somme consistenti quale onere preventivo, senza garantire il buon esito della stipulazione contrattuale;

tra i cittadini migranti, solo il 60% è riuscito a trovare un alloggio, di cui il 30% in condizioni abitative accettabili e il restante 30% in condizioni di degrado e sovraffollamento, sotto i limiti di abitabilità, mentre il

residuo 40% vive la condizione di incertezza diffusa, assenza di igiene, sovraffollamento estremo e nomadismo abitativo;

inoltre, ai cittadini migranti sembrerebbe che sia applicato un canone «speciale» che si assesta ad oltre il 60-70% in più rispetto al canone medio concordato, e il 25% in più rispetto al canone libero medio, e che tali contratti, per oltre l'80%, sono in nero;

in generale, per tutti i cittadini locatari, vigerebbe il mercato nero dell'affitto e l'evasione fiscale da parte dei locatori, perchè i proprietari di casa, nel 50% dei casi, non rilasciano alcuna copia del contratto di affitto all'inquilino; per gli altri casi il canone stipulato è a libero mercato, a patto in deroga, per uso diverso (foresteria, transitorio, posto letto, ecc.), spesso senza registrazione, utilizzando lo strumento dello «sfratto dormiente» per finita locazione o disdetta, quale pressione per aumentare e/o per non registrare il canone di locazione;

in più, rispetto al resto del Paese, Milano registra il maggiore aumento incontrollato degli affitti e delle spese accessorie, l'utilizzazione intensiva dello sfratto e della finita locazione, l'assenza della manutenzione degli stabili, l'espulsione dai centri storici e dalle aree di interesse speculativo (ad esempio in zona Isola l'azione di sfratto verso l'area che il Comune vuole destinare alla futura «Cittadella della Moda») delle categorie sociali economicamente più deboli, il degrado ambientale ed urbanistico, l'oppressione fiscale e tariffaria contro i proprietari della prima casa, il fermo di ogni edificazione di case popolari e/o a edilizia convenzionata,

si chiede di sapere:

quali misure si intenda intraprendere per fermare ogni azione repressiva da parte delle Istituzioni di Milano nei confronti della popolazione migrante, che subisce la difficile situazione abitativa cittadina, per dare impulso ad una utilizzazione sociale e regolata del mercato locativo, attraverso l'intervento pubblico e mediante la requisizione per assicurare l'equa utilizzazione collettiva e sociale dei beni immobili sfitti di proprietà pubblica e privata, avviando tale azione in accordo con le organizzazioni politiche, sindacali e sociali presenti sul territorio milanese;

se non si ritenga di adottare misure urgenti per il miglioramento delle condizioni abitative pubbliche e private, al fine di garantire il pieno rispetto del principio della pari dignità e delle pari opportunità abitative tra tutti i cittadini (residenti e migranti), così come stabilisce la Costituzione, che affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'esercizio dei diritti concreti di cittadinanza civile, sociale, politica, culturale, ecc., non solo a vantaggio dei cittadini italiani, ma anche a beneficio di tutti gli stranieri che vivono in Italia;

quali provvedimenti urgenti si intenda intraprendere per stabilire canoni di locazione adeguati e proporzionati al reddito, garantire i servizi sociali nei quartieri ad un valore economico proporzionato alla loro qualità e al reddito dei nuclei abitativi, controllare ogni atto di intermediazione tra proprietario e affittuario, per assicurare ad ogni persona, indipendente-

mente della provenienza nazionale, un bene immobiliare dignitoso e a prezzo contenuto;

quali misure si ritenga di realizzare per fronteggiare sistemazioni collettive di emergenza in strutture adeguate e dignitose, superando la precarietà e l'insostenibilità sociale dei campi provvisori, dei centri di prima accoglienza e dei centri di detenzione temporanea e per la realizzazione di un piano sociale straordinario di edilizia popolare.

(4-05574)

LONGHI, MARTONE, PEDRINI, DALLA CHIESA, CORRADO, GRILLO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

in data 4 giugno 2003 è stato approvato il decreto legislativo n. 127 circa il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che prevede la soppressione dell'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM) ed il suo accorpamento al CNR;

nello schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2003 era previsto per l'INFM il mantenimento di denominazione e sede «quale dipartimento del CNR»;

la versione definitiva del decreto non prevede tuttavia tale struttura dipartimentale per l'INFM;

all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 127/2003 è previsto per l'INFM che «vanno salvaguardate le forme innovative di collaborazione con le università e le imprese, la specificità dei rapporti di lavoro e le forme di autonomia gestionale delle strutture interne»,

si chiede di sapere:

quali garanzie occupazionali vi siano per l'INFM, non solo per i dipendenti a tempo indeterminato, ma anche per i lavoratori che hanno tipologie contrattuali a tempo determinato (tempo determinato, contratti di formazione lavoro, *tenure track* e contratti a progetto);

come saranno salvaguardate le forme innovative di collaborazione con le università e le imprese instaurate dall'INFM;

come saranno mantenute e attuate le forme di autonomia gestionale della struttura dell'INFM;

se, pur nell'ambito del CNR, saranno garantite all'INFM almeno le risorse finanziarie assegnate nel 2003.

(4-05575)

SEMERARO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la quotidianità ci insegna che capita di imbattersi in situazioni che vedono soggetti colti da malore o vittime di infortuni di qualsiasi genere;

tali situazioni si verificano in qualsiasi contesto e persino in quello scolastico;

capita anche nell'evenienza di trovarsi in estrema indecisione per non essere nelle condizioni di individuare con immediatezza le modalità di comportamento;

si ritiene che sarebbe opportuno ed adeguato ai tempi che i giovani nelle scuole acquisissero almeno le principali nozioni per gli immediati interventi di carattere sanitario,

si chiede di conoscere se non si ritenga di inserire nei programmi scolastici attività di formazione per il primo soccorso sanitario.

(4-05576)

FALCIER, FAVARO, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, MAINARDI, PASINATO, SAMBIN, TREDESE. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

in Portogruaro opera un servizio delle Poste S.p.A. che garantisce l'adempimento di un'importante attività nell'intera area costituita da circa 100.000 abitanti;

adducendo motivi di carenza di personale è stata decisa la chiusura pomeridiana degli uffici della sede, chiusura in vigore, in passato, solo nel periodo estivo;

le associazioni degli artigiani e delle imprese, altre associazioni e privati cittadini hanno manifestato il grave disagio e il danno economico che comporta la proroga di tale chiusura oltre il periodo estivo;

gli uffici più vicini a Portogruaro che rimangono aperti al pomeriggio risulterebbero quelli di Latisana (Udine), dove sono aperti fino alle ore 19.00,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga:

di intervenire affinché anche presso il comune di Portogruaro il servizio possa rimanere aperto anche il pomeriggio;

immotivata ed incomprensibile l'apertura in località minori rispetto a Portogruaro, con evidente diffuso disservizio e danno economico agli imprenditori e a tutti i cittadini costretti a trasferimenti, per motivazioni incomprensibili, in altre località.

(4-05577)

FALCIER, FAVARO, ARCHIUTTI, DE RIGO, MAINARDI, SAMBIN, TREDESE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

a Venezia opera la Direzione Generale del Veneto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

presso la stessa e il 7º Centro servizi amministrativi del Veneto sono state confermate per l'anno scolastico 2003-2004 sessantacinque unità;

tale numero ha comportato un'ulteriore diminuzione del personale a disposizione, riducendo sensibilmente le capacità organizzative dell'amministrazione scolastica;

rispetto all'anno scolastico precedente risulta una diminuzione complessiva di personale di circa trenta unità;

il Veneto risulta avere un'alta percentuale di scopertura degli organici del personale, di fronte a un aumento di popolazione scolastica;

la direzione scolastica ha più volte segnalato la situazione di grave e continua carenza di personale, tale da mettere a repentaglio l'attività scolastica regionale,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di dare tempestive disposizioni per porre rimedio a quanto sopra indicato e assicurare al Veneto un'attenzione pari a quella delle altre regioni, soddisfacendo almeno in parte le esigenze manifestate al fine di garantire il funzionamento dell'importante servizio scolastico regionale.

(4-05578)

STANISCI. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che in numerose interrogazioni presentate in precedenza la scrivente poneva l'accento sulla grave carenza di organico del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi, che serve un territorio situato tra il mare con la presenza di macchia mediterranea e la collina, coperta da ettari di bosco, a rischio di incendio soprattutto nella stagione estiva;

considerato che a Brindisi c'è un porto molto trafficato ed un aeroporto, entrambi sede di presidi di Vigili del Fuoco, e che nella città insistono fabbriche chimiche e metalmeccaniche per le quali è necessario spesso allertare le squadre dei Vigili del Fuoco;

considerato altresì che l'organico operante nel comando dei Vigili del Fuoco, formato in teoria da 279 uomini, può contare nei fatti su sole 142 unità, dal momento che 137 unità, pari a circa la metà del totale, sono utilizzate nel presidio portuale ed aeroportuale e nel nucleo sommozzatori;

constatato che il comando di Brindisi espleta circa 20 interventi di soccorso al giorno, con un organico operativo giornaliero di soli 25 uomini da utilizzare su tutto il territorio provinciale;

verificata la necessità di istituire distaccamenti funzionanti nelle località più lontane dal capoluogo di provincia ed in considerazione del fatto che nei comuni di Francavilla Fontana e di Ostuni esistono già i distaccamenti del comando provinciale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

che venga potenziato l'organico operativo del comando di Brindisi rendendolo numericamente idoneo, con l'aggiunta delle unità necessarie;

che vengano rimpinguati i distaccamenti di Ostuni e di Francavilla Fontana.

(4-05579)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso:

che nella presente e nella passata legislatura l'interrogante ha presentato diversi atti di sindacato ispettivo sui lavori di ampliamento ed ammodernamento della strada statale n. 7 Taranto-Brindisi;

che in dette iniziative sono stati ripetutamente segnalati i ritardi nella esecuzione dei lavori, i contenziosi in atto da tempo ed anche il mancato pagamento ai lavoratori, per diversi mesi, delle rispettive spettanze;

che proprio il 30 ottobre 2003 il Vice Ministro on. Martinat ha risposto ad una interrogazione dello scrivente del 27 maggio 2003, riferendo anche sulle iniziative dell'ANAS nei confronti della Ditta appaltatrice;

che purtroppo la situazione non è sostanzialmente cambiata, tanto che nella giornata del 1° novembre 2003 le Ditte sub-appaltatrici hanno organizzato una iniziativa di protesta bloccando la strada statale n. 7 e ciò per il mancato pagamento da diversi mesi dei lavori effettuati;

rilevato che è davvero necessario che l'ANAS adotti misure forti e risolutive per risolvere l'intera vicenda e per arrivare in tempi brevi al completamento dei lavori,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere.

(4-05580)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01307, dei senatori Modica ed altri, sulle assunzioni di ricercatori nelle università.

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 486ª seduta pubblica, del 10 novembre 2003, a pagina 166, sotto il titolo «Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione», alla prima riga, le parole: «6 ottobre 2003» devono essere sostituite con le altre: «6 novembre 2003».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 484ª seduta pubblica, del 6 novembre 2003, a pagina 101, nel quarto capoverso le parole: «2566», sono sostituite dalle seguenti: «*Doc.* XXII, n. 23».

€ 11,68